

PROSPETTO

RELATIVO ALL'OFFERTA PERMANENTE DI AZIONI DELLA
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - SICAV

SUMUS

FUND

30 giugno 2025

IN CASO DI DUBBI CIRCA IL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO, CONSULTARE IL PROPRIO AGENTE DI BORSA, DIRETTORE DI BANCA, CONSULENTE LEGALE, COMMERCIALISTA O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO.

LE AZIONI DI CUI AL PRESENTE PROSPETTO SONO OFFERTE UNICAMENTE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA IN QUESTIONE. NESSUN SOGGETTO È AUTORIZZATO A FORNIRE INFORMAZIONI O A RILASCIARE DICHIARAZIONI DIVERSE DA QUELLE RIPORTATE NEL PRESENTE PROSPETTO E NEI DOCUMENTI IVI MENZIONATI, E QUALUNQUE ACQUISTO EFFETTUATO SULLA BASE DI AFFERMAZIONI O DICHIARAZIONI NON CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO O NON CONGRUE CON LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO È DA CONSIDERARSI NON AUTORIZZATO E A RISCHIO ESCLUSIVO DELL'ACQUIRENTE.

I MODULI DI SOTTOSCRIZIONE DEVONO ESSERE INVIATI ALLA SEDE LEGALE DELLA SICAV.

L'ACQUIRENTE DEVE ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE IL PREZZO DELLE AZIONI DI SUMUS FUND PUÒ DIMINUIRE COSÌ COME AUMENTARE.

INDICE

INDICE	2
DEFINIZIONI.....	4
1 - AMMINISTRATORI, AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI NELL'EMISSIONE.....	8
2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV	9
3 - STRUTTURA E OGGETTO SOCIALE.....	12
4 - POLITICA DI INVESTIMENTO DELLA SICAV E DEI COMPARTI	12
5 - RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO.....	13
6 - TECNICHE E STRUMENTI CORRELATI A STRUMENTI FINANZIARI E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO	26
7 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE	30
8 - DEPOSITARIO	31
9 - AMMINISTRATORE E DOMICILIAZIONE	33
10 - GESTORE DEGLI INVESTIMENTI	35
11- DISTRIBUTORE GLOBALE.....	36
12 - AZIONI	37
13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	39
14 - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO E DELL'EMISSIONE, DEL RIMBORSO E DELLA CONVERSIONE DI AZIONI.....	43
15 - PROCEDURE DI EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE AZIONI	45
16 - RIMBORSO DI AZIONI.....	46
17 - TRASFERIMENTO E CONVERSIONE DI AZIONI.....	49

18 - SWING PRICING	50
19 - POLITICA DI DISTRIBUZIONE.....	51
20 - TASSAZIONE.....	51
21 - COMMISSIONI E SPESE	53
22 - ASSEMBLEE E RELAZIONI	54
23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	54
24 - DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO	57
25 - FATTORI DI RISCHIO	58
26 - INFORMATIVA SFDR	63
27 - UTILIZZO DI BENCHMARK.....	64
PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE.....	65
I. Comparto SUMUS - Strategic Fund	66
II. Comparto SUMUS - Crossover Bonds Fund	76
III. Comparto SUMUS – Hybrid Bonds Fund.....	83

DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto le seguenti espressioni hanno il significato di seguito specificato:

ABS (Asset-Backed Security):	un titolo di debito i cui rendimento, merito creditizio e scadenza effettiva sono legati a un interesse in un pool sottostante di asset di debito, come ad esempio carte di credito, finanziamenti auto, mutui, finanziamenti degli studi, affitto di macchinari, prestiti pronti contro termine con garanzia ed EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates).
Statuto:	lo statuto sociale della SICAV vigente alla data del presente Prospetto.
Regolamento sui benchmark:	il Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
Consiglio di Amministrazione o Amministratori:	il Consiglio di amministrazione della Società SICAV
Giorno Lavorativo:	qualsiasi giorno di apertura delle banche nella città di Lussemburgo.
CHF:	la valuta svizzera corrente.
Classi:	i tipi di Azioni eventualmente disponibili in ogni Comparto secondo una specifica struttura di costi o altre caratteristiche distintive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
CSSF:	la Commission de Surveillance du Secteur Financier, il regolatore finanziario del Lussemburgo.
Depositario:	CACEIS BANK, FILIALE DEL LUSSEMBURGO
UE:	l'Unione Europea.
Euro / EUR:	la valuta corrente degli Stati Membri dell'Unione Europea che aderiscono all'Unione Economica e Monetaria.
ESG:	Ambientale, sociale e di governance.

ESMA:	la European Securities and Markets Authority, un ente indipendente dell'UE che contribuisce alla stabilità del sistema finanziario dell'UE garantendo l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il funzionamento ordinato dei mercati dei titoli, e promuovendo la tutela degli investitori.
Obbligazioni High Yield:	anche note come titoli "non investment grade". Di norma offrono redditi più elevati a fronte di un rischio maggiore rispetto ai titoli investment grade.
Obbligazioni ibride:	<p>le obbligazioni ibride sono un particolare tipo di strumenti a metà strada fra le azioni e le obbligazioni per via della loro elevata flessibilità. Sebbene varino da un'emissione all'altra, di norma tali titoli condividono alcune caratteristiche fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subordinazione: il titolo ha una seniority superiore solo agli strumenti azionari, mentre tutti gli altri prestiti e bond hanno precedenza in caso di default; - duration: si tratta generalmente di titoli perpetui, privi cioè di scadenza predefinita; qualora tale possibilità non fosse consentita nella giurisdizione dell'emissione, viene definita una scadenza a lungo termine, oltre i 50 anni, persino 1000 anni; - clausola di rimborso anticipato (call clause): l'emissione prevede solitamente la possibilità di rimborso anticipato; a partire dalla seconda data del rimborso, viene inserita una clausola di step-up (aumento della cedola) in caso di mancato rimborso al momento stabilito; - differimento degli interessi: l'emittente ha facoltà di posticipare, o persino saltare completamente, uno o più pagamenti di interessi in caso di eventi negativi o di risultati societari deludenti.
KID:	Key Information Document (informazioni chiave per gli investitori), un documento precontrattuale di due pagine previsto dalla legge che riporta in breve gli obiettivi, le politiche, i rischi, i costi, le performance passate e altre informazioni importanti relativamente a una determinata Classe di Azioni di un dato Comparto.
Società di Gestione:	LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A.

MBS (Mortgage-Backed Security):	un titolo di debito i cui rendimento, merito creditizio e scadenza effettiva sono legati a un interesse in un pool di mutui sottostante.
NAV:	il valore patrimoniale netto per Azione.
Prezzo di rimborso:	il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Sottoclasse o Classe di un Comparto in un determinato Giorno di Valutazione.
SFDR:	regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità -nel settore dei servizi finanziari, modificato dal Regolamento (UE) 2020/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
SFT (Securities Financing Transaction):	(i) un'operazione di pronti contro termine; (ii) un'operazione di prestito di titoli (attivo o passivo); (iii) un'operazione di buy-sell back o di sell-buy back ai sensi del SFTR.
SFTR:	il Regolamento UE 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo che modifica il Regolamento UE 648/2012.
Azione:	un'Azione di una Sottoclasse, di una Classe o di un Comparto del capitale della SICAV.
Azionista:	il detentore di una o più Azioni del capitale della SICAV.
SICAV:	SUMUS FUND e i suoi Comparti.
Sottoclassi:	i due tipi di Azioni eventualmente disponibili in ogni Classe o Comparto: Azioni A di distribuzione e Azioni B di capitalizzazione.
Comparto/i:	il Comparto/i Comparti della SICAV.
Modulo di Sottoscrizione:	il modulo per la sottoscrizione delle Azioni allegato al presente Prospetto.
Prezzo di sottoscrizione:	il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Sottoclasse o Classe di un Comparto in un determinato Giorno di Valutazione.

Fattori di sostenibilità:	questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, questioni relative alla corruzione attiva e passiva.
Rischi di sostenibilità:	un evento ambientale, sociale o di governance o una condizione che, qualora si verifichi, potrebbe avere un impatto negativo reale o potenziale sul valore dell'investimento.
Investimenti sostenibili:	un investimento in un'attività economica che contribuisca a conseguire un obiettivo ambientale misurato, ad esempio, da indicatori chiave di efficienza delle risorse relativi all'uso di energia, energie rinnovabili, materie prime, acqua e terreni, alla produzione di rifiuti e alle emissioni di gas a effetto serra, o al suo impatto sulla biodiversità e sull'economia circolare, oppure un investimento in un'attività economica che contribuisca a conseguire un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisca ad affrontare le disuguaglianze o che favorisca la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni di lavoro, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo nessuno di tali obiettivi e che le società partecipate applichino buone pratiche di governance, in particolare per quanto riguarda sane strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti, la remunerazione del personale e il rispetto della legislazione fiscale.
TRS:	total return swap, vale a dire un contratto derivato di cui al punto (7) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 648/2012 in base al quale una controparte trasferisce la performance economica complessiva, ivi compresi redditi da interessi e commissioni, utili e perdite derivanti dalle oscillazioni dei prezzi e perdite su crediti, di una determinata obbligazione di riferimento a un'altra controparte.
USD:	la valuta corrente degli Stati Uniti d'America.
Giorno di valutazione:	ciascun Giorno Lavorativo in cui viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

1 - AMMINISTRATORI, AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI NELL'EMISSIONE
--

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Luca Parmeggiani

CEO

Sumus Capital S.A., Ginevra

Amministratori

Marcella Stoppa

Compliance Officer

Sumus Capital S.A., Ginevra

Paulo Manuel Antunes das Neves

Amministratore indipendente

Lussemburgo

SEDE LEGALE

5, Allée Scheffer

L-2520 LUSSEMBURGO

REVISORE CONTABILE

DELOITTE AUDIT S.à r.l.

20, Boulevard de Kockelscheuer

L-1821 LUSSEMBURGO

**DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO, AGENTE PER LA CUSTODIA DEI
REGISTRI, AGENTE PER I TRASFERIMENTI, AGENTE DI PAGAMENTO E
AMMINISTRATORE**

CACEIS BANK, FILIALE DEL LUSSEMBURGO

5, Allée Scheffer

L-2520 LUSSEMBURGO

SOCIETÀ DI GESTIONE

LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A.

2, Rue Jean L'Aveugle

L-1148 LUSSEMBURGO

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

*SUMUS – STRATEGIC FUND / SUMUS – CROSSOVER BONDS FUND / SUMUS –
HYBRID BONDS FUND:*

SUMUS CAPITAL S.A.

11, rue de la Rôtisserie

CH-1204 GINEVRA

DISTRIBUTORE GLOBALE

SUMUS CAPITAL S.A.

11, rue de la Rôtisserie

CH-1204 GINEVRA

SUMUS FUND (la “**SICAV**”) è una società di investimento a capitale variabile (“*société d’investissement à capital variable*”) multicomparto costituita per una durata indeterminata in Lussemburgo il 1° dicembre 1997. La SICAV segue le disposizioni della parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“**OICVM**”) e successive modificazioni (la “**Legge del 2010**”), ai sensi dell’articolo 1(2) della Direttiva 2009/65/CE e della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali e successive modificazioni (la “**Legge del 2015**”).

Il Consiglio di Amministrazione può lanciare altri Comparti, le cui politiche di investimento e modalità di offerta saranno annunciate a tempo debito; in tal caso, il presente Prospetto sarà aggiornato.

Per ogni Comparto, il Consiglio di Amministrazione può decidere in qualunque momento di emettere diverse classi di Azioni (“**Classi di Azioni**” o “**Classi**”) il cui patrimonio sarà investito congiuntamente secondo la politica di investimento specifica del relativo Comparto, ma alle quali saranno applicate una specifica struttura dei costi o altre caratteristiche distintive.

All’interno di ogni Comparto e/o Classe di Azioni, il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di emettere due sottoclassi di Azioni (“**Sottoclassi di Azioni**” o “**Sottoclassi**”) che differiranno nella politica di distribuzione:

- Azioni di Sottoclasse A dis, corrispondenti alle azioni di distribuzione che danno diritto a un dividendo
- Azioni di Sottoclasse B cap, corrispondenti alle azioni di capitalizzazione che non danno diritto ad alcun pagamento di dividendo

La SICAV emette e rimborsa le proprie Azioni su richiesta, a prezzi basati sul Valore Patrimoniale Netto per Azione (si veda il capitolo “**Determinazione del Valore Patrimoniale Netto**”). Gli ultimi prezzi di offerta e di rimborso sono disponibili presso la sede legale della SICAV in Lussemburgo, sul sito web della Società di Gestione all’indirizzo <http://www.luxcellence.com>, nonché presso la sede di ciascun Agente di Pagamento.

Gli Amministratori della SICAV sono responsabili delle informazioni riportate nel presente Prospetto. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (dopo aver effettuato le opportune verifiche), le informazioni contenute nel presente Prospetto riflettono correttamente e fedelmente la realtà senza omettere alcunché che potrebbe inficiare la rilevanza di dette informazioni. Gli Amministratori ne accettano di conseguenza la responsabilità.

Le Azioni di cui al presente Prospetto sono offerte unicamente sulla base delle informazioni ivi contenute. In relazione all’offerta qui presentata, nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni diverse da quelle riportate nel presente Prospetto, e qualunque acquisto effettuato sulla base di affermazioni o dichiarazioni non contenute nel presente Prospetto o non congrue con le informazioni contenute nel presente Prospetto è da ritenersi non autorizzato e a rischio esclusivo dell’acquirente.

Il presente Prospetto non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale, o in cui il soggetto che effettua tale offerta o sollecitazione non sia autorizzato ad agire in tal senso, o a un soggetto nei confronti del quale una simile offerta o sollecitazione sia illegale.

Nello specifico, le Azioni non sono registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933 (la “**Legge del 1933**”) e la Società non è registrata ai sensi del United States Investment Company Act del 1940 (la “**Legge del 1940**”). Le Azioni non possono essere offerte direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori e possedimenti) a, o a favore di “U.S. Person” come definiti al Capitolo “**Restrizioni all'investimento**”.

La circolazione e la distribuzione del Prospetto e/o del Modulo di Sottoscrizione e l’offerta delle Azioni possono essere soggette a restrizioni in alcune giurisdizioni. È responsabilità di chiunque sia in possesso del presente Prospetto e/o del Modulo di Sottoscrizione e di chiunque desideri presentare una domanda di acquisto di Azioni ai sensi del presente Prospetto e/o del Modulo di Sottoscrizione informarsi in merito alle leggi e alle normative applicabili nella relativa giurisdizione e rispettarle, ivi comprese eventuali normative sui controlli valutari e le conseguenze fiscali nei rispettivi Paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

La consegna del presente Prospetto, o l’attribuzione o l’emissione di Azioni non devono, in nessun caso, indurre a ritenere che non siano intervenuti cambiamenti in seno alla SICAV a decorrere dalla data del Prospetto.

Salvo quanto diversamente disposto, ogni riferimento orario nel presente Prospetto sarà relativo all’ora del Lussemburgo.

Il capitale della SICAV è espresso in Euro.

Gli Azionisti saranno registrati in un apposito sistema di gestione scritturale e riceveranno conferma del rispettivo investimento.

Protezione dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che sostituisce la Direttiva 95/46/CE e di qualsiasi legge di attuazione degli stessi (congiuntamente, la “**Legge sulla protezione dei dati**”), i dati personali degli investitori (ivi compresi i potenziali investitori) e di altri soggetti (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, amministratori, dirigenti, agenti e altri rappresentanti o dipendenti degli investitori) (gli “**Interessati**”) raccolti e forniti alla SICAV e alla Società di Gestione nell’ambito di un investimento nella SICAV possono essere memorizzati su sistemi informatici elettronicamente o tramite altri mezzi ed elaborati dalla SICAV in veste di titolare del trattamento e, in determinate circostanze, dalla Società di Gestione e da provider di servizi terzi da queste delegati, quali l’amministratore in veste di responsabile del trattamento della SICAV.

In talune circostanze, la Società di Gestione e i delegati della SICAV in veste di responsabile del trattamento possono tuttavia assumere la funzione di titolare del trattamento in caso di elaborazione di dati personali ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi legali e normativi (in particolare nell’ambito delle procedure correlate all’antiriciclaggio di denaro (AML) e al know your customer (KYC)).

La SICAV si impegna a proteggere i dati personali degli Interessati e ha adottato tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge sulla protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali elaborati dalla SICAV in relazione agli investimenti nella SICAV.

Tra queste (a mero titolo esemplificativo) azioni relative a: informazioni sull’elaborazione dei dati personali degli investitori e, a seconda del caso, sulle modalità di consenso; procedure per rispondere alle richieste di esercizio di determinati diritti; accordi contrattuali con fornitori e altri

soggetti terzi; misure di sicurezza; accordi per trasferimento di dati all'estero, tenuta dei registri, politiche e procedure di informazione.

L'espressione "dati personali" avrà il medesimo significato indicato nella Legge sulla protezione dei dati e comprende (a mero titolo esemplificativo) qualsiasi informazione relativa a un soggetto identificato o identificabile, quali il nome e l'indirizzo dell'investitore, l'importo investito, i nomi dei singoli rappresentanti dell'investitore, nonché il nome del beneficiario effettivo, ove applicabile, e gli estremi bancari dell'investitore.

I dati personali saranno elaborati ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali della SICAV, della Società di Gestione o dei loro delegati, ad esempio l'amministrazione e la gestione delle azioni, l'elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni, e saranno trattati in conformità alle leggi lussemburghesi (quali la Legge del 2010 e la Legge del 1915, la legislazione contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, la legge sulla prevenzione e l'individuazione dei reati, la legge fiscale), nonché tutte le altre leggi e normative eventualmente emanate dalle autorità europee preposte, laddove necessario ai fini dei legittimi interessi della SICAV, della Società di Gestione o dei rispettivi delegati.

I dati personali forniti direttamente dagli Interessati nell'ambito del rapporto con la SICAV, nello specifico della corrispondenza e delle conversazioni con la SICAV, la Società di Gestione o i rispettivi delegati possono essere registrati ed elaborati in conformità alla Legge sulla protezione dei dati.

La SICAV, la Società di Gestione o i rispettivi delegati possono condividere i dati personali con le proprie affiliate e altre entità ubicate anche al di fuori del SEE. In tal caso essi si assicureranno che i dati personali siano adeguatamente protetti.

I dati personali possono inoltre essere trasmessi, in circostanze eccezionali, a tribunali e/o autorità legislative, regolatrici, fiscali e governative in varie giurisdizioni secondo quanto previsto dalle leggi e dalle normative applicabili.

Conformemente alla Legge sulla protezione dei dati, gli Interessati hanno determinati diritti fra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di far correggere dati incompleti o imprecisi, il diritto di opporsi all'utilizzo e limitare l'utilizzo dei dati personali, il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, il diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da computer e trasmetterli a un altro titolare.

Gli Interessati hanno il diritto di presentare domande o reclami aventi a oggetto il trattamento dei loro dati personali presso l'autorità competente.

I dati personali non sono conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità prefissate.

Al momento della sottoscrizione delle Azioni, ciascun investitore sarà informato del trattamento dei suoi dati personali (o, in caso di persona giuridica, del trattamento dei dati personali dei rappresentanti persone fisiche e/o dei beneficiari effettivi di tale investitore) a mezzo di un avviso sulla protezione dei dati disponibile i) nel modulo di domanda predisposto dalla SICAV per gli Investitori e ii) su richiesta presso la sede legale della SICAV. Tale avviso sulla protezione dei dati conterrà informazioni dettagliate circa le attività di trattamento svolte dalla SICAV, dalla Società di Gestione e dai rispettivi delegati.

Le Azioni dei vari Comparti saranno sottoscritte unicamente sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Key Information Document ("KID"). Il KID è un documento precontrattuale che contiene informazioni chiave per gli investitori. Esso

include informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali di ciascuna Classe di un particolare Comparto.

Prima di sottoscrivere le Azioni, si raccomanda di leggere attentamente il KID, il Prospetto e le relative appendici contenenti in particolare informazioni sulle politiche di investimento dei vari Comparti, e consultare le ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali della SICAV. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito internet www.fundsquare.net, presso gli eventuali agenti locali o le entità preposte alla commercializzazione delle Azioni, e possono essere ottenute gratuitamente e su richiesta presso la sede legale della SICAV.

3 - STRUTTURA E OGGETTO SOCIALE

La SICAV è stata costituita il 1° dicembre 1997 per una durata indeterminata.

La SICAV è registrata con il numero B-61.843 nel Registro del Commercio del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, presso il quale è possibile prendere visione dello Statuto e ottenerne copie su richiesta.

Lo Statuto è stato pubblicato sul “*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*” del 23 dicembre 1997. Lo Statuto è stato modificato e riformulato in lingua inglese il 15 febbraio 2021; i relativi emendamenti sono stati pubblicati sul “*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*” del 26 aprile 2021. È possibile consultare tali documenti sul sito web del Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo, www.lbr.lu, dietro pagamento della relativa commissione. Copie dello Statuto aggiornato sono disponibili gratuitamente previa richiesta presso la sede legale della SICAV, nonché sul sito web www.fundsquare.net.

L'ammontare del capitale della SICAV è pari in qualunque momento al patrimonio netto totale della SICAV. Il capitale della SICAV sarà adeguato automaticamente in caso di emissione di nuove Azioni o in caso di rimborso di Azioni circolanti senza obbligo di apposita comunicazione o misura divulgativa al riguardo.

La SICAV è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da almeno tre membri, i quali possono, ma non devono necessariamente, essere Azionisti della SICAV. Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea generale degli Azionisti della SICAV per un periodo massimo di un anno e possono essere destituiti in qualsiasi momento, con risoluzione dell'assemblea generale degli Azionisti. Gli Amministratori possono essere rieletti.

4 - POLITICA DI INVESTIMENTO DELLA SICAV E DEI COMPARTI

Obiettivi e strategia di investimento della SICAV

L'obiettivo dei Comparti della SICAV è ottenere un adeguato rendimento dai titoli in cui investono nella rispettiva valuta di riferimento, preservando il valore del capitale e la liquidità del patrimonio della SICAV. Le considerazioni di lungo termine basate su criteri economici prevalgono sull'ottimizzazione dei guadagni a breve termine gravata da rischi.

La SICAV intende conseguire i propri obiettivi principalmente tramite la gestione attiva di portafogli composti da attività finanziarie ammesse. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al successivo capitolo "**Restrizioni all'investimento**" e in conformità alla politica di investimento

di ciascun Comparto descritta nella Parte B Prospetto, le attività finanziarie ammesse comprendono strumenti finanziari, strumenti del mercato monetario, quote di OICVM e/o OIC, depositi bancari e/o strumenti finanziari derivati.

Ciascun Comparto può (a) utilizzare strumenti derivati per fini di investimento e/o copertura e (b) adottare tecniche e strumenti correlati a strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario per fini di gestione efficiente del portafoglio, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge, dalle normative e dalla prassi amministrativa, nonché dai capitoli **"Restrizioni all'investimento"** e **"Tecniche e strumenti correlati a strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario"**.

Ciascun Comparto dovrà fare in modo che la propria esposizione globale agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del proprio portafoglio.

L'esposizione globale è un parametro studiato per contenere la leva generata dai Comparti tramite il ricorso a strumenti derivati.

Se si adotta il metodo degli impegni, la leva massima generata dal ricorso a strumenti derivati sarà pari al 100%.

I Comparti concentrano i loro investimenti nei titoli e negli strumenti descritti in dettaglio nella Parte B del presente Prospetto. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento di un Comparto, né il recupero del capitale inizialmente investito.

I Comparti (dal momento in cui vengono emessi) seguono una politica di investimento indipendente.

Profilo di rischio della SICAV

I prezzi delle Azioni della SICAV sono stabiliti in base alle attività della SICAV ogni giorno di borsa e possono quindi salire ma anche scendere. Non è pertanto possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento. Gli investitori devono inoltre considerare l'eventualità di non recuperare in toto o in parte l'importo inizialmente investito.

Un'ulteriore perdita può derivare dal rischio valutario in caso di investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del Comparto. Il rischio valutario è basato sulle oscillazioni dei tassi di cambio, che talvolta possono essere considerevoli.

5 - RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO

Secondo il principio della ripartizione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire le politiche di investimento e le linee di condotta per la gestione e l'amministrazione della SICAV. In virtù dello Statuto, la SICAV ha ampie facoltà di decisione per quanto riguarda i tipi e i metodi di investimento; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha adottato le restrizioni all'investimento di seguito riportate. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'impiego, da parte della SICAV, delle tecniche e degli strumenti illustrati al capitolo **"Tecniche e strumenti correlati a strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario"**.

Salvo in presenza di norme più severe relative a un determinato Comparto specificate nella Parte B del Prospetto, la politica di investimento rispetterà le norme e le restrizioni stabilite qui di seguito.

Qualora un OICVM comprenda più di un comparto, ciascun comparto sarà considerato un OICVM distinto ai fini del presente capitolo.

Si riporta di seguito la definizione di alcuni termini ai fini di una migliore comprensione del presente documento.

Gruppo di Società

Società appartenenti al medesimo gruppo di imprese tenute a redigere un bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 sul bilancio consolidato, nonché ai sensi delle normative contabili internazionali comunemente accettate.

Stato Membro

Strumenti del Mercato Monetario

Strumenti del Mercato Monetario

Strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario che siano liquidi e il cui valore sia calcolabile con precisione in qualsiasi momento.

Altro Mercato Regolamentato

Un mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, ovvero un mercato (i) che soddisfi i seguenti criteri cumulativi: liquidità; multilateral order matching (corrispondenza fra i prezzi denaro-lettera per stabilire un prezzo unico); trasparenza (circolazione di informazioni complete al fine di fornire ai clienti la possibilità di rintracciare le operazioni di negoziazione, garantendo in tal modo che gli ordini vengano eseguiti alle condizioni vigenti in quel momento); (ii) in cui i titoli siano scambiati con frequenza regolare; (iii) che sia riconosciuto da uno Stato o da un'autorità pubblica delegata da tale Stato o da un altro ente riconosciuto da tale Stato o autorità pubblica quale ad esempio un'associazione di professionisti; e (iv) in cui i titoli scambiati siano accessibili al pubblico.

Altro Stato

Un qualsiasi Stato europeo che non sia uno Stato Membro o un qualsiasi Stato dell'America, dell'Africa, dell'Asia o dell'Oceania.

Valuta di Riferimento

Divisa di denominazione di una determinata Classe o di un dato Comparto.

Mercato Regolamentato

Un mercato disciplinato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari (“**Direttiva 2004/39/CE**”), cioè un mercato inserito nell’elenco dei mercati regolamentati redatto da ciascuno Stato Membro, che sia regolarmente funzionante e disciplinato da normative emesse o approvate dalle autorità preposte che definiscano le condizioni operative, le condizioni di accesso e le condizioni che uno strumento finanziario deve soddisfare prima di poter essere scambiato in quel mercato, tra cui la conformità ai requisiti di reporting e trasparenza di cui alla Direttiva 2004/39/CE.

Autorità di Vigilanza

La Commission de Surveillance du Secteur Financier o suo successore incaricato della supervisione degli organismi di investimento collettivo nel Granducato del Lussemburgo.

Prodotto Strutturato

Strumenti finanziari emessi da istituti finanziari di prim’ordine al fine di ristrutturare le caratteristiche di determinati investimenti (gli “asset sottostanti”). La performance dei prodotti strutturati emessi da tali istituti è quindi legata alla performance degli asset sottostanti. Gli asset sottostanti devono essere in linea con la politica e l’obiettivo di investimento del Comparto interessato. Inoltre, i rischi derivanti dall’esposizione a detti asset sottostanti non possono superare i limiti di investimento indicati nel Prospetto.

Strumenti Finanziari

- azioni e titoli equivalenti;
- obbligazioni e altri titoli obbligazionari cartolarizzati (titoli di debito);
- qualsiasi altro titolo negoziabile che conferisca il diritto ad acquistare uno dei suddetti strumenti finanziari tramite sottoscrizione o conversione, a esclusione di tecniche e strumenti.

US Person

Ha il medesimo significato indicato

- nel Regolamento S, come di volta in volta modificato, dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche o in qualsiasi altra legge o normativa che possa entrare in vigore negli Stati Uniti d’America e sostituisca il Regolamento S o lo US Securities Act del 1933, e/o
- in qualsiasi altra legge, regola, normativa emanata da un’autorità competente negli Stati Uniti d’America che possa influire sul significato di US Person come sopra definito, ivi compresi, a scanso di equivoci ma a titolo meramente esemplificativo, il Foreign Account Tax Compliance Act e l’Hiring Incentives to Restore Employment Act, e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

OIC

Organismo di Investimento Collettivo

A. I Comparti della SICAV investiranno in uno o più dei seguenti strumenti:

Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario

- (a) Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati in un Mercato Regolamentato;
- (b) Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati in un Altro Mercato Regolamentato di uno Stato Membro;
- (c) Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale in un Mercato Regolamentato di un Altro Stato o negoziati in un Altro Mercato Regolamentato di un Altro Stato;
- (d) Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario di recente emissione, purché:
 - le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in un Mercato Regolamentato o in un Altro Mercato Regolamentato a condizione che la scelta del titolo sia prevista nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OIVCM, e
 - tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

Quote di organismi di investimento collettivo

- (e) quote di OICVM autorizzati in base alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e/o di altri OIC ai sensi dell'Articolo 1, comma (2) della Direttiva 2009/65/CE che abbiano sede in uno Stato Membro o in un Altro Stato, purché:
 - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che ne preveda una supervisione ritenuta dall'Autorità di Vigilanza equivalente a quella stabilita dal diritto dell'UE, e venga garantita una cooperazione sufficiente fra le autorità preposte;
 - il livello di tutela garantito ai detentori di quote in tali altri OIC sia equivalente a quanto prescritto per gli investimenti in OICVM, in particolare purché le norme concernenti la separazione di attività, l'assunzione o la concessione di prestiti, e la vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche;
 - l'attività di tali altri OIC sia oggetto di relazioni semestrali e annuali tali da consentire la valutazione di attività e passività, reddito e operazioni compiute nel periodo in esame;
 - gli OICVM o gli altri OIC dei quali è previsto l'acquisto non possano investire, conformemente ai rispettivi atti costitutivi, oltre il 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri OICVM o OIC.

Depositi presso istituti di credito

- (f) depositi a vista o con possibilità di prelievo, aventi scadenza massima di 12 mesi, presso un istituto di credito, a condizione che tale istituto abbia sede legale in uno Stato Membro o, qualora abbia sede in uno Stato terzo, sia soggetto a norme prudenziali considerate dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'UE.

Strumenti finanziari derivati

- (g) strumenti derivati, quali, a mero titolo esemplificativo, opzioni e future, ivi compresi strumenti equivalenti che danno luogo a un regolamento in contanti, negoziati in un Mercato Regolamentato o in un Altro Mercato Regolamentato di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), e/o strumenti derivati negoziati fuori borsa (“derivati OTC”), a condizione che:
- l’attività sottostante consista in strumenti di cui sopra, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute in cui la SICAV possa investire conformemente agli obiettivi e alle politiche di investimento applicabili a ciascun Comparto;
 - le controparti di tali operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale appartenenti alle categorie approvate dall’Autorità di Vigilanza e
 - i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un’operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della SICAV.

Strumenti del Mercato Monetario

- (h) Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato Regolamentato o in un Altro Mercato Regolamentato la cui emissione o il cui emittente siano di per sé disciplinati ai fini della tutela degli investitori e del risparmio, purché tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un ente centrale, regionale o locale, ovvero da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall’UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Altro Stato o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione, da un organismo pubblico internazionale al quale appartengano uno o più Stati Membri; o
 - emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati in un Mercato Regolamentato o in un Altro Mercato Regolamentato come specificato alle precedenti lettere (a), (b) o (c); o
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto dell’UE o da un istituto che sia soggetto e si conformi a norme prudenziali considerate dall’Autorità di Vigilanza almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto dell’UE; o
 - emessi da altri istituti appartenenti alle categorie approvate dall’Autorità di Vigilanza, a condizione che l’investimento in tali strumenti sia soggetto a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste ai tre punti precedenti e che l’emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di Euro (EUR 10.000.000,-) che presenta e pubblica il bilancio annuale conformemente alla Direttiva 78/660/CEE e successive modifiche, sia un soggetto che, all’interno di un Gruppo di Società comprendenti una o più società quotate, si occupa del finanziamento del gruppo, o sia un ente preposto al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di credito bancario.

B. Ciascun Comparto può tuttavia:

- (a) investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli sopra elencati;
- (b) detenere, a titolo accessorio, attività liquide come i depositi bancari a vista fino al 20% del patrimonio netto di ciascun Comparto; tale limite sarà temporaneamente violato per un periodo di tempo strettamente necessario solo quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, ciò sia richiesto dalle circostanze e qualora tale violazione sia giustificata tenuto conto degli interessi degli investitori di tale Comparto. In linea generale, i Comparti si attengono alle restrizioni all’investimento e al principio della ripartizione dei

rischi di cui all'Articolo 41 (2) della legge del 2010. Non vi sono vincoli circa la valuta di tali titoli.

- (c) contrarre prestiti sino al 10% del proprio patrimonio netto, purché su base temporanea. Il contratto di garanzia relativo alla vendita di un contratto a premio o alla compravendita di contratti a termine o future non è considerato un “prestito” ai fini della presente restrizione.
- (d) acquistare valuta estera tramite finanziamenti back-to-back.

C. La SICAV è inoltre tenuta al rispetto delle seguenti restrizioni sull'emittente relativamente al patrimonio netto di ciascun Comparto:

(1) Norme di ripartizione del rischio

Ai fini del calcolo delle restrizioni di cui alle successive lettere (a)-(e) e (h), le società appartenenti a un medesimo Gruppo di Società vengono considerate come un unico emittente.

Ove l'emittente sia una persona giuridica con più comparti i cui patrimoni siano riservati esclusivamente agli investitori di tali comparti e ai creditori aventi diritto per effetto della creazione, dell'attività e della liquidazione dei comparti stessi, ciascun comparto sarà considerato un emittente a sé stante ai fini dell'applicazione delle norme di ripartizione del rischio di cui alle successive lettere da (a) a (e), da (g) a (i) e da (l) a (n).

• ***Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario***

- (a) Un Comparto non può acquistare altri Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente se:
 - (i) in seguito a tale acquisto la porzione di Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario di quell'emittente supera il 10% del patrimonio netto del Comparto; o
 - (ii) il valore complessivo di tutti gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti del Mercato Monetario degli emittenti in cui il Comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto supera il 40% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Tale restrizione non si applica a depositi e a operazioni in derivati OTC con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.
- (b) Un Comparto può investire in totale fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi nell'ambito di uno stesso Gruppo di Società.
- (c) Il limite del 10% di cui al precedente punto (a)(i) può essere elevato fino al 35% nel caso di Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, da suoi enti locali, da un Altro Stato o da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati Membri.
- (d) Il limite del 10% di cui al precedente punto (a)(i) può essere elevato fino al 25% nel caso di titoli di debito in possesso dei requisiti necessari emessi da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro che sia soggetto, ai sensi della legge applicabile, a uno specifico controllo pubblico finalizzato alla tutela dei detentori di detti titoli. Ai fini del presente paragrafo, per "titoli di debito in possesso dei requisiti necessari" si intendono strumenti i cui proventi sono investiti in base alla legge applicabile in attività che offrono un rendimento in grado di coprire il servizio del debito sino alla data di scadenza del titolo e che avranno la priorità per il pagamento di capitale e interessi in caso di default dell'emittente. Qualora un Comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio netto in titoli di debito emessi da un siffatto emittente, il valore complessivo di tali investimenti non potrà superare l'80% del patrimonio netto del Comparto.
- (e) I titoli di cui alle precedenti lettere (c) e (d) non vengono inclusi nel calcolo del limite del 40% stabilito al punto (a)(ii).

(f) In deroga ai limiti massimi di cui sopra, ciascun Comparto è autorizzato a investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del proprio patrimonio netto in Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, da suoi enti locali, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE"), dalla Repubblica Federativa del Brasile, dalla Repubblica di Singapore, dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri, a condizione che (i) detti titoli appartengano almeno a sei diverse emissioni e (ii) i titoli di ciascuna di tali emissioni non rappresentino oltre il 30% del patrimonio netto del Comparto in questione.

(g) Ferme restando le restrizioni di cui al successivo paragrafo (2), i limiti di cui alla lettera (a) possono essere elevati a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso organismo se la politica di investimento del Comparto mira a replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza, purché tale indice:

- sia sufficientemente diversificato,
- rappresenti un valido benchmark del mercato cui si riferisce,
- sia pubblicato in modo consono.

Il limite del 20% può essere elevato al 35% qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare nei Mercati Regolamentati dominati da determinati Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario. L'investimento sino a tale limite è consentito solamente per un unico emittente.

(h) Un Comparto non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in depositi presso uno stesso organismo.

- ***Strumenti finanziari derivati***

(i) L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio netto del Comparto se la controparte è un ente creditizio di cui al precedente punto A (f) o il 5% del patrimonio netto negli altri casi.

(j) Gli investimenti in strumenti finanziari derivati possono essere effettuati solo a condizione che l'esposizione complessiva agli asset sottostanti non superi i limiti di investimento di cui alle lettere (a)-(e), (h), (m) e (n). Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono essere sommati ai fini del calcolo dei limiti previsti alle lettere (a)-(e), (h), (m) e (n).

(k) Un derivato incorporato in uno Strumento Finanziario o in uno Strumento del Mercato Monetario deve essere considerato ai fini dei requisiti di cui ai punti A.(g) e F.(2), nonché dell'esposizione al rischio e dei requisiti di informativa previsti dal Prospetto.

- ***Quote di fondi di tipo aperto***

(l) I Comparti non possono investire oltre il 20% del proprio patrimonio in quote di uno stesso OICVM o altro OIC.

Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, nel complesso, il 30% del patrimonio netto del Comparto in questione.

Qualora un Comparto investa in quote di altri OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla medesima società di gestione o da un'altra società cui la società di gestione sia collegata tramite una gestione o un controllo comuni o tramite un'importante partecipazione diretta o indiretta, quella società di gestione o altra società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso rispetto agli investimenti del Comparto nelle quote di detti altri OICVM e/o altri OIC.

Se un Comparto investe una porzione consistente del proprio patrimonio in altri OICVM e/o altri OIC, la Parte B del Prospetto dovrà riportare il livello massimo delle commissioni di gestione applicabili sia al Comparto stesso sia all'altro OICVM e/o altro OIC in cui detto Comparto intende investire. Nella sua relazione annuale la SICAV indicherà la quota massima delle commissioni di gestione addebitate sia al Comparto che agli altri OICVM e/o altri OIC in cui investe.

- ***Limiti cumulativi***

(m) Indipendentemente dai singoli limiti di cui alle precedenti lettere (a), (h) e (i), un Comparto non può sommare alcuno dei seguenti investimenti, ove ciò comporti un'esposizione di oltre il 20% del proprio patrimonio netto a un singolo emittente:

- investimenti in Strumenti Finanziari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da un medesimo organismo,
- depositi presso quello stesso organismo, e/o
- esposizioni risultanti da operazioni in derivati OTC effettuate con lo stesso organismo.

(n) I limiti stabiliti alle precedenti lettere (a), (c), (d), (h), (i) e (m) non possono essere sommati, pertanto gli investimenti in Strumenti Finanziari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da uno stesso organismo, in depositi o strumenti derivati presso detto organismo effettuati ai sensi delle precedenti lettere (a), (c), (d), (h), (i) e (m) non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto della SICAV.

(2) Limitazioni relative al controllo

(o) I Comparti non possono acquistare un volume di azioni con diritto di voto tale da consentire alla SICAV di esercitare un'influenza significativa sul management dell'emittente.

(p) La SICAV non potrà acquistare (i) oltre il 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione di un singolo emittente; (ii) oltre il 10% dei titoli di debito in circolazione di un singolo emittente; (iii) oltre il 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente; o (iv) oltre il 25% delle quote o delle azioni in circolazione di uno stesso OICVM o altro OIC.

I limiti di cui ai punti da (ii) a (iv) non si applicano all'atto dell'acquisizione se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del Mercato Monetario o l'importo netto degli strumenti in emissione.

I limiti massimi di cui alle precedenti lettere (o) e (p) non si applicano a:

- Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o da suoi enti locali;
- Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da un Altro Stato;

- Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati Membri;
- azioni di una società costituita o disciplinata secondo le leggi di un Altro Stato a condizione che (i) detta società investa il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti di quello Stato, (ii) ai sensi delle leggi di tale Stato, una partecipazione del Comparto in questione nel patrimonio di tale società rappresenti l'unico modo di acquistare titoli di emittenti di quello Stato, e (iii) la politica di investimento di tale società preveda il rispetto delle restrizioni di cui al paragrafo C, lettere (a)-(e), (h), (i) e (l)-(p); e
- azioni di società controllate che svolgono, esclusivamente per conto proprio, nel Paese in cui sono situate, attività di gestione, consulenza o marketing relativamente al rimborso delle azioni su richiesta dell'azionista.

D. Infine, la SICAV è tenuta al rispetto delle seguenti restrizioni relativamente al patrimonio di ciascun Comparto:

- (a) I Comparti non possono acquistare commodity e metalli preziosi, né certificati rappresentativi degli stessi.
- (b) I Comparti non possono investire nel settore immobiliare, tuttavia possono detenere titoli garantiti da beni immobiliari o da interessenze negli stessi, o emessi da società che investono nel real estate o hanno interessenze in tale settore.
- (c) I Comparti non possono utilizzare il proprio patrimonio per collocare titoli.
- (d) I Comparti non possono emettere warrant o altri diritti alla sottoscrizione di Azioni.
- (e) Un Comparto non può concedere finanziamenti o garanzie a favore di terzi, a condizione che siffatta restrizione non impedisca al Comparto di investire in Strumenti Finanziari, Strumenti del Mercato Monetario e altri strumenti finanziari non interamente versati, come indicato al paragrafo A, lettere (e), (g) e (h).
- (f) I Comparti non sono autorizzati a effettuare vendite allo scoperto di Strumenti Finanziari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo A, lettere (e), (g) e (h).
- (g) Un Comparto non può investire direttamente in “cartolarizzazioni” o “esposizioni cartolarizzate” ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, quali ad esempio ABS e MBS.

E. In deroga a quanto diversamente indicato nel presente Prospetto:

- (a) I limiti massimi di cui sopra decadono relativamente a un Comparto nel caso di esercizio di diritti di sottoscrizione connessi ai titoli compresi nel portafoglio di quel Comparto.
- (b) Qualora tali limiti massimi vengano superati per ragioni che esulano dal controllo di un Comparto o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, detto Comparto avrà come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori.

Pur garantendo il rispetto del principio della diversificazione del rischio, un Comparto può ignorare i limiti di cui al precedente paragrafo C. da 1(a) a 1(i) e da C.(l) a (n) per un periodo di 6 mesi dalla data di autorizzazione del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire nuove restrizioni all'investimento qualora queste si rivelino necessarie per il rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei Paesi in cui le Azioni della SICAV sono offerte o distribuite.

F. Strumenti finanziari derivati

(1) Disposizioni di carattere generale

Come precisato al precedente paragrafo A lettera (g), in relazione a ogni Comparto la SICAV può investire in strumenti derivati, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, contratti future, opzioni (su azioni, tassi di interesse, indici, obbligazioni, valute, indici di commodity o altri strumenti), contratti a termine (compresi i contratti di cambio a termine), swap (compresi swap su valute, su indici di commodity, su tassi di interesse e su panieri di azioni), derivati di credito (ivi compresi derivati sul rischio di credito, credit default swap e credit spread derivative), warrant e strumenti derivati strutturati come i contratti per differenza (CFD) su titoli credit-linked ed equity-linked, nonché qualsiasi altro strumento derivato negoziato fuori borsa. La selezione degli asset sottostanti a tali strumenti derivati non è soggetta ad alcuna restrizione di carattere geografico o di altro tipo, purché tali asset sottostanti siano in linea con la politica di investimenti del Comparto in questione, ad esempio strumenti finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio a termine, valute e indici finanziari (conformemente all'Articolo 50(1) g) della Direttiva 2009/65/CE e all'Articolo 9 della Direttiva Europea 2007/16/CE).

A tal proposito, un Comparto può, ad esempio, utilizzare CFD per ottenere posizioni sintetiche di vendita o di acquisto allo scoperto, allo scopo di sfruttare con maggiore efficienza le tendenze a lungo termine, mediante l'inserimento in portafoglio di società penalizzate da tali tendenze, ovvero per fini di copertura dell'esposizione a fattori indesiderati quali la ciclicità, la stagionalità, il rischio di tasso e altri rischi specifici.

I CFD sono contratti finanziari OTC che offrono un'esposizione alle oscillazioni (positive o negative, a seconda della direzione dell'operazione) di diverse asset class, senza che sia necessario detenere o prendere a prestito gli strumenti finanziari sottostanti. Questi contratti prevedono che il venditore paghi all'acquirente la differenza tra il valore effettivo dell'attività e il suo valore alla data di conclusione del contratto. I CFD non prevedono l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante, ma consentono di incassare o pagare l'ammontare della variazione di prezzo dell'attività. Queste operazioni rappresentano una tecnica di arbitraggio con cui il Comparto può ridurre la propria esposizione al rischio di mercato o a un rischio settoriale specifico. Il rischio generato da una o più esposizioni a una riduzione del prezzo dei titoli non deve essere considerato isolatamente, bensì nell'ottica del portafoglio complessivo e delle posizioni lunghe del Comparto in titoli dello stesso tipo. Pertanto, il rischio associato a una vendita di titoli in questo contesto non è assoluto, ma va considerato come un rischio relativo.

Ciascun Comparto può investire in strumenti derivati con finalità di copertura. Inoltre, salvo ove diversamente indicato nella rispettiva politica d'investimento nella Parte B: Informazioni Specifiche, qualsiasi Comparto può ricorrere a strumenti derivati quale parte integrante della propria politica d'investimento.

L'investimento in strumenti derivati deve rientrare nei limiti previsti al precedente paragrafo C(1) lettere da (i) a (k). Il ricorso a strumenti derivati non deve distogliere la SICAV dagli

obiettivi di investimento di ciascun Comparto descritti nella Parte B: Informazioni Specifiche” del Prospetto.

(2) Esposizione globale

L'esposizione globale può essere calcolata con il metodo del Value-at-Risk (“**Metodo del VaR**”) o con il metodo basato sugli impegni (“**Metodo degli Impegni**”), come precisato per ciascun Comparto nella “Parte B: Informazioni Specifiche” del Prospetto.

Il Metodo del VaR mira a quantificare la perdita massima potenziale in un determinato arco di tempo in condizioni normali di mercato e con un determinato livello di confidenza. La Legge del 2010 prevede un livello di confidenza del 99% con un orizzonte temporale di un mese. Il potenziale di perdita massimo è pari al 200% del portafoglio di riferimento (benchmark) calcolato con il metodo del VaR relativo e al 20% delle attività totali calcolato con il metodo del VaR assoluto.

Il Metodo degli Impegni converte i derivati finanziari in una posizione equivalente negli asset sottostanti a detti derivati. Nel calcolo dell'esposizione globale è possibile applicare metodologie di compensazione e accordi di copertura.

Salvo indicazione di limiti più prudenti per ciascun Comparto nella Parte B, ogni Comparto dovrà per lo meno assicurarsi che la propria esposizione globale ai derivati calcolata con il Metodo del VaR non superi (i) il 200% del portafoglio di riferimento (benchmark) in base al metodo del VaR relativo o (ii) il 20% delle attività totali in base al metodo del VaR assoluto o che l'esposizione globale calcolata sulla base degli impegni non superi il 100% del proprio patrimonio totale.

Al fine di garantire la conformità alle precedenti disposizioni, la Società di Gestione applicherà tutte le circolari e le normative in materia emanate dalla CSSF o da altre autorità europee autorizzate a emanare normative o standard tecnici.

G. Disposizioni particolari relative ai Credit Default Swap (CDS)

I Comparti sono autorizzati a utilizzare Credit Default Swap (“CDS”), ossia contratti con i quali il rischio associato a un determinato debitore (che sia una società o uno Stato sovrano) viene trasferito da una delle parti (l'acquirente del CDS) all'altra (il venditore del CDS). Ne consegue un trasferimento netto dal venditore all'acquirente del rischio corrispondente alla differenza tra il valore nominale e il valore di mercato del titolo di debito emesso dal debitore, che costituisce lo strumento sottostante del CDS. Il trasferimento avviene solo in caso di insolvenza del soggetto debitore, che può comprendere, inter alia, la sua liquidazione, l'incapacità di ristrutturare il debito o l'incapacità di assolvere ai propri obblighi di pagamento in conformità alle scadenze concordate.

Quasi tutti i contratti CDS prevedono un regolamento fisico, con cui il venditore paga all'acquirente il valore nominale del titolo di debito sottostante in cambio della consegna del titolo. Un'alternativa consiste nel liquidare il contratto mediante pagamento; in altre parole, il venditore paga all'acquirente la differenza tra il valore nominale e il valore di mercato. In cambio di questa protezione, l'acquirente del CDS paga regolarmente un premio al venditore. In caso di insolvenza, il pagamento dei premi è sospeso.

La SICAV può stipulare contratti CDS esclusivamente sulla base di documenti standard (come i contratti ISDA), e solo con primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.

La valutazione mark-to-market di questo tipo di strumenti sarà effettuata ogni volta che si procede al calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

L'esposizione di ciascun Comparto ai CDS, sommata all'esposizione ad altre tecniche e strumenti, non deve superare il valore netto totale delle attività detenute in portafoglio.

I contratti CDS possono essere stipulati:

- (a) con finalità di copertura: ciascun Comparto può sottoscrivere contratti CDS per proteggersi da rischi specifici o generali in relazione alla sua attività di credito;
- (b) ai fini di una efficace gestione del portafoglio: ciascun Comparto può sottoscrivere contratti CDS per acquisire un'esposizione generale o specifica in relazione alla propria attività di credito, al fine di conseguire gli obiettivi d'investimento prefissati.

L'esposizione aggregata ai CDS e ad altri derivati deve essere tale che l'esposizione totale a tutte le attività sottostanti non superi mai il limite massimo definito nelle restrizioni all'investimento.

L'esposizione tramite contratti CDS venduti corrisponde al valore nominale sottostante del contratto, mentre l'esposizione tramite CDS comprati corrisponde al valore dei premi in circolazione da corrispondere, scontati al valore corrente.

H. Strutture Master-Feeder

Ciascun Comparto può fungere da fondo feeder (il “**Feeder**”) di un altro OICVM o di un comparto di tale OICVM (il “**Master**”), che non potrà mai essere un fondo feeder né potrà detenere quote/azioni di un fondo feeder. In tal caso il Feeder investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in azioni/quote del Master.

Il Feeder non può investire più del 15% del proprio patrimonio in uno o più dei seguenti strumenti:

- (a) attività liquide accessorie, conformemente all'Articolo 41 (2), secondo paragrafo della Legge del 2010;
- (b) strumenti derivati, utilizzabili solo a fini di copertura, conformemente all'Articolo 41 (1) g) e all'Articolo 42 (2) e (3) della Legge del 2010;
- (c) beni mobili e immobili essenziali ai fini della conduzione delle attività della SICAV.

Quando un Comparto classificato come Feeder investe in azioni/quote di un Master, il Master non può addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso in ragione dell'investimento del Comparto nelle azioni/quote del Master.

Se un Comparto si classifica come Feeder, la Parte B: Informazioni Specifiche relativa a tale Comparto dovrà riportare una descrizione di tutte le remunerazioni e i rimborsi di costi a carico del Feeder in relazione ai suoi investimenti in azioni/quote del Master, nonché dei costi complessivi del Feeder e del Master. Nella sua relazione annuale, la SICAV inserirà una dichiarazione relativa ai costi complessivi del Feeder e del Master.

Se un Comparto si classifica come fondo Master di un altro OICVM (il “**Feeder**”), il Master non applicherà al fondo Feeder commissioni di sottoscrizione, commissioni di rimborso, commissioni di vendita differite o commissioni di conversione.

I. Investimenti tra Comparti

Un Comparto della SICAV (il “**Comparto Investitore**”) può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli emessi o che dovranno essere emessi da uno o più Comparti della SICAV (ciascuno un

“**Comparto Target**”), senza essere soggetto ai requisiti della Legge del 1915, in relazione alla sottoscrizione, all’acquisizione e/o alla detenzione da parte di una società di azioni proprie, purché:

- il Comparto Target non investa a sua volta nel Comparto Investitore che investe nel Comparto Target; e
- non più del 10% del patrimonio del Comparto Target di cui è prevista l’acquisizione possa essere investito, in conformità al rispettivo statuto e regolamento di gestione, in quote di altri OIC; e
- eventuali diritti di voto afferenti ai titoli in questione siano sospesi per tutto il tempo in cui i titoli sono detenuti dal Comparto Investitore, senza pregiudicare la tenuta di adeguate scritture contabili e la redazione di relazioni periodiche; e
- in ogni caso, fintantoché tali titoli siano detenuti dal Comparto Investitore, il loro valore non sia considerato nel calcolo del patrimonio netto della SICAV finalizzato alla verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

6 - TECNICHE E STRUMENTI CORRELATI A STRUMENTI FINANZIARI E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO

1. SFT e TRS

La SICAV non è autorizzata a concludere operazioni di finanziamento di titoli secondo la definizione del SFTR o total return swap o altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili. Qualora il Fondo decida di effettuare in futuro questo tipo di operazioni, il prospetto verrà aggiornato in conformità alle normative e alle circolari CSSF in vigore.

2. Gestione delle garanzie accessorie

Nel caso in cui la SICAV fosse autorizzata a concludere degli SFT, ciascun Comparto dovrà ottenere una garanzia accessoria di valore almeno pari, alla stipula e per tutta la durata del contratto, al 90% del valore dei titoli concessi in prestito e dell’esposizione al rischio di controparte.

Le garanzie accessorie ricevute devono essere oggetto di valutazione almeno giornaliera e gli asset caratterizzati da un’elevata volatilità non possono essere accettati come garanzie accessorie, a meno che non siano applicati scarti di garanzia (haircut) sufficientemente prudenti. Tale valutazione sarà effettuata in conformità al capitolo “**Determinazione del Valore Patrimoniale Netto**”.

In caso di trasferimento di titolarità, la garanzia accessoria ricevuta dovrà essere tenuta in custodia dal Depositario, direttamente o tramite uno dei rispettivi agenti o soggetti terzi operanti sotto il suo controllo. Nel caso di garanzie accessorie di altro tipo, queste potranno essere detenute da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale che non sia in alcun modo correlato con il fornitore della garanzia accessoria. La garanzia accessoria ricevuta deve poter essere interamente escussa dalla SICAV in qualsiasi momento, senza necessità di consultare la controparte o richiederne l’approvazione.

In conformità alle Linee guida ESMA per le autorità competenti e le società di gestione di OICVM (ESMA/2014/937), le garanzie accessorie devono essere sufficientemente diversificate in termini di Paesi, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione riguardo alla concentrazione degli emittenti sarà considerato rispettato ove la SICAV riceva da una controparte di operazioni di gestione efficiente del portafoglio e di operazioni in derivati OTC un paniere di garanzie accessorie con un’esposizione massima verso un singolo emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto della SICAV. Quando la SICAV è esposta a più controparti, per calcolare il

limite del 20% di esposizione verso un singolo emittente dovranno essere sommati tra loro i singoli panieri di garanzie accessorie. In deroga al presente paragrafo, la SICAV può essere interamente garantita mediante Strumenti Finanziari e Strumenti del Mercato Monetario diversi, emessi o garantiti da uno Stato Membro, da una o più delle sue autorità locali, da un Paese terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri. La SICAV dovrà ricevere titoli di almeno sei diversi emittenti, ma i titoli di un'unica emissione non dovranno rappresentare più del 30% del Valore Patrimoniale Netto della SICAV.

La garanzia accessoria deve essere vincolata a favore della SICAV in una delle seguenti forme:

- a) liquidità o altre forme accettabili di attività liquide e Strumenti del Mercato Monetario come sopra descritti, o
- b) obbligazioni emesse e/o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dai suoi enti pubblici territoriali o da istituzioni sovranazionali e organismi a carattere comunitario, regionale o mondiale, o
- c) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine e sufficientemente liquide, o
- d) azioni ammesse alla quotazione presso una borsa valori ufficiale di uno Stato Membro dell'Unione Europea, della Svizzera, del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti e incluse in uno dei principali indici, o
- e) azioni o quote di altri OICVM o OIC, a condizione che tali fondi di investimento investano in Strumenti del Mercato Monetario e in attività liquide e abbiano un merito di credito pari ad AAA o qualunque altro rating considerato equivalente, o
- f) azioni o quote di altri OICVM o OIC, a condizione che tali fondi di investimento investano principalmente in strumenti quotati come descritto alle precedenti lettere (c) e (d).

Al fine di fugare ogni dubbio, le garanzie accessorie ricevute, anche non costituite da liquidità, non potranno essere vendute, costituite in pegno, riutilizzate o reinvestite.

3. Politica relativa agli scarti di garanzia e agli stress test

- a) Qualora adotti una delle predette tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la SICAV dovrà applicare la propria politica in materia di scarti di garanzia (haircut) in relazione a ciascuna classe di attività ricevuta a titolo di garanzia accessoria relativamente alla SICAV o a uno o più Comparti. La SICAV utilizza esclusivamente liquidità e obbligazioni di qualità eccellente e applica la politica sugli scarti di garanzia di seguito descritta. In ogni caso, le garanzie accessorie ammesse consistono in asset di qualità eccellente (con rating investment grade pari almeno ad A- assegnato dalle principali agenzie di rating, o, qualora non fosse disponibile alcun rating, considerato di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti), diversificati, non correlati alla performance della controparte e liquidi (scambiati in un Mercato Regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con un pricing trasparente e rapidamente liquidabili). La garanzia accessoria sarà valutata su base giornaliera tenendo conto dei prezzi di mercato e degli haircut decisi dalla SICAV e può essere soggetta a requisiti di margine di variazione giornaliero. La politica sugli haircut prende in considerazione una serie di fattori in base alla natura della garanzia accessoria ricevuta, come il merito di credito dell'emittente, la scadenza, la valuta, la volatilità, nonché, se applicabile, i risultati degli stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali. L'haircut è una percentuale dedotta dal valore di mercato dei titoli ricevuti in garanzia, destinata ridurre il rischio di perdita in caso di inadempienza del mutuatario.
- b) Qualora la SICAV (o uno dei suoi Comparti) riceva una garanzia accessoria pari ad almeno il 30% del proprio patrimonio netto, la SICAV potrà implementare una politica di stress test volta ad assicurare la regolare esecuzione di stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, in modo da valutare il rischio di liquidità della garanzia accessoria considerata.
- c) Le disposizioni delle precedenti lettere a) e b) saranno inoltre applicate a qualsiasi garanzia accessoria ricevuta dalla SICAV (o da uno dei suoi Comparti) nel quadro delle sue operazioni relative a strumenti derivati negoziati OTC (ai sensi e ai fini del presente documento).

- d) La SICAV applica i seguenti scarti di garanzia (e si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente politica, con conseguente aggiornamento del Prospetto):

Asset class	Criteri di ammissione	Haircut	Massimo per emittente
Liquidità (EUR, USD)	/	0% (quando la valuta è la Valuta di Riferimento del Comparto)	20%
		2% (quando la valuta è diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto)	
Titoli di Stato e sovranazionali in EUR/ USD / GBP / CHF/ JPY	Rating AAA/ AA-	2%	20%
	Rating A+ / BBB-	4%	20%
Azioni	Capitalizzazione di mercato > 500 mil. euro,	5%	20%
	max 2% della capitalizzazione di mercato per ISIN		
	Paesi ammessi: OCSE + Hong Kong		
ETF ammessi dall'UCITS	Indice Markit, obbligazioni / azioni	5%	20%
Titoli corporate in EUR/ USD / GBP / CHF/ JPY	Rating AAA/AA-	5%	20%
	Rating A+ / BBB-	8%	20%

La SICAV è gestita dal Consiglio di Amministrazione il quale ha la responsabilità complessiva della gestione e dell'amministrazione della SICAV, dei suoi Comparti e delle relative Classi e Sottoclassi di Azioni, dell'autorizzazione alla costituzione di Comparti, Classi e Sottoclassi, nonché della formulazione e del monitoraggio delle loro politiche di investimento e delle restrizioni all'investimento.

Per l'attuazione della politica di investimento di ciascun Comparto e la gestione dei rispettivi patrimoni, nonché per l'amministrazione e il marketing della SICAV, il Consiglio di Amministrazione ha nominato una società di gestione costituita ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010, Luxcellence Management Company S.A. (la “**Società di Gestione**”) per mezzo di un contratto di società di gestione (il “**Contratto di Società di Gestione**”).

In virtù di tale contratto, la Società di Gestione presta servizi collettivi di gestione del portafoglio ai sensi della Legge del 2010 e secondo quanto specificato nel Contratto di Società di Gestione, sotto la supervisione e il controllo generali del Consiglio di Amministrazione della SICAV.

Come disposto dall'Allegato II della Legge del 2010, tali servizi comprendono quanto segue:

- gestione del portafoglio,
- amministrazione,
- marketing.

La Società di Gestione è una *société anonyme* di diritto lussemburghese costituita in data 31 gennaio 1994 tramite atto notarile pubblicato sul Mémorial del 7 marzo 1994. L'atto notarile è stato depositato presso l'Ufficio del Registro del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo sotto il numero RCS B 46.546. Lo statuto della Società di Gestione è stato modificato in ultima data il 4 ottobre 2018.

Alla data del presente Prospetto, il capitale sociale ammonta a EUR 1.000.000.-.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è formato da:

- Carole Etienvre, Presidente,
- Grégory Cabanetos, Managing Director,
- Jean-Luc Jacquemin, Amministratore Indipendente,
- Aurélien Veil, Amministratore.

La Società di Gestione è una controllata al 100% di CACEIS S.A., la holding del Gruppo CACEIS, ed è parte del medesimo gruppo di CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo.

La Società di Gestione è autorizzata dalla e sotto la supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “**CSSF**”) ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010.

Il Contratto di Società di Gestione è stipulato per un periodo illimitato e può essere risolto da ciascuna delle parti con preavviso scritto di tre mesi o immediatamente tramite comunicazione scritta nelle circostanze previste dal contratto.

La Società di gestione può delegare determinati suoi obblighi a terzi. I terzi a cui siano state delegate tali funzioni da parte della Società di gestione verranno remunerati direttamente dalla SICAV, eccetto laddove diversamente stabilito di seguito.

La Società di Gestione agirà in ogni momento nel miglior interesse degli Azionisti e in base alle disposizioni della Legge del 2010, del Prospetto e dello Statuto.

Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge del 2010 e dal Contratto di Società di Gestione, la Società di Gestione può delegare le proprie funzioni e i propri compiti, in toto o in parte, a soggetti terzi, a condizione che mantenga la responsabilità ultima e la supervisione di detti delegati. La nomina di soggetti terzi è vincolata all'approvazione della SICAV e della CSSF.

La Società di Gestione può agire in veste di società di gestione di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto. I nomi di tali altri organismi di investimento collettivo sono disponibili su richiesta.

In remunerazione dei servizi prestati, la Società di Gestione riceverà una commissione annua variabile pari a un massimo dello 0,075%, applicabile per fasce, calcolata sul valore patrimoniale netto della SICAV e soggetta a un minimo di € 120.000 per l'intera SICAV, fatti salvi eventuali altri costi e commissioni spettanti alla Società di Gestione per servizi di registrazione all'estero. La remunerazione della Società di Gestione sarà a valere sul patrimonio della SICAV.

Politica di remunerazione

Ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e delle norme UCITS, la Società di Gestione ha definito e applica una politica e una prassi di remunerazione coerenti con una solida ed efficace gestione del rischio e promuove una gestione del rischio che non incoraggi l'assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio e lo Statuto.

La politica di remunerazione della Società di Gestione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, della SICAV e dei suoi investitori e prevede misure per la prevenzione dei conflitti di interessi.

Le componenti fisse e variabili della remunerazione totale sono opportunamente bilanciate e la componente fissa corrisponde a una porzione sufficientemente elevata della remunerazione totale da consentire la massima flessibilità sulle componenti variabili, ivi compresa la possibilità di non pagarle affatto.

Se del caso e nella misura applicabile, la performance viene valutata in un quadro pluriennale adeguato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori della SICAV gestita dalla Società di Gestione, al fine di assicurare che il processo di valutazione sia basato sulla performance a lungo termine della SICAV e sui suoi rischi di investimento e che l'effettivo pagamento delle componenti della remunerazione basate sulla performance sia distribuito nel medesimo periodo.

Per maggiori informazioni sulla politica di remunerazione della Società di Gestione consultare il sito web https://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf. Gli investitori della SICAV potranno ottenere una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione facendone richiesta alla Società di Gestione.

8 - DEPOSITARIO

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, avente sede in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo e iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al n. B 209.310 svolge l'attività di depositario della SICAV (il “**Depositario**”) in virtù di un contratto di deposito stipulato in data

30 luglio con effetto 30 agosto 2019 e successive modifiche (il “**Contratto di Deposito**”) e ai sensi delle disposizioni pertinenti delle leggi applicabili e delle norme UCITS.

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo è una filiale di CACEIS Bank, una *société anonyme* di diritto francese, avente sede legale in 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Francia, e iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese francese al n. 692 024 722 RCS Parigi.

CACEIS Bank è un istituto di credito autorizzato, sotto la supervisione della Banca Centrale Europea (“**BCE**”) e della *Autorité de contrôle prudentiel et de résolution* (“**ACPR**”). È inoltre autorizzata a esercitare, tramite la filiale lussemburghese, attività bancarie e di amministrazione in Lussemburgo.

Prevvia richiesta alla sede legale della SICAV, gli investitori possono consultare il Contratto di Deposito per meglio conoscere e comprendere le responsabilità e i compiti limitati del Depositario.

Il Depositario è incaricato della custodia e/o, a seconda del caso, della contabilità e della verifica della titolarità degli asset dei Comparti ed è tenuto al rispetto degli obblighi e dei doveri previsti dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. Nello specifico, il Depositario assicurerà un monitoraggio adeguato ed efficace dei flussi di liquidità della SICAV.

Nel rispetto delle norme UCITS, il Depositario dovrà:

- (i) assicurare che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione delle quote della SICAV si svolgano conformemente alle leggi nazionali applicabili e alle norme UCITS o allo Statuto;
- (ii) assicurare che il valore delle Azioni sia calcolato nel rispetto delle norme UCITS, dello Statuto e secondo le procedure stabilite dalle Direttive;
- (iii) mettere in atto le istruzioni della SICAV, salvo che queste siano in conflitto con le norme UCITS o lo Statuto;
- (iv) assicurare che nelle operazioni aventi a oggetto il patrimonio della SICAV eventuali compensi siano rimessi alla SICAV entro i consueti termini temporali; e
- (v) assicurare che il reddito della SICAV sia gestito nel rispetto delle norme UCITS e dello Statuto.

Il Depositario non può delegare nessuno dei propri obblighi e doveri di cui ai punti da (i) a (v) della presente clausola.

Conformemente alle disposizioni della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche, il Depositario può, in determinate circostanze, affidare in toto o in parte gli asset sotto la sua custodia e/o per cui tiene la contabilità a corrispondenti o depositari terzi nominati di volta in volta. La responsabilità del Depositario non sarà intaccata da eventuali deleghe, salvo quanto diversamente specificato, ma solo entro i limiti consentiti dalla legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.

Un elenco di tali corrispondenti/depositari terzi è disponibile sul sito web del Depositario (www.caceis.com, sezione “*veille réglementaire*”). Detto elenco viene aggiornato di volta in volta. Su richiesta, è possibile ottenere gratuitamente dal Depositario un elenco completo di tutti i corrispondenti/depositari terzi. Sono inoltre a disposizione degli investitori, sul sito web del Depositario sopra indicato o dietro richiesta, informazioni aggiornate sull’identità del Depositario, sui suoi doveri e sui possibili conflitti di interessi, sulle funzioni di custodia delegate dal Depositario e su eventuali conflitti di interessi correlati a tale delega. Diverse situazioni potrebbero dar luogo a conflitti di interessi, in particolare quando il Depositario delega le funzioni di custodia o svolge

anche altri incarichi per conto della SICAV, quali le funzioni di agente amministrativo e agente per la tenuta dei registri. Il Depositario stesso ha individuato tali situazioni e i conflitti di interessi ad esse associati. Al fine di proteggere gli interessi della SICAV e dei suoi Azionisti e rispettare le normative applicabili, il Depositario ha messo in atto una politica e delle procedure appositamente studiate per evitare le situazioni potenziali fonti di conflitti di interessi e monitorarle laddove dovessero crearsi, che consentano nello specifico di:

- (i) individuare e analizzare le potenziali fonti di conflitti di interessi;
- (ii) registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi in uno dei seguenti modi:
 - (iii) facendo affidamento sulle misure permanenti attuate per affrontare i conflitti di interessi, quali il mantenimento di personalità giuridiche distinte, la separazione dei compiti, la separazione delle linee di reporting, gli elenchi di insider per i membri dell'organico; o
 - (iv) applicando una gestione caso per caso al fine di (i) adottare le opportune misure preventive come: stendere un nuovo elenco di controllo, implementare una nuova muraglia cinese, assicurarsi che le operazioni si svolgano a condizioni di mercato e/o informare gli Azionisti interessati della SICAV, o (ii) rifiutarsi di svolgere l'attività che ha dato luogo al conflitto di interessi.

Il Depositario ha stabilito una separazione in termini di funzioni, gerarchia e/o contratti fra lo svolgimento delle sue funzioni di depositario di OICVM e lo svolgimento di altri incarichi per conto della SICAV, nello specifico le funzioni di agente amministrativo e agente per la tenuta dei registri.

La SICAV e il Depositario possono risolvere il Contratto di Deposito in qualsiasi momento con preavviso scritto di novanta (90) giorni. La SICAV può tuttavia rimuovere il Depositario dall'incarico solo se viene nominata una nuova banca depositaria entro due mesi per rilevare le funzioni e le responsabilità del Depositario. Dopo la rimozione, il Depositario manterrà le proprie funzioni e responsabilità per tutto il tempo necessario a trasferire l'intero patrimonio dei Comparti alla nuova banca depositaria.

Il Depositario non ha discrezionalità né doveri di consulenza in merito agli investimenti della SICAV. Il Depositario è un provider di servizi della SICAV e non è responsabile della redazione del presente Prospetto; pertanto, non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza delle informazioni ivi contenute o alla validità della struttura e degli investimenti della SICAV.

In remunerazione dei servizi resi, il Depositario riceverà una commissione annua variabile pari a un massimo dello 0,025%, applicabile per fasce, calcolata sul patrimonio netto medio della SICAV e pagabile ogni mese proporzionalmente al patrimonio di ciascun Comparto.

Oltre a tale commissione variabile, il Depositario addebiterà delle commissioni di transazione.

9 - AMMINISTRATORE E DOMICILIAZIONE

La Società di Gestione e la SICAV hanno stipulato un contratto per i servizi di amministrazione centrale (il "**Contratto per i Servizi di Amministrazione Centrale**") con CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo in data 30 luglio con effetto 30 agosto 2019 per un periodo illimitato.

In virtù di tale Contratto, CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo presterà alla SICAV, sotto la supervisione e la responsabilità della Società di Gestione, i servizi di Amministratore e Agente per

la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti (collettivamente l'“**Amministratore**”). In tale veste, l'Amministratore è responsabile delle funzioni amministrative richieste dalla Legge del 2010, dalla legge lussemburghese e dal regolamento della SICAV, quali la funzione di conservatore del registro, la funzione di calcolo del Valore Patrimoniale Netto e di contabilità e la funzione di comunicazione con i clienti.

La funzione di conservatore comprende tutti i compiti necessari alla tenuta del registro degli azionisti del Fondo, come le registrazioni, le modifiche o le cancellazioni necessarie a garantirne il regolare aggiornamento e la manutenzione. La ricezione e l'esecuzione degli ordini relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi di azioni e la distribuzione dei proventi (compresi i proventi delle liquidazioni) fanno parte della funzione di registrazione.

La funzione di calcolo del Valore Patrimoniale Netto e di contabilità è responsabile della corretta e completa registrazione delle transazioni per mantenere adeguatamente i libri e i registri del Fondo in conformità ai requisiti legali, normativi e contrattuali applicabili, nonché ai corrispondenti principi contabili. È inoltre responsabile del calcolo e della produzione del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto in conformità alla normativa vigente.

La funzione di comunicazione con i clienti comprende la produzione e la consegna dei documenti riservati destinati agli investitori.

Sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, l'Amministratore può delegare varie funzioni e attività ad altri soggetti che devono essere qualificati e competenti per eseguirli conformemente ai regolamenti in vigore.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, può esternalizzare, per lo svolgimento delle sue attività, le funzioni IT e operative connesse alle sue attività di Amministratore, in particolare le attività di conservatore del registro e agente per i trasferimenti, compresi i servizi agli azionisti e agli investitori, presso altre entità del gruppo CACEIS, situate in Europa o in paesi terzi, in particolare nel Regno Unito, in Canada e in Malesia. In tale contesto, CACEIS Bank, Luxembourg Branch può essere tenuta a trasferire al fornitore di servizi di esternalizzazione dati relativi all'investitore, quali nome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità, domicilio, numero fiscale, numero di documento d'identità (in caso di persone giuridiche: nome, data di creazione, sede centrale, forma giuridica, numeri di registrazione nel registro delle imprese e/o presso le autorità fiscali e persone legate all'entità giuridica quali investitori, beneficiari economici e rappresentanti), ecc. In conformità alla legge lussemburghese, CACEIS Bank, Luxembourg Branch è tenuta a comunicare un certo livello di informazioni sulle attività esternalizzate alla SICAV, che comunicherà tali informazioni agli investitori ove appropriato. Eventuali modifiche sostanziali alle informazioni contenute nel presente paragrafo saranno comunicate agli investitori prima della loro implementazione nella misura del possibile. L'elenco dei paesi in cui è ubicato il gruppo CACEIS è disponibile sul sito Internet www.caceis.com. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che questo elenco potrebbe cambiare nel tempo.

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo svolgerà inoltre le funzioni di agente domiciliatario della SICAV in virtù di un contratto di servizi di domiciliazione (il “**Contratto di Servizi di Domiciliazione**”) stipulato in data 30 luglio con effetto 30 agosto 2019 per un periodo illimitato.

In remunerazione dei servizi resi, l'Amministratore e Agente Domiciliatario CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo riceverà una commissione annua variabile pari a un massimo dello 0,060%, applicabile per fasce, calcolata sul patrimonio netto medio della SICAV e pagabile ogni mese proporzionalmente al patrimonio di ciascun Comparto.

Oltre a tale commissione variabile, CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo addebiterà delle commissioni di transazione.

10 - GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

La Società di Gestione, con il consenso della SICAV, ha stipulato un contratto di gestione degli investimenti (il “**Contratto di Gestione degli Investimenti**”) con Sumus Capital S.A. in data 30 luglio 2019 con effetto al 30 agosto 2019 per un periodo illimitato.

SUMUS CAPITAL S.A. è una società costituita a Ginevra (Svizzera) il 25 settembre 2015 n. CH-660.6.005.015-5, CH-660.6.005.015-5. con capitale sociale pari a CHF 1.500.000 e sede legale presso 11 rue de la Rôtisserie, CH-1204 Ginevra. La società è autorizzata a gestire portafogli di titoli e strumenti finanziari ed è disciplinata dalla FINMA.

In virtù del Contratto di Gestione degli Investimenti, il Gestore degli Investimenti è incaricato della gestione discrezionale dei portafogli dei Comparti della SICAV come specificato nella Parte B del Prospetto. Tale contratto può essere risolto da ciascuna delle parti previo avviso scritto di tre mesi.

In remunerazione dei servizi resi, il Gestore degli Investimenti riceverà una commissione di gestione degli investimenti come indicato nella Parte B del Prospetto.

Il Gestore degli Investimenti può nominare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, uno o più consulenti agli investimenti.

11- DISTRIBUTORE GLOBALE¹

La Società di Gestione, con il consenso della SICAV, ha stipulato un contratto di distribuzione globale (il “**Contratto di Distribuzione Globale**”) con SUMUS CAPITAL S.A. in data 30 luglio con effetto 30 agosto 2019 per un periodo illimitato.

In virtù del Contratto di Distribuzione Globale, il Distributore Globale è incaricato della distribuzione globale e del marketing delle Azioni dei Comparti.

SUMUS CAPITAL S.A. è una società costituita a Ginevra (Svizzera) il 25 settembre 2015 n. CH-660.6.005.015-5, CH-660.6.005.015-5. con capitale sociale pari a CHF 1.500.000 e sede legale presso 11 rue de la Rôtisserie, CH-1204 Ginevra. È autorizzata e disciplinata dalla FINMA.

Il Distributore Globale ha facoltà di nominare in qualsiasi momento dei sub-distributori che possono agire o meno in veste di intestatari (i “**Sub-Distributori**”) al fine di assistere il Distributore Globale nella distribuzione e nel collocamento delle Azioni della SICAV.

Il Distributore Globale e i Sub-Distributori svolgeranno attività di marketing, collocamento e vendita delle Azioni della SICAV. Interverranno nel rapporto fra gli investitori e la SICAV per la raccolta delle domande di sottoscrizione delle Azioni. Saranno autorizzati a ricevere domande di sottoscrizione e rimborso dagli investitori e dagli Azionisti per conto della SICAV e a offrire Azioni a un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile.

I Distributori trasmettono all'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti della SICAV tutte le domande di sottoscrizione e/o di rimborso delle Azioni.

Il Distributore Globale e i Sub-Distributori hanno inoltre diritto a ricevere ed effettuare pagamenti relativi a sottoscrizioni e rimborsi di Azioni.

Il Distributore Globale e/o i Sub-Distributori, nella misura in cui agiscono in veste di intestatari per conto degli investitori, saranno iscritti nel Registro degli Azionisti tenuto dalla SICAV al posto dei clienti che effettivamente investono nella SICAV. Un cliente che investa nella SICAV tramite il Distributore Globale o un Sub-Distributore può richiedere in qualsiasi momento il trasferimento della titolarità legale delle Azioni a suo nome; in tal caso il nome del cliente verrà iscritto nel Registro degli Azionisti previa ricezione di debite istruzioni da parte del Distributore Globale o del Sub-Distributore.

Gli investitori avranno comunque la possibilità di investire direttamente nella SICAV senza avvalersi del Distributore Globale e/o di un Sub-Distributore.

In remunerazione dei servizi resi, il Distributore Globale riceverà una commissione annua variabile (la “Commissione di Distribuzione Globale”) pari a un massimo dello 0,05%, calcolata sul patrimonio netto medio della SICAV e pagabile ogni trimestre proporzionalmente al patrimonio di ciascun Comparto.

Il Distributore Globale può stipulare contratti di sub-distribuzione per la nomina di Sub-Distributori a condizione che questi siano dei professionisti del settore finanziario e abbiano sede

¹ Solo per il mercato italiano, l'Agente di Pagamento ha facoltà di raccogliere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso e inoltrarle alla SICAV su base cumulativa a nome dell'Agente di Pagamento Locale e per conto degli investitori. In tal caso, le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della SICAV a nome dell'Agente di Pagamento Locale con la dicitura “per conto terzi” o dicitura analoga. Gli investitori concederanno il mandato all'Agente di Pagamento Locale tramite il Modulo di Sottoscrizione.

in uno Stato Membro dell'Unione Europea, nell'Area Economica Europea o in uno dei Paesi indicati nel Regolamento Granducale del 29 luglio 2008, il quale elenca i Paesi terzi che impongono requisiti equivalenti a quelli previsti dalla Legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e successive modifiche. I Sub-Distributori così nominati saranno menzionati nella relazione annuale e semiannuale della SICAV.

Per i servizi resi, i Sub-Distributori saranno remunerati tramite retrocessioni dedotte dalle commissioni di gestione degli investimenti sulla base delle sottoscrizioni nel Comparto in questione effettuate dagli investitori presentati dai singoli Sub-Distributori.

12 - AZIONI

La SICAV può emettere Azioni di Classi differenti in seno ai diversi Comparti che il Consiglio d'Amministrazione può decidere di costituire. All'interno di un Comparto, il Consiglio d'Amministrazione può stabilire di volta in volta delle Classi di Azioni che abbiano (i) una specifica politica di distribuzione, che legittimi o meno i titolari a ricevere distribuzioni, e/o (ii) una specifica struttura di commissioni di vendita e rimborso, e/o (iii) una specifica struttura di commissioni di gestione o consulenza, e/o (iv) una specifica struttura di commissioni di distribuzione, e/o (v) specifiche categorie di investitori autorizzati a sottoscrivere le varie Classi di Azioni, e/o (vi) una specifica valuta, e/o (vii) altre caratteristiche specifiche applicabili a una Classe.

La disponibilità di tali Classi di Azioni in ciascun Comparto sarà indicata nella Parte B del Prospetto per ciascun Comparto.

Ogni Comparto è responsabile solo per le passività attribuibili al Comparto stesso.

Le Azioni di qualsiasi Comparto possono essere emesse solo in forma nominativa. Ciò sarà indicato nelle informazioni specifiche relative a ogni Comparto contenute nella Parte B del Prospetto.

Le Azioni nominative saranno iscritte nel Registro degli Azionisti.

Il titolare di Azioni nominative riceverà una conferma scritta della propria partecipazione azionaria.

Tutte le Azioni devono essere interamente liberate, in denaro o in natura, sono prive di valore nominale e non prevedono diritti privilegiati o di prelazione. Ciascuna Azione della SICAV, a prescindere dal Comparto di appartenenza, dà diritto a un voto all'assemblea generale degli Azionisti, in conformità alle leggi del Granducato di Lussemburgo e allo Statuto.

Le frazioni di Azioni nominative possono essere emesse fino a un millesimo di Azione. Tali frazioni di Azioni non danno diritto di voto, ma danno il diritto di partecipare, su base proporzionale, ai risultati netti e ai proventi della liquidazione spettanti alle Azioni del Comparto interessato.

Ferme restando le restrizioni di seguito descritte, le Azioni di ogni Comparto, Classe e Sottoclasse sono liberamente trasferibili e danno diritto a partecipare equamente agli utili e ai proventi della liquidazione attribuibili a tale Comparto, Classe e Sottoclasse. Le Azioni, che devono essere interamente liberate e sono prive di valore nominale, non prevedono alcun diritto di prelazione o di opzione, e ciascuna Azione dà diritto a un voto alle assemblee generali degli Azionisti e a tutte le assemblee del rispettivo Comparto, Classe e/o Sottoclasse. Le frazioni di Azioni non danno alcun diritto di voto. Le Azioni rimborsate dalla SICAV vengono annullate.

Non esistono restrizioni al numero di Azioni che possono essere emesse. I diritti connessi alle Azioni sono quelli previsti dalla Legge del 1915 nella misura in cui tale legge non sia stata superata dalla Legge del 2010.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare una domanda di sottoscrizione in qualsiasi momento.

Azioni

Le Azioni possono essere detenute e trasferite tramite conti aperti presso sistemi di compensazione. I certificati relativi alle Azioni nominative saranno rilasciati solo su richiesta. Se un Azionista desidera che venga rilasciato più di un certificato azionario per le Azioni in suo possesso, gli verrà addebitato il costo dei certificati supplementari.

Il Registro degli Azionisti è custodito presso la sede legale dell'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti. La conferma della registrazione sarà inviata all'Azionista entro cinque giorni lavorativi bancari dal momento in cui sarà pervenuta adeguata conferma del pagamento della somma versata per l'emissione delle Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere frazioni di Azioni nominative fino a tre decimali, per le quali sarà rilasciata solo una conferma della registrazione.

Partecipazioni congiunte

Le Azioni possono essere detenute congiuntamente; tuttavia, la SICAV riconosce soltanto una persona quale avente diritto a esercitare i diritti attinenti a ciascuna delle Azioni della SICAV. Salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la persona avente diritto a esercitare tali diritti sarà la persona il cui nome appare per primo nel Modulo di Sottoscrizione.

In caso di offerta in Paesi diversi dal Granducato del Lussemburgo, un investitore che richieda la sottoscrizione, la conversione o il rimborso di Azioni della SICAV tramite agenti di pagamento potrebbe vedersi imputare anche le spese connesse all'attività svolta da tali agenti nella giurisdizione in cui viene fatta l'offerta.

Classi di azioni con copertura valutaria

Laddove una Classe di azioni è definita e designata come coperta ("**H**"), l'intenzione è quella di coprire sistematicamente (i) il valore patrimoniale netto nella valuta di riferimento del Comparto in questione attribuibile alle Classi di azioni coperte contro la valuta di riferimento delle Classi di azioni coperte ("**Copertura del NAV**") o (ii) l'esposizione valutaria di alcuni attivi del Comparto in questione nella valuta di riferimento delle Classi di azioni con copertura valutaria ("**Copertura di portafoglio**").

L'accordo di copertura relativo alle Classi di azioni con copertura valutaria è una Copertura del NAV: mira a ridurre al minimo gli effetti delle oscillazioni del cambio fra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta delle Classi di azioni coperte. Viene generalmente utilizzato quando la maggior parte delle posizioni in portafoglio è denominata nella valuta di riferimento del Comparto o coperta contro la stessa. Laddove si opta per questa forma di copertura, la valuta di riferimento del Comparto viene sistematicamente coperta contro la valuta delle Classi di azioni coperte. L'Azionista che investe in tali Classi di azioni coperte consegue un extra rendimento o un'extra perdita simile a quello/a delle Azioni emesse nella valuta di riferimento del Comparto.

Di norma si implementerà tale copertura tramite diverse tecniche, fra cui la stipula di contratti di cambio a termine Over-The-Counter ("**OTC**") e swap su valute. Qualora la valuta sottostante non sia liquida o sia strettamente correlata a un'altra valuta, è possibile ricorrere alla copertura indiretta

(proxy hedging). I costi e le spese per le operazioni di copertura valutaria saranno addebitati proporzionalmente a tutte le Classi di azioni coperte emesse dal Comparto denominate nella medesima valuta.

Alcune posizioni potrebbero avere una copertura eccessiva o insufficiente a causa di fattori che esulano dal controllo del Gestore degli Investimenti. Tuttavia, le coperture eccessive non supereranno il 105% del valore patrimoniale netto delle Classi di azioni coperte e le coperture insufficienti non saranno inferiori al 95% del valore patrimoniale netto delle Classi di azioni coperte.

Le posizioni coperte saranno monitorate al fine di assicurare che le coperture insufficienti non scendano al di sotto del livello stabilito e non siano portate a nuovo di mese in mese, e che le coperture eccessive significativamente superiori al 100% non siano portate a nuovo di mese in mese.

Si rammenta agli investitori che le prassi di copertura valutaria non possono garantire coperture precise. Inoltre, non è possibile garantire che la copertura funzioni perfettamente. Gli investitori nelle Classi di azioni coperte possono essere esposti a valute diverse dalla valuta delle rispettive Classi di azioni.

Le Classi di azioni coperte si distinguono per il termine “H” che compare dopo l’indicazione della valuta di denominazione della Classe di azioni nell’elenco completo delle Classi di azioni disponibili che può essere richiesto presso la sede legale della SICAV o della Società di Gestione in Lussemburgo. Tali Classi di azioni coperte sono inoltre indicate nella Parte B del Prospetto e sul sito web della Società di Gestione all’indirizzo www.luxcellence.com.

13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto (di seguito “**Valore Patrimoniale Netto**”) per Azione di ogni Comparto, Classe e Sottoclasse viene calcolato sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni Classe di un Comparto si calcola dividendo le attività della SICAV corrispondenti a tale Classe meno la quota di passività attribuibile alla medesima Classe per il numero di Azioni di tale Classe in circolazione nel Giorno di Valutazione considerato e arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al centesimo più prossimo o all’unità più prossima della relativa valuta di riferimento, salvo diversamente indicato nella sezione specifica del Comparto in questione. Al fine di fugare ogni dubbio, l’unità di una valuta di riferimento è l’unità più piccola di tale valuta (ad es. se la valuta di riferimento è l’Euro, l’unità è il centesimo).

Qualora, dal momento di determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Giorno di Valutazione considerato (come di seguito definito), vi sia stato un cambiamento rilevante delle quotazioni nei mercati in cui sia negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili al Comparto stesso, per salvaguardare gli interessi degli Azionisti e della SICAV, la SICAV potrà annullare la prima valutazione ed effettuarne una seconda. Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evase sulla base di questa seconda valutazione.

La percentuale del Valore Patrimoniale Netto complessivo di ogni Sottoclasse di Azioni in seno a una Classe è stabilita dal rapporto fra le Azioni emesse di ogni Sottoclasse di quella Classe e il

numero complessivo di Azioni emesse nella medesima Classe, e sarà rettificato di volta in volta in base alle distribuzioni effettuate, nonché alle emissioni, alle conversioni e ai rimborsi di Azioni come segue:

- (1) ogni qualvolta viene effettuata una distribuzione (ai sensi del successivo capitolo "**Politica di distribuzione**"), il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Sottoclasse A si riduce dell'importo della distribuzione (e si riduce di conseguenza la percentuale del Valore Patrimoniale Netto attribuito a dette Azioni), mentre il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Sottoclasse B cap rimane invariato (e aumenta di conseguenza la percentuale del Valore Patrimoniale Netto attribuito a dette Azioni);
- (2) ogni qualvolta vengono emesse, convertite o rimborsate delle Azioni, il Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Sottoclasse in seno alla relativa Classe azionaria aumenta o si riduce dell'importo ricevuto o versato.

Attività della SICAV

Le attività della SICAV comprendono:

- tutte le disponibilità di cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi dovuti ma non ancora incassati e gli interessi maturati su detti depositi fino al Giorno di Valutazione;
- tutti gli effetti e le cambiali a vista nonché i crediti da riscuotere (ivi compresi i proventi delle vendite di titoli non ancora incassati);
- tutti i titoli, le quote, le azioni, i titoli di debito, i diritti di opzione o di sottoscrizione e gli altri investimenti e strumenti finanziari detenuti dalla SICAV;
- tutti i dividendi e i proventi delle distribuzioni che la SICAV debba ricevere in contanti o in titoli e di cui la SICAV sia a conoscenza;
- tutti gli interessi dovuti ma non ancora percepiti e gli interessi maturati fino al Giorno di Valutazione sugli strumenti finanziari o sugli altri titoli fruttiferi di proprietà della SICAV, a meno che tali interessi non siano compresi nella quota capitale di detti titoli;
- le spese di costituzione della SICAV, nella misura in cui le stesse non siano state ammortizzate; e
- tutte le altre attività di qualsiasi tipo, ivi compresi i risconti attivi.

Valutazione delle attività della SICAV

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni dei vari Comparti è calcolato nel giorno specificato per ciascun Comparto nella Parte B del Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**") sulla base del valore degli investimenti sottostanti del Comparto interessato, calcolato nel modo seguente:

- il valore delle liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali a vista, nonché dei crediti da riscuotere, dei risconti attivi, dei dividendi e degli interessi deliberati o dovuti ma non ancora incassati sarà costituito dal valore nominale degli stessi, a meno che non risulti improbabile che tale valore possa essere incassato. In tal caso, il valore di dette attività sarà determinato deducendo gli importi che la SICAV riterrà adeguati per rifletterne il valore reale;
- la valutazione dei titoli quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati in un altro Mercato Regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico si basa sull'ultima

quotazione nota in Lussemburgo nel Giorno di Valutazione ovvero, se detto titolo è negoziato in più mercati, sull'ultimo prezzo noto sul mercato considerato il mercato principale per la negoziazione di tale titolo. Se l'ultimo prezzo noto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede;

- i titoli non quotati in una borsa valori né scambiati in altri Mercati Regolamentati saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede;
- il valore di liquidazione dei contratti future, a pronti, a termine o di opzione non scambiati in una borsa valori o in un Altro Mercato Regolamentato, è il loro valore netto di liquidazione determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione applicati in modo coerente a tutte le tipologie di contratto. Il valore di liquidazione dei contratti future, a pronti, a termine o di opzione scambiati in una borsa valori o in un Altro Mercato Regolamentato si baserà sugli ultimi prezzi di regolamento disponibili per questi contratti sulle borse valori e sui Mercati Regolamentati in cui la SICAV scambia detti contratti, a condizione che, se un contratto future, a pronti, a termine o di opzione non può essere liquidato il giorno in cui vengono determinate le attività nette ad esso attribuibili, la base per determinare il valore di liquidazione di tale contratto sia il valore che il Consiglio di Amministrazione riterrà equo e ragionevole. Gli swap saranno valutati al loro valore di mercato;
- le attività e le passività denominate in una valuta diversa dall'Euro saranno convertite in Euro sulla base del tasso di cambio in vigore il giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in questione; e
- le quote di altri OICVM o OIC (ivi comprese le Azioni emesse da un Comparto della SICAV e detenute da un altro Comparto) sono valutate sulla base dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile.

I proventi netti derivanti dall'emissione di Azioni di ciascun Comparto sono investiti nel portafoglio titoli che costituisce tale Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione manterrà per ciascun Comparto un portafoglio distinto di attività. Ciascun portafoglio di attività sarà investito a esclusivo vantaggio del relativo Comparto.

Per quanto riguarda le relazioni tra gli Azionisti e tra gli Azionisti e i soggetti terzi, ciascun Comparto sarà considerato un'entità separata e sarà responsabile esclusivamente per le passività attribuibili a tale Comparto.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella Valuta di Riferimento di una Classe di Azioni o di un Comparto sarà convertito nella Valuta di Riferimento di tale Classe di Azioni o Comparto al tasso di cambio vigente in Lussemburgo nel rispettivo Giorno di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, può autorizzare l'uso di altri metodi di valutazione, qualora ritenga che possano riflettere meglio il valore equo delle attività.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle Azioni di ciascun Comparto possono essere ottenuti durante l'orario lavorativo presso la sede legale della SICAV e saranno pubblicati nei quotidiani indicati per ciascun Comparto nella Parte B del Prospetto, a seconda dei casi.

Passività della SICAV

Ogni Comparto è responsabile solo per le passività attribuibili al Comparto stesso.

Le passività della SICAV comprendono:

- tutti i prestiti, gli effetti maturati e i debiti;
- tutti gli impegni noti, esigibili o meno, ivi compresi gli impegni contrattuali esigibili relativi a pagamenti in denaro o in natura (ivi compresi gli importi dei dividendi deliberati dalla SICAV ma non ancora pagati);
- tutte le riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite per far fronte a eventuali perdite su alcuni investimenti della SICAV;
- ogni altro impegno della SICAV, a eccezione di quelli rappresentati da risorse proprie della SICAV stessa. Per valutare l'importo di dette passività, la SICAV deve prendere in considerazione tutti i costi a carico della stessa, tra cui:
 - la remunerazione degli Amministratori² (se del caso) e il rimborso a tutti gli Amministratori delle ragionevoli spese di viaggio, vitto, alloggio e di altra natura connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, o di comitati dello stesso, o alle assemblee generali degli Azionisti della SICAV;
 - gli onorari e le spese di commercialisti, avvocati e altri consulenti professionali della SICAV;
 - i costi di revisione dei bilanci annuali della SICAV;
 - le commissioni e/o le spese dovute alla Società di Gestione (ivi compresa la commissione di società di gestione, i costi connessi alla gestione del rischio e al monitoraggio della conformità degli investimenti, i costi connessi alla produzione e all'aggiornamento dei KID come specificato nel Contratto di Società di Gestione), al Gestore degli Investimenti, al Depositario (ivi compresi eventuali corrispondenti (sistema di compensazione o banca) del Depositario a cui venga affidata la custodia delle attività della SICAV), all'Agente Domiciliatario e a qualunque altro agente della SICAV, nonché all'agente/agli agenti di vendita e ai Distributori e/o agli Intestatari, secondo quanto previsto nei rispettivi contratti stipulati con la SICAV; le commissioni e le spese di tutti gli (eventuali) agenti di pagamento, rappresentanti e agenti per la quotazione della SICAV;
 - tutte le tasse, le imposte societarie e gli oneri governativi dovuti dalla SICAV in Lussemburgo o altrove;
 - i costi di stampa, traduzione (se necessario), pubblicazione e distribuzione della relazione e del bilancio semestrale, della relazione e del bilancio annuale certificato, di tutti i prospetti e di qualunque altro materiale la cui pubblicazione sia richiesta per legge, nonché le spese di pubblicazione dei prezzi sulla stampa finanziaria;
 - gli oneri e le spese connessi alla registrazione (e al mantenimento della registrazione) della SICAV presso le agenzie governative o le borse valori per consentire la vendita o la negoziazione delle Azioni, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le commissioni spettanti alla Società di Gestione per i servizi di registrazione all'estero, la preparazione, la

² Indipendentemente dal fatto che tali Amministratori siano indipendenti o meno, come compenso per i loro servizi alla SICAV, subordinatamente (i) all'approvazione o alla ratifica di tale remunerazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti della SICAV e (ii) alle condizioni di pagamento concordate per consentire, se del caso, il pagamento di tale remunerazione a intervalli regolari durante l'esercizio finanziario in corso, nel rispetto degli interessi degli azionisti.

traduzione, la stampa e il deposito di prospetti o materiale analogo destinati a una particolare giurisdizione;

- le commissioni e le spese relative al marketing e alla distribuzione delle Azioni della SICAV;
- le spese di intermediazione, le commissioni, le spese e gli oneri fiscali o governativi relativi o attinenti all'acquisizione, alla detenzione o alla vendita di un qualsiasi asset della SICAV o in altro modo connessi alla sua attività;
- le spese e gli oneri fiscali e governativi relativi all'acquisto, alla vendita, all'emissione, alla cessione, al rimborso o alla conversione delle Azioni della SICAV e agli aumenti del capitale sociale della SICAV, nonché al pagamento dei dividendi o ad altre distribuzioni;
- qualunque interesse, commissione o spesa pagabile su prestiti contratti dalla SICAV;
- tutte le spese relative alle assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio, nonché i costi di preparazione, stampa, divulgazione e, se così stabilito, di pubblicazione di avvisi e circolari destinati agli Azionisti;
- le spese di stampa dei certificati in forma nominativa e delle cedole;
- tutte le altre spese amministrative.

Ogni Azione della SICAV che sta per essere rimborsata viene considerata un'Azione in emissione fino alla chiusura delle attività del Giorno di Valutazione applicabile e il prezzo di tale Azione, da quel momento fino alla riscossione del prezzo di rimborso, è considerato una passività della SICAV. Ogni Azione si considera emessa alla chiusura delle attività del Giorno di Valutazione in cui ne è stato stabilito il prezzo di vendita. Prima di essere riscosso dalla SICAV, il prezzo di vendita viene considerato un importo dovuto alla SICAV.

<p style="text-align: center;">14 - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO E DELL'EMISSIONE, DEL RIMBORSO E DELLA CONVERSIONE DI AZIONI</p>
--

La SICAV può sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di uno o più Comparti, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni nei seguenti casi:

- a) per qualsiasi periodo in cui un mercato o una borsa valori, che è il mercato o la borsa valori principale in cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti della SICAV in un determinato momento, è chiuso, tranne in caso di normali festività, o durante il quale le negoziazioni sono soggette a restrizioni importanti o sospese;
- b) in presenza di una situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o di una causa di forza maggiore che esula dalla responsabilità o dal controllo della SICAV e rende impraticabile la vendita delle sue attività attraverso i normali canali senza ledere gravemente gli interessi degli Azionisti;
- c) in caso di guasto o interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il valore di un qualsiasi investimento della SICAV o i prezzi correnti su un mercato o una borsa valori;
- d) qualora delle limitazioni agli scambi o ai movimenti di capitale impediscano l'esecuzione di operazioni per conto della SICAV o nel caso in cui le operazioni di acquisto o vendita delle attività della SICAV non siano realizzabili a normali tassi di cambio;
- e) qualora, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di un investimento della SICAV attribuibili al Comparto non possano essere accertati tempestivamente o accuratamente;
- f) in caso di notifica o di pubblicazione (i) dell'avviso di convocazione di un'assemblea generale degli Azionisti chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della SICAV, ovvero di un avviso agli Azionisti relativo alla decisione del Consiglio di

Amministrazione di liquidare uno o più Comparti, o (ii) nella misura in cui la sospensione sia giustificata dalla necessità di tutelare gli Azionisti, di un avviso agli Azionisti relativo alla decisione del Consiglio di Amministrazione di fondere uno o più Comparti.

- g) su decisione del Consiglio di Amministrazione, al momento della convocazione dell'assemblea nel corso della quale sarà proposta la liquidazione della SICAV;
- h) in presenza di circostanze eccezionali che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, rendono impraticabile o non equa nei confronti degli Azionisti la negoziazione delle Azioni di un Comparto della SICAV;
- i) quando il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per quota o azione di una parte sostanziale degli organismi di investimento collettivo in cui la SICAV investe viene sospeso e questa sospensione ha una ripercussione significativa sul Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto;
- j) nel caso di un Comparto Feeder, nello stesso periodo di tempo in cui il rispettivo OICVM Master sospenda temporaneamente il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote o azioni, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti.

In tal caso, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione in corso saranno negoziate sulla base del Valore Patrimoniale Netto così calcolato.

In circostanze eccezionali che possono avere ripercussioni negative sugli interessi degli Azionisti oppure in caso di ricezione di massicce richieste di rimborso relativamente a un Comparto, il Consiglio di Amministrazione della SICAV si riserva il diritto di determinare il prezzo delle Azioni solo dopo avere eseguito, non appena possibile, le necessarie vendite di attività per conto del Comparto in questione.

In particolare, se a una data specifica le richieste di rimborso o di conversione si riferiscono a più del 10% del valore patrimoniale netto del Comparto, la SICAV può decidere di differire l'elaborazione di quella parte delle azioni presentate per il riscatto o la conversione, che eccede il 10% del valore patrimoniale netto del Comparto, fino al Giorno di Valutazione successivo. In tal caso, le domande di rimborso o conversione in sospeso saranno ridotte proporzionalmente e in tale data le domande di rimborso o conversione di cui è stato posticipato il pagamento avranno priorità sulle domande pervenute successivamente. Poiché il prezzo di rimborso o di conversione varia in base all'andamento del Valore Patrimoniale Netto, l'importo percepito dall'Azionista al momento del rimborso o della conversione può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione pagato.

I sottoscrittori e gli Azionisti che hanno presentato domanda di rimborso e conversione saranno informati della sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

Se opportuno, la sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto sarà pubblicata dalla SICAV e sarà notificata agli Azionisti che intendano richiedere alla SICAV la sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle loro Azioni nel momento in cui presentano la domanda scritta di sottoscrizione, rimborso o conversione.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese possono essere ritirate tramite comunicazione scritta, purché la SICAV riceva tale comunicazione prima del termine della sospensione.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno prese in considerazione il primo Giorno di Valutazione dopo la fine della sospensione.

15 - PROCEDURE DI EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE AZIONI³

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere Azioni di ciascun Comparto in qualunque giorno che sia un Giorno di Valutazione per il Comparto interessato.

La SICAV richiama l'attenzione sul fatto che un investitore potrà esercitare i propri diritti pienamente e in modo diretto nei confronti della SICAV, con particolare riferimento al diritto di partecipare alle assemblee generali degli Azionisti, solo se l'investitore figura a proprio nome nel Registro degli Azionisti tenuto dall'Amministratore. Qualora si investa nella SICAV tramite un intermediario che investa a nome proprio ma per conto dell'investitore, (i) non sempre quest'ultimo potrà esercitare direttamente tutti i diritti spettanti agli Azionisti nei confronti della SICAV. e (ii) i diritti degli investitori di indennizzo in caso di errori del valore patrimoniale netto ("NAV")/mancata conformità alle norme d'investimento applicabili a un Comparto/altri errori a livello della SICAV ai sensi della Circolare CSSF 24/856 potrebbero essere influenzati ed esercitabili solo indirettamente. Gli Azionisti devono rivolgersi al proprio consulente professionale o intermediario per ottenere consulenza in merito ai propri diritti nella SICAV.

Sottoscrizione e procedura di pagamento

Dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale di una Classe di Azioni o di un Comparto (come stabilito nella Parte B del Prospetto), se previsto, il prezzo di sottoscrizione per Azione di tale Classe di Azioni o Comparto (il "**Prezzo di Sottoscrizione**") corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione totale. Il Prezzo di Sottoscrizione è disponibile per consultazione presso la sede legale della SICAV.

Le sottoscrizioni in qualsiasi Classe di Azioni o in qualsiasi Comparto possono essere soggette a un investimento minimo e/o a una partecipazione minima, a seconda dei casi, come indicato nella Parte B del Prospetto.

Agli investitori le cui richieste siano accettate saranno assegnate Azioni emesse sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione stabilito nel Giorno di Valutazione (come definito nella presente Parte A al capitolo "**Determinazione del Valore Patrimoniale Netto**") dopo il ricevimento del modulo di sottoscrizione, a condizione che la richiesta sia pervenuta alla SICAV entro il relativo termine indicato nella Parte B del Prospetto. Le richieste pervenute alla SICAV oltre il termine stabilito saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Agli investitori può essere richiesto di compilare una domanda di sottoscrizione di Azioni o altro documento previsto dalla SICAV, in cui sia indicato che l'acquirente non è una US Person né un suo intestatario. I moduli di sottoscrizione contenenti tale dichiarazione sono disponibili presso il Fondo.

I pagamenti relativi alle Azioni dovranno essere effettuati nella Valuta di Riferimento della Classe di Azioni o del Comparto in questione.

I pagamenti delle sottoscrizioni devono essere effettuati entro i termini indicati per ciascun Comparto nella Parte B del Prospetto.

³ Per quanto riguarda l'offerta al di fuori del Lussemburgo, un investitore che richieda la sottoscrizione, la conversione o il rimborso di Azioni della SICAV tramite intermediari autorizzati potrebbe vedersi addebitare i costi di tali agenti nella giurisdizione in cui viene effettuata l'offerta.

Gli importi relativi alle sottoscrizioni sono esigibili nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato e devono essere versati sull'apposito conto del Depositario secondo le istruzioni di pagamento specificate nel Modulo di Sottoscrizione. Saranno accettate domande in ogni altra valuta principale liberamente convertibile; in tal caso i costi di conversione valutaria saranno a carico dei sottoscrittori interessati.

La SICAV può accettare di emettere Azioni quale corrispettivo per un contributo in natura di attività ammesse, conformemente alle condizioni previste dalla legge lussemburghese, segnatamente l'obbligo di consegnare una relazione di valutazione dei Revisori della SICAV e a condizione che tali attività siano conformi alla politica di investimento e alle restrizioni del relativo Comparto. Ogni spesa sostenuta rispetto a un contributo in natura è a carico degli Azionisti interessati.

L'emissione di Azioni di un Comparto sarà sospesa ogni qual volta la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di tale Comparto viene sospesa (si veda il capitolo **“Temporanea sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, dell'emissione, del rimborso e della conversione di Azioni”**).

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di: (i) accettare o rifiutare integralmente o parzialmente le domande per qualunque motivo; (ii) limitare la distribuzione delle Azioni di un dato Comparto, Classe e/o Sottoclasse a determinati Paesi; e (iii) rimborsare le Azioni detenute da soggetti non autorizzati all'acquisto o al possesso delle Azioni della SICAV.

Ai sensi della Legge del 2010, è vietata l'emissione di azioni:

- (i) durante il periodo in cui la SICAV non ha un Depositario; e
- (ii) nel caso in cui il Depositario sia posto in liquidazione o dichiarato fallito o richieda un concordato con i creditori, una sospensione dei pagamenti o una gestione controllata o sia oggetto di analogo procedimento.

Protezione contro le pratiche di late trading e market timing

La SICAV o, in sua vece, l'Agente garantisce che le pratiche di late trading e market timing saranno eliminate rispetto alla distribuzione delle Azioni della SICAV. I termini massimi menzionati ai paragrafi “Sottoscrizioni”, “Rimborsi” e “Conversioni” relativi a ciascun Comparto riportati nella Parte B del Prospetto saranno osservati rigorosamente. Al momento della domanda di sottoscrizione gli investitori non conoscono il Valore Patrimoniale Netto per Azione.

16 - RIMBORSO DI AZIONI

La SICAV è tenuta a rimborsare le Azioni agli Azionisti nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni contemplate nello Statuto della SICAV e in qualunque legge applicabile.

Gli Azionisti possono richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie Azioni. L'Azionista che desideri il rimborso di tutte o parte delle Azioni detenute deve presentare la relativa richiesta a mezzo telefax o comunque per iscritto a CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti, all'indirizzo 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Le domande di rimborso devono indicare il Comparto, la Classe, la Sottoclasse (secondo il caso), il numero delle Azioni da rimborsare, il numero di conto dell'Azionista e se tali Azioni sono state emesse con o senza un certificato azionario; devono inoltre indicare il nome sotto il quale sono registrate e i dati relativi alla persona a cui deve essere effettuato il pagamento. La domanda deve recare anche il numero di telefax o l'indirizzo telegrafico (se esistente) del richiedente. Dopo la

presentazione della domanda l'Azionista deve inviare immediatamente all'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti il(i) relativo(i) certificato(i), salvo il caso in cui le Azioni siano state emesse senza certificati, unitamente al modulo di cessione debitamente compilato sul retro. La spedizione dei certificati azionari alla SICAV ai fini del rimborso delle Azioni sarà a rischio degli Azionisti.

Gli Azionisti devono procedere con cura e hanno la responsabilità di far pervenire i certificati relativi alle Azioni da rimborsare in forma idonea presso la sede legale della SICAV.

Gli Azionisti le cui richieste di rimborso siano accettate otterranno il rimborso delle rispettive Azioni in qualsiasi Giorno di Valutazione, a condizione che la richiesta sia pervenuta alla SICAV entro il termine indicato nella Parte B del Prospetto. Le richieste pervenute alla SICAV oltre il termine stabilito saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Le Azioni saranno rimborsate a un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni o del Comparto in questione, calcolato il primo Giorno di Valutazione successivo alla ricezione della richiesta di rimborso, eventualmente al netto di una commissione di rimborso, come indicato nella Parte B del Prospetto, a seconda dei casi.

Il prezzo di rimborso sarà versato entro i termini indicati per ciascun Comparto nella Parte B del Prospetto. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto indicato dall'Azionista, a spese e a rischio dell'Azionista stesso. Il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato nella Valuta di Riferimento della classe di Azioni o del Comparto in questione. Il prezzo di rimborso può essere maggiore o minore del prezzo pagato al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione e con il consenso dell'Azionista in questione, la SICAV può inoltre stabilire di pagare in natura il prezzo di rimborso, assegnando all'Azionista asset del rispettivo Comparto. Siffatto rimborso avverrà al Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe del Comparto di cui l'Azionista ha richiesto il rimborso. La natura e il tipo di asset da trasferire saranno stabiliti in modo equo e ragionevole e senza compromettere gli interessi degli altri Azionisti. Tale valutazione può essere confermata da un'apposita comunicazione del Revisore Contabile ove previsto dalle leggi lussemburghesi. Tutti i costi relativi a tale trasferimento in natura saranno a carico dell'Azionista interessato.

Il rimborso delle Azioni di un Comparto sarà sospeso qualora la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di quel Comparto sia sospesa (si veda il capitolo **“Temporanea sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione di Azioni”**).

Qualora, in conseguenza di una richiesta di rimborso, l'investimento detenuto da un Azionista in relazione a una Classe di Azioni o a un Comparto scenda al di sotto dell'ammontare minimo eventualmente indicato nella Parte B del Prospetto, la SICAV potrà considerare tale richiesta come una richiesta di rimborso dell'intero pacchetto di tale Azionista nella Classe di Azioni o nel Comparto in questione.

Inoltre, se in un Giorno di Valutazione le richieste di rimborso ai sensi dell'Articolo 8 e le richieste di conversione ai sensi dell'Articolo 9 dello Statuto riguardassero più del 10% del patrimonio netto di uno specifico Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di rimandare in tutto o in parte tali richieste di rimborso o di conversione, in modo proporzionale, per il periodo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno nel migliore interesse del Comparto. Nei Giorni di Valutazione di tale periodo, tali richieste di rimborso e di conversione avranno priorità rispetto alle richieste successive.

In circostanze eccezionali, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, in caso di insolvenza o di ritardo da parte di banche o altre entità nei pagamenti spettanti a un Comparto, la SICAV potrà a sua volta posticipare, in toto o in parte, i pagamenti agli Azionisti che richiedano il rimborso di Azioni del Comparto in questione. Il diritto a ottenere il rimborso è subordinato alla presenza di disponibilità liquide nel Comparto in misura sufficiente a onorare gli impegni di rimborso.

La SICAV può inoltre posticipare il pagamento dei proventi del rimborso di Azioni di un Comparto qualora la raccolta dei fondi necessari al pagamento di tali rimborsi, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, dovesse risultare eccessivamente onerosa per tale Comparto. Il pagamento potrà essere posticipato fino alla cessazione delle circostanze eccezionali e il rimborso potrà essere effettuato al Valore Patrimoniale Netto per Azione prevalente in quel momento.

Qualora il valore del patrimonio netto di qualsiasi Classe o Comparto in un determinato Giorno di Valutazione scenda al di sotto di un importo considerato dal Consiglio di Amministrazione quale soglia minima per la gestione efficiente di tale Classe o Comparto, o in caso di un cambiamento significativo della situazione politica o economica, ovvero al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, decidere di rimborsare tutte, ma non meno di tutte, le Azioni di tale Classe o Comparto in circolazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di tale Classe o Comparto (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale deliberazione acquisti efficacia.

La SICAV dovrà inviare un avviso di rimborso a tutti i titolari delle Azioni da rimborsare con almeno 30 giorni di preavviso. I proventi derivanti dal rimborso di Azioni non consegnati alla data del rimborso forzoso da parte della SICAV potranno essere custoditi presso il Depositario (come di seguito definito) per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di tale rimborso forzoso; decorso tale termine, i proventi saranno depositati presso la *Caisse de Consignation*. Inoltre, se il patrimonio netto di un Comparto non raggiunge il predetto livello al quale il Consiglio di Amministrazione ritenga possibile la sua gestione, ovvero scende al di sotto di tale livello, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di un Comparto o di una Classe con uno o più altri Comparti o Classi della SICAV, con le modalità indicate nel capitolo “**Scioglimento e liquidazione**”.

L'Articolo 10 dello Statuto autorizza la SICAV a rimborsare forzosamente le Azioni detenute da una US Person.

La SICAV avrà il diritto di rimborsare forzosamente, senza preavviso, qualsiasi pacchetto di Azioni detenuto da un soggetto:

- che, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, violi o contravvenga a qualsiasi legge, normativa o obbligo applicabile in qualsivoglia giurisdizione;
- qualora tale rimborso, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, sia necessario o auspicabile ai fini della conformità a qualsiasi legge, normativa o requisito applicabile in qualsivoglia giurisdizione da parte della SICAV o dei suoi fornitori di servizi;
- che (per motivi diversi dalla perdita di valore della propria partecipazione) detenga Azioni di valore inferiore all'investimento minimo indicato nella scheda del Comparto in questione;
- qualora, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, la SICAV, uno o più Comparti o i rispettivi fornitori di servizi rischino di perdere il proprio status privilegiato nei confronti di qualsiasi autorità di vigilanza in qualsivoglia giurisdizione, ovvero l'offerta di Azioni rischi di essere assoggettata a obblighi di autorizzazione, validazione, approvazione o registrazione ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile in qualsiasi giurisdizione ai quali diversamente non sarebbe stata soggetta;

- qualora, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, tale partecipazione possa avere ripercussioni negative sullo status fiscale della SICAV o di uno o più Comparti in qualsiasi giurisdizione che diversamente sarebbero state evitate;
- qualora tale partecipazione possa risultare dannosa per le attività o lesiva della reputazione della SICAV, di uno o più Comparti, del Gestore degli Investimenti, dei fornitori di servizi della SICAV o di loro collegate.

Ai sensi della Legge del 2010, è vietato il rimborso di azioni:

- (i) durante il periodo in cui la SICAV non ha un Depositario; e
- (ii) nel caso in cui il Depositario sia posto in liquidazione o dichiarato fallito o richieda un concordato con i creditori, una sospensione dei pagamenti o una gestione controllata o sia oggetto di analogo procedimento.

Protezione contro le pratiche di late trading e market timing

La SICAV o, in sua vece, l'Agente garantisce che le pratiche di late trading e market timing saranno eliminate rispetto alla distribuzione delle Azioni della SICAV. I termini massimi menzionati ai paragrafi "Sottoscrizioni", "Rimborsi" e "Conversioni" relativi a ciascun Comparto riportati nella Parte B del Prospetto saranno osservati rigorosamente. Al momento della domanda di rimborso gli investitori non conoscono il Valore Patrimoniale Netto per Azione.

17 - TRASFERIMENTO E CONVERSIONE DI AZIONI

Trasferimento di Azioni

Il trasferimento di Azioni nominative può essere effettuato generalmente mediante consegna all'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti di uno strumento di trasferimento in debita forma unitamente al(i) relativo(i) certificato(i) azionario(i) (se emesso(i)). Al ricevimento della domanda di trasferimento, l'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti può, dopo avere accertato l'avallo(i), richiedere che la(e) firma(e) sia(no) garantita(e) da una banca, un agente di cambio o un pubblico notaio autorizzati. Si invitano gli Azionisti a contattare l'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti prima di richiedere un trasferimento per verificare di avere tutta la documentazione corretta per la transazione.

Conversione di azioni

Ferme restando le disposizioni di seguito riportate, gli Azionisti hanno il diritto di convertire le Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto, nonché di convertire le Azioni di una determinata Classe in Azioni della stessa Classe di Azioni di un altro Comparto (ove possibile). Il Consiglio di Amministrazione può respingere una richiesta di conversione qualora essa andasse a scapito degli interessi della SICAV, dei Comparti e delle Classi di Azioni interessate, ovvero dei relativi Azionisti.

Se e quando nei Comparti e/o nelle Classi interessati/e esistono Azioni di Sottoclasse A dis e Azioni di Sottoclasse B cap, gli Azionisti possono richiedere la conversione integrale o parziale della loro partecipazione in Azioni di Sottoclasse A dis in Azioni di Sottoclasse B cap e viceversa; la conversione viene eseguita sulla base dei Valori Patrimoniali Netti stabiliti nel relativo Giorno di Valutazione, diminuiti di un eventuale onere di conversione come determinato nel seguito, se applicabile.

Le domande di conversione attestanti il numero, il Comparto, la Classe e la (eventuale) Sottoclasse delle Azioni da convertire possono essere inviate all'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti presso la relativa sede legale in Lussemburgo corredate dei rispettivi certificati

azionari, se consegnati. Tutte le domande di conversione pervenute all'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (Giorno di Valutazione) saranno evase ai Valori Patrimoniali Netti per Azione stabiliti in tale Giorno di Valutazione. Le domande pervenute dopo tale termine saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Le domande di conversione sono irrevocabili salvo in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto come descritto nel capitolo **“Temporanea sospensione del Valore Patrimoniale Netto, dell'emissione, del rimborso e delle conversioni di Azioni”**.

Il numero di Azioni del nuovo Comparto da assegnare sarà stabilito secondo la seguente formula:

$$A = \frac{[(B \times C) - D] \times E}{F}$$

dove:

- A è il numero di Azioni del nuovo Comparto o della nuova Classe di Azioni cui l'Azionista avrà diritto;
- B è il numero di Azioni del Comparto o della Classe di Azioni di partenza di cui l'Azionista ha chiesto la conversione;
- C è il prezzo unitario delle Azioni del Comparto o della Classe di Azioni di partenza;
- D è la commissione di conversione (eventualmente) applicabile;
- E, laddove il Comparto o la Classe di Azioni di partenza e il nuovo Comparto o la nuova Classe di Azioni non siano denominati nella medesima valuta, è il tasso di cambio di mercato fra le valute delle Classi di Azioni alla data di esecuzione dell'operazione, a rischio dell'Azionista;
- F è il prezzo unitario delle Azioni del nuovo Comparto o della nuova Classe di Azioni;

Le conversioni di Azioni possono essere effettuate con frazioni di Azioni.

Dopo la conversione, la SICAV informerà l'Azionista del numero di nuove Azioni ottenute in seguito alla conversione e il relativo prezzo.

Protezione contro le pratiche di late trading e market timing

La SICAV o, in sua vece, l'Agente garantisce che le pratiche di late trading e market timing saranno eliminate rispetto alla distribuzione delle Azioni della SICAV. I termini massimi menzionati ai paragrafi “Sottoscrizioni”, “Rimborsi” e “Conversioni” relativi a ciascun Comparto riportati nella Parte B del Prospetto saranno osservati rigorosamente. Al momento della domanda di conversione gli investitori non conoscono il Valore Patrimoniale Netto per Azione.

18 - SWING PRICING

È possibile che il valore di un Comparto diminuisca a causa dei costi delle operazioni sostenuti per l'acquisto e la vendita dei suoi investimenti sottostanti e dello spread tra i prezzi di acquisto e vendita degli stessi risultanti dalle sottoscrizioni, i rimborsi e/o le conversioni nel o dal Comparto. Tale fenomeno prende il nome di "diluizione". Per contrastarlo e proteggere gli interessi degli Azionisti, la SICAV utilizzerà un meccanismo di "swing pricing"-come ulteriormente descritto di seguito.

Il suddetto meccanismo consiste nel rettificare i calcoli del Valore Patrimoniale Netto per Azione, affinché sia mitigato l'impatto dei costi di negoziazione e di altra natura quando sono reputati

significativi; si precisa che il meccanismo di swing pricing è applicato all'attività di capitale a livello del pertinente Comparto e non alle specifiche circostanze di ogni operazione conclusa dai singoli investitori.

Qualora in un Giorno di Valutazione le operazioni sulle Azioni di un Comparto diano luogo a una posizione netta in sottoscrizioni o rimborsi pari ad almeno il 5% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto (la "**Soglia di Swing**"), il Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato ai sensi del capitolo "**Determinazione del Valore Patrimoniale Netto**" sarà automaticamente rettificato (il "**Prezzo di Swing**") fino al 2% (il "**Fattore di Swing**"), al fine di correggere al rialzo o al ribasso gli effetti della diluizione, a seconda che dalle operazioni sulle Azioni del Comparto derivi una posizione aggregata netta in sottoscrizioni o rimborsi. I prezzi di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni nel Comparto dovranno essere determinati sulla base di tale Prezzo di Swing. Il Consiglio di Amministrazione verificherà, con cadenza almeno trimestrale e nell'interesse degli Azionisti, la Soglia di Swing e/o il Fattore di Swing vigenti, a condizione che i rispettivi valori restino entro i limiti indicati in precedenza per il Fattore di Swing da applicare.

Nella politica sui prezzi di swing, consultabile dietro richiesta alla Società di Gestione, sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle componenti sottostanti il Fattore di Swing, il processo decisionale e i soggetti tenuti ad approvare il Fattore di Swing applicabile.

19 - POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Obiettivo della SICAV è realizzare una crescita del capitale nel lungo periodo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può decidere di volta in volta di consigliare la distribuzione di un dividendo (tranne che per le Azioni di Sottoclasse B cap) e nel caso delle Azioni di Sottoclasse A dis stabilirà anche l'importo del dividendo.

Come previsto ai sensi di legge, la SICAV può decidere di distribuire i dividendi con la sola limitazione all'obbligo che tale distribuzione non riduca il Valore Patrimoniale Netto della SICAV a un importo inferiore a Euro 1.250.000,-. Analogamente, la SICAV può distribuire acconti su dividendi e decidere di pagare dividendi in azioni.

I pagamenti di dividendi in contanti ai detentori di Azioni nominative saranno effettuati in Euro agli indirizzi forniti alla SICAV da tali Azionisti.

I dividendi non reclamati entro cinque anni cadranno in prescrizione e saranno assegnati alla SICAV in conformità alla legge del Lussemburgo.

20 - TASSAZIONE

Tassazione della SICAV

La SICAV percepirà un reddito dai propri investimenti previa detrazione delle ritenute alla fonte nel Paese d'origine.

La SICAV è soggetta, in Lussemburgo, a un onere annuale ("*taxe d'abonnement*") a un'aliquota dello 0,05% del proprio patrimonio netto, calcolato e pagabile alla fine di ogni trimestre. Tale aliquota è ridotta allo 0,01% annuo nei seguenti casi:

- laddove un Comparto sia autorizzato come fondo del mercato monetario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo ai fondi del mercato monetario, fatto salvo l'Articolo 175, lettera b) della Legge del 2010;
- laddove un Comparto o una Classe di Azioni sia riservata a uno o più investitori istituzionali ai sensi dell'Articolo 174 della Legge del 2010.

In Lussemburgo la SICAV non è tenuta a pagare alcuna imposta sul reddito, ritenuta alla fonte, imposta sulle plusvalenze o imposta di successione.

Tassazione degli Azionisti

Scambio automatico di informazioni (SAI) / Direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC)

Nel febbraio 2014, l'OCSE ha pubblicato le parti principali di una normativa globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie in ambito fiscale: un Model Competent Authority Agreement e un Common Reporting Standard (CRS). Nel luglio 2014, il Consiglio dell'OCSE ha pubblicato la normativa globale completa, che comprende le parti restanti: i Commenti sul Model Competent Authority Agreement e sul Common Reporting Standard e le Information Technology Modalities per l'implementazione della normativa globale. La normativa globale completa è stata approvata dai Ministri delle Finanze e dai Governatori delle Banche Centrali dei G20 nel settembre 2014. Il CRS prevede che le giurisdizioni aderenti applichino quest'ultimo regolamento entro il 2017 o il 2018 e garantiscano l'effettivo scambio automatico di informazioni con i rispettivi partner interessati.

Nell'Unione Europea, e quindi in Lussemburgo, il raggio delle informazioni da comunicare già previsto dall'Articolo 8(5) della Direttiva 2011/16/UE DAC è stato ampliato e comprende ora le raccomandazioni contenute nel SAI. A partire da settembre 2017 tutti i membri dell'Unione Europea scambieranno quindi informazioni relative all'anno solare 2016 (fatta eccezione per l'Austria che inizierà a scambiare informazioni nel 2018 con riferimento all'anno solare 2017).

In Lussemburgo il SAI è stato applicato a pieno regime tramite una legge pubblicata il 24 dicembre sulla gazzetta ufficiale. Il 1° gennaio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la legge AEOI in Lussemburgo.

L'applicazione di uno dei suddetti regolamenti impone agli istituti finanziari di stabilire la(e) residenza(e) degli azionisti ai fini fiscali e di riferire alle rispettive autorità locali competenti tutti i conti detenuti dagli azionisti interessati (cioè gli azionisti residenti ai fini fiscali in una giurisdizione soggetta a tali regolamenti). Le informazioni oggetto di scambio comprendono il nome, l'indirizzo, il codice fiscale (CF), il saldo o il valore del conto alla fine dell'anno solare considerato. Per stabilire la residenza fiscale degli azionisti, gli istituti finanziari esamineranno le informazioni contenute nei file dei propri clienti. Se l'azionista non presenta un'autocertificazione valida indicante la propria residenza fiscale, l'istituto finanziario riferirà che il conto è a nome di un azionista residente in tutte le giurisdizioni in cui sia stata trovata traccia della sua presenza.

Alla data del presente Prospetto, la SICAV ha adottato il seguente status SAI/CRS: reporting.

FATCA

Il FATCA è parte del U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act, la legge statunitense sugli incentivi all'assunzione. Ha lo scopo di evitare che i contribuenti statunitensi evadano l'imposta sul reddito investendo tramite istituti finanziari estere e fondi offshore.

Il FATCA si applica ai cosiddetti istituti finanziari esteri (Foreign Financial Institutions, FFI), che comprendono specificamente determinati veicoli di investimento (“Veicoli di Investimento”), tra cui gli OICVM.

In base alle Norme FATCA, gli FFI non soggetti a regimi speciali che prevedano sgravi o esenzioni devono registrarsi presso le autorità fiscali statunitensi (Inland Revenue Service, IRS) e comunicare loro determinati investimenti detenuti da e pagamenti versati a: a) determinati investitori statunitensi, b) determinate entità estere statunitensi controllate, c) istituti finanziari non statunitensi che non adempiono agli obblighi del FATCA e d) clienti che non sono in grado di documentare chiaramente il proprio status FATCA.

Inoltre, qualsiasi conto non adeguatamente documentato sarà soggetto a una ritenuta d’acconto del 30%.

Il 28 marzo 2014 i governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno sottoscritto un Model I IGA al fine di coordinare e agevolare gli obblighi di informazione previsti dal FATCA e altri obblighi di informazione di istituti finanziari lussemburghesi relativi agli USA.

In base ai termini dell’IGA, gli FFI lussemburghesi con status reporting devono riferire alle autorità fiscali lussemburghesi anziché direttamente all’IRS. Le informazioni saranno quindi comunicate dalle autorità lussemburghesi all’IRS ai sensi delle disposizioni generali sullo scambio di informazioni dell’accordo sulle imposte sul reddito fra Lussemburgo e Stati Uniti.

In deroga a quanto diversamente disposto nel presente documento e nella misura prevista dalle leggi lussemburghesi, la SICAV avrà diritto a:

- trattenere eventuali imposte o oneri analoghi che sia tenuta legalmente a trattenere, ai sensi di legge o di altre normative, su qualsiasi partecipazione nella SICAV;
- chiedere agli Azionisti o ai beneficiari effettivi delle Azioni di fornire tempestivamente i dati personali richiesti dalla SICAV a propria discrezione al fine di conformarsi alle leggi e/o determinare in modo tempestivo l’importo delle ritenute;
- trasmettere tali dati personali ad autorità fiscali o regolatrici secondo le disposizioni di legge o di dette autorità;
- sospendere il pagamento dei dividendi o dei proventi del rimborso destinati a un Azionista sino a che la SICAV abbia ottenuto informazioni sufficienti a consentirle di determinare l’importo esatto da trattenere.

Inoltre, con il presente documento la SICAV conferma di essere un FFI con status reporting come definito dalle Norme FATCA e di aver quindi ottenuto un codice identificativo “**GIIN**” (Global Intermediary Identification Number) ai fini delle norme FATCA.

21 - COMMISSIONI E SPESE

Le spese di costituzione e riorganizzazione sono ammortizzate su un periodo di cinque anni e vengono addebitate al Comparto / ai Comparti della SICAV in proporzione alle rispettive attività.

La SICAV sosterrà le spese di esercizio indicate nel capitolo “**Determinazione del Valore Patrimoniale Netto**” al paragrafo “**Passività della SICAV**”.

Qualora una passività della SICAV non possa essere attribuita a un singolo Comparto, tale passività sarà attribuita a tutti i Comparti in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti o con altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione in buona fede.

Le spese sostenute in relazione alla creazione di un nuovo Comparto saranno a carico di tale Comparto e saranno ammortizzate su cinque anni. Pertanto, i nuovi Comparti non dovranno sostenere una quota proporzionale dei costi e delle spese sostenuti in relazione alla costituzione della SICAV e all'emissione iniziale di Azioni, che non siano ancora stati ammortizzati al momento della creazione di tali nuovi Comparti.

22 - ASSEMBLEE E RELAZIONI

L'esercizio finanziario della SICAV si conclude il 30 settembre di ogni anno. L'assemblea generale annuale degli Azionisti si svolge in Lussemburgo entro quattro (4) mesi dalla fine di ciascun esercizio. Gli avvisi delle assemblee generali, indicanti l'ordine del giorno, l'ora e il luogo delle riunioni, nonché i requisiti di quorum e maggioranza applicabili, saranno inviati agli indirizzi registrati degli Azionisti. Le relazioni annuali e i bilanci certificati della SICAV, nonché le relazioni semestrali saranno disponibili presso la sede legale della SICAV in Lussemburgo.

In conformità alle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi, l'avviso di convocazione delle assemblee generali degli Azionisti della SICAV può stabilire che il quorum e la maggioranza applicabili all'assemblea in oggetto siano definiti in base alle Azioni emesse e in circolazione in una data e a un'ora prestabilite precedenti detta assemblea generale (di seguito **“Data di Registrazione”**). Il diritto di un Azionista a partecipare a un'assemblea e a esercitare i diritti di voto connessi alle Azioni detenute viene stabilito in base alle Azioni in possesso di tale Azionista alla Data di Registrazione.

23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

a. Introduzione

La SICAV può essere sciolta su base coattiva o volontaria.

Dopo lo scioglimento, la SICAV sarà considerata in essere ai fini della liquidazione. In caso di liquidazione volontaria, la SICAV resterà soggetta alla supervisione della CSSF.

Al termine del processo di liquidazione, le somme di denaro e le attività non rivendicate da alcun Azionista saranno depositate in custodia presso la *Caisse de Consignation* per conto dei soggetti aventi diritto. Le somme del deposito in garanzia non reclamate entro il periodo di prescrizione sono destinate a decadere conformemente alle disposizioni di legge vigenti in Lussemburgo.

b. Liquidazione volontaria

Qualora la SICAV fosse oggetto di liquidazione volontaria, la liquidazione sarà effettuata in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e della Legge del 1915. Tali leggi specificano la procedura da seguire e le misure da intraprendere.

La SICAV può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea generale degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum e di maggioranza previsti per le modifiche dello Statuto.

Qualora il capitale della SICAV dovesse scendere al di sotto dei due terzi del capitale minimo, attualmente pari a EUR 1.250.000, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale degli Azionisti, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in assemblea. Qualora il capitale della SICAV dovesse scendere al di sotto di un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale degli Azionisti, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo con il voto degli Azionisti titolari di un quarto delle Azioni rappresentate in assemblea. L'assemblea deve essere convocata in modo tale che si svolga entro un termine di quaranta giorni dal momento in cui sia emerso che il patrimonio netto è sceso sotto i due terzi o un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche regolarmente approvate dalla CSSF e nominate dall'assemblea generale degli Azionisti, che ne determinerà i poteri e i compensi.

c. Liquidazione coattiva

Qualora la SICAV fosse oggetto di liquidazione obbligatoria, la liquidazione sarà effettuata esclusivamente in conformità alle disposizioni della Legge del 2010. Tale legge specifica la procedura da seguire e le misure da intraprendere.

1) Chiusura di Comparti e/o Classi

Qualora, per qualsiasi ragione, il valore del patrimonio netto di un Comparto o una Classe scenda al di sotto di EUR 10 milioni o di importo equivalente in qualsiasi altra Valuta di Riferimento, rispettivamente considerati dal Consiglio di Amministrazione quale soglia minima al di sotto della quale il Comparto o Classe non possa essere gestito in maniera efficiente, o qualora un cambiamento della situazione politica o economica relativa al Comparto o alla Classe in questione possa avere conseguenze negative rilevanti sugli investimenti di quel Comparto o di quella Classe, ovvero al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di rimborsare forzosamente tutte le Azioni emesse in tale Comparto o Classe al Valore Patrimoniale Netto per Azione (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale deliberazione acquisti efficacia. La SICAV provvederà a inviare un avviso ai titolari delle Azioni interessate almeno trenta giorni prima della data di efficacia del rimborso forzoso, indicando le ragioni e la procedura delle operazioni di rimborso: i titolari di Azioni nominative saranno informati per iscritto. Salvo diversa deliberazione nell'interesse degli Azionisti o ai fini di un equo trattamento degli stessi, gli Azionisti del Comparto o della Classe in questione possono continuare a richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle rispettive Azioni (ma tenendo conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) fino alla data di efficacia del rimborso forzoso.

Le attività che non possano essere distribuite ai rispettivi beneficiari all'atto del rimborso saranno depositate presso il Depositario per un periodo di nove mesi dalla data del rimborso; decorso tale termine, le attività saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* per conto dei soggetti aventi diritto.

Tutte le Azioni rimborsate potranno essere annullate.

2) Fusione della SICAV e/o dei Comparti

a. Fusione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere a una fusione (ai sensi della Legge del 2010) della SICAV o di uno dei Comparti, in qualità di OICVM o Comparto incorporante o incorporato, in conformità alle condizioni e alle procedure imposte dalla Legge del 2010, con particolare riguardo al progetto di fusione e alle informazioni da comunicare agli Azionisti, con le seguenti modalità:

Fusione della SICAV

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere alla fusione della SICAV, in veste di OICVM incorporante o incorporato, con:

- un altro OICVM lussemburghese o di altro Paese (il “**Nuovo OICVM**”); o
- con un comparto di tale OICVM,

e rinominare le Azioni della SICAV come azioni del Nuovo OICVM o del relativo comparto, a seconda dei casi.

Qualora la SICAV sia l'OICVM incorporante (ai sensi della Legge del 2010), solo il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in merito alla fusione e alla relativa data di efficacia.

Qualora, in un'operazione di fusione, la SICAV sia l'OICVM incorporato (ai sensi della Legge del 2010), e pertanto cessi di esistere, l'assemblea generale degli Azionisti dovrà approvare la fusione e deliberare in merito alla sua data di efficacia senza requisiti di quorum e a maggioranza semplice dei voti espressi in assemblea.

Fusione di Comparti

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere alla fusione di qualsiasi Comparto, in veste di Comparto incorporante o incorporato, con:

- un altro Comparto esistente all'interno della SICAV o un altro comparto di un Nuovo OICVM (il “**Nuovo Comparto**”); o
- un Nuovo OICVM,

e rinominare le Azioni del Comparto interessato come azioni del Nuovo OICVM o del Nuovo Comparto, a seconda dei casi.

b. Fusione deliberata dagli Azionisti

In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo “Fusione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione”, l'assemblea generale degli Azionisti può decidere di procedere a una fusione (ai sensi della Legge del 2010) della SICAV o di uno dei suoi Comparti, in qualità di OICVM o Comparto incorporante o incorporato, in conformità alle condizioni e alle procedure imposte dalla Legge del 2010, con particolare riguardo al progetto di fusione e alle informazioni da comunicare agli Azionisti, con le seguenti modalità.

Fusione della SICAV

L'assemblea generale degli Azionisti può decidere di procedere alla fusione della SICAV, in veste di OICVM incorporante o incorporato, con:

- un Nuovo OICVM, o
- un Nuovo Comparto dello stesso.

La decisione della fusione dovrà essere approvata dall'assemblea generale degli Azionisti con (a) un quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale della SICAV e (b) una maggioranza di almeno i due terzi dei voti validi.

Fusione di Comparti

L'assemblea generale degli Azionisti di un Comparto può altresì decidere di procedere alla fusione del relativo Comparto, in veste di Comparto incorporante o incorporato, con:

- un Nuovo OICVM, o
- un Nuovo Comparto,

mediante deliberazione approvata con (a) un quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale della SICAV e (b) una maggioranza di almeno i due terzi dei voti validi.

c. Diritti degli Azionisti e costi

In tutte le ipotesi di fusione previste nei precedenti paragrafi, gli Azionisti hanno in ogni caso il diritto di richiedere, senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'importo trattenuto dalla SICAV o dal Comparto a copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie Azioni o, laddove possibile, la loro conversione in quote o azioni di un altro OICVM che persegua una politica di investimento simile e sia gestito dalla società di gestione o da un'altra società alla quale la società di gestione sia legata da gestione o controllo comuni, o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, in conformità alle disposizioni della Legge del 2010.

Eventuali costi connessi alla preparazione e al perfezionamento della fusione non saranno addebitati né alla SICAV né ai suoi Azionisti.

3) Modifica dei diritti associati alle Classi di Azioni

Qualora, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di una Classe di Azioni di un Comparto scenda fino a, oppure non raggiunga, un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione quale soglia minima per la gestione economicamente efficiente di tale Classe, o al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di modificare i diritti associati a una Classe di Azioni per poterli includere in un'altra Classe di Azioni in essere, e rinominare le Azioni della Classe o delle Classi interessate come Azioni di un'altra Classe. Tale decisione sarà soggetta al diritto degli Azionisti interessati di richiedere, a titolo gratuito, il rimborso delle proprie Azioni oppure, ove possibile, la loro conversione in Azioni di altre Classi all'interno dello stesso Comparto o in Azioni della stessa o di altre Classi di un altro Comparto.

24 - DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO

Oltre al Prospetto, ai KID e alle relazioni annuali e semestrali, è possibile ottenere copie gratuite dei seguenti documenti presso la sede legale della SICAV all'indirizzo 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, negli orari d'ufficio di qualsiasi Giorno Lavorativo in Lussemburgo:

- a) lo Statuto;
- b) il Contratto di Società di Gestione stipulato tra la SICAV e la Società di Gestione;
- c) il Contratto di Gestione degli Investimenti stipulato tra la Società di Gestione, la SICAV e il Gestore degli Investimenti;
- d) il Contratto per i Servizi di Amministrazione Centrale stipulato tra la Società di Gestione, la SICAV e l'Amministratore;

- e) il Contratto di Distribuzione Globale stipulato tra la Società di Gestione, la SICAV e il Distributore Globale;
- f) il Contratto di Deposito stipulato tra il Depositario, la SICAV e la Società di Gestione;
- g) il Contratto di Servizi di Domiciliazione stipulato tra l'Agente Domiciliatario e la SICAV.

È inoltre possibile consultare le copie del Prospetto, del KIID e delle ultime relazioni annuali e semestrali sul sito internet www.fundsquare.net.

I Moduli di Sottoscrizione possono essere richiesti presso la sede legale della SICAV.

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Prospetto e dello Statuto è l'inglese. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, il Depositario, l'Agente Domiciliatario, l'Agente Amministrativo e l'Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti, per conto proprio e per conto della SICAV, potrebbero ritenere necessaria una traduzione di detti documenti nelle lingue dei Paesi in cui la SICAV offre e distribuisce le proprie Azioni. In caso di divergenze fra l'originale e una qualsiasi traduzione del Prospetto, farà fede il testo inglese.

25 - FATTORI DI RISCHIO

L'investimento nella SICAV e nei suoi Comparti implica dei rischi, ivi compresi in particolare i rischi connessi alle oscillazioni del mercato e i rischi intrinseci in qualsiasi investimento in strumenti finanziari. Gli investimenti possono inoltre risentire di cambiamenti nelle norme e nei regolamenti che disciplinano i controlli valutari o l'imposizione fiscale, anche con riguardo alle ritenute alla fonte, o delle variazioni nelle politiche economiche e monetarie.

Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi della SICAV e dei Comparti, né il recupero dell'importo originariamente investito.

I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati o dei rendimenti futuri.

Le condizioni e i limiti illustrati ai precedenti capitoli intendono comunque assicurare una certa diversificazione del portafoglio nell'ottica di una riduzione dei rischi.

I Comparti sono esposti a diversi rischi, in base alle rispettive politiche d'investimento. I rischi principali ai quali possono essere esposti i Comparti sono elencati di seguito.

Rischio azionario

I rischi connessi agli investimenti in azioni (e strumenti analoghi) sono legati a significative oscillazioni dei prezzi, informazioni negative sull'emittente o sul mercato e carattere subordinato delle azioni di una società rispetto alle sue obbligazioni. Per di più, queste oscillazioni sono spesso amplificate nel breve periodo.

Rischio di credito

Si tratta del rischio che può derivare da una riduzione del rating o dall'insolvenza di un emittente obbligazionario al quale i Comparti sono esposti, che potrebbe fare diminuire il valore degli investimenti. Tale rischio è correlato alla capacità di un emittente di onorare i propri debiti.

Il declassamento di un'emissione o di un emittente può intaccare il valore delle obbligazioni in cui i Comparti investono.

Alcune strategie utilizzate possono prevedere l'acquisto di obbligazioni di emittenti con un rischio di credito elevato (i cosiddetti titoli spazzatura, o junk bond).

I Comparti che investono in obbligazioni high yield incorrono in un grado di rischio superiore alla media a causa delle maggiori fluttuazioni delle valute in cui detti titoli sono denominati o della qualità dell'emittente.

Rischio di tasso d'interesse

Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi d'interesse. I tassi d'interesse possono essere influenzati da diversi fattori o eventi, quali la politica monetaria, il tasso di sconto, il tasso d'inflazione, ecc.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che l'aumento dei tassi d'interesse comporta una riduzione di valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.

Rischio di liquidità

Vi è il rischio che gli investimenti effettuati dai Comparti possano diventare illiquidi a causa di un mercato molto ristretto (spesso caratterizzato da uno spread denaro-lettera molto ampio o da importanti oscillazioni dei prezzi), in caso di abbassamento del rating o di deterioramento della situazione economica. Di conseguenza, i Comparti potrebbero non essere in grado di vendere o acquistare questi strumenti in tempi sufficientemente brevi da evitare o minimizzare eventuali perdite.

Rischio di inflazione

Nel tempo, è possibile che i tassi di rendimento degli investimenti non tengano il passo con l'inflazione, con conseguente riduzione del potere d'acquisto dell'investitore.

Rischio di tassazione

Il valore di un investimento può essere influenzato dall'applicazione di leggi fiscali nei vari Paesi, anche con riferimento alle ritenute alla fonte, da avvicendamenti di governo o da modifiche alla politica economica o monetaria nei Paesi interessati. Pertanto, non è possibile assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi finanziari prefissati.

Rischio di controparte

Il rischio di controparte riguarda la qualità o l'insolvenza della controparte con cui la Società di Gestione negozia, in particolare riguardo al pagamento o alla consegna di strumenti finanziari e alla sottoscrizione di accordi relativi a strumenti finanziari a termine. Tale rischio è associato alla capacità della controparte di assolvere ai propri impegni (ad esempio: di pagamento, di consegna e di rimborso). Può riguardare anche le tecniche e gli strumenti per una gestione efficiente del portafoglio. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di una controparte può ripercuotersi sui rendimenti dell'investitore.

Rischio dell'investimento in warrant

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che i warrant sono strumenti complessi, volatili e ad alto rischio: il rischio di perdita totale del capitale investito è elevato. Inoltre, una delle principali

caratteristiche dei warrant è il cosiddetto “effetto leva”, riscontrabile nel fatto che un cambiamento nel valore dell’attività sottostante può avere un effetto sproporzionato sul valore del warrant. Infine, in caso di illiquidità del mercato, non è garantita la possibilità di vendere i warrant su un mercato secondario.

Rischio di cambio

Un Comparto può investire in asset denominati in valute diverse dalla propria Valuta di Riferimento e può risentire delle variazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento e tali altre divise, ovvero di variazioni nella normativa che disciplina il controllo valutario. Se la divisa di denominazione di un asset si apprezza rispetto alla Valuta di Riferimento del Comparto, aumenterà anche il valore equivalente del titolo nella Valuta di Riferimento. Per contro, un deprezzamento della divisa di denominazione di un titolo comporterà un calo del valore equivalente nella Valuta di Riferimento.

I tassi di cambio possono essere soggetti a oscillazioni anche tra la data di negoziazione di un’operazione e la data in cui si riceve la liquidità necessaria per far fronte agli obblighi di regolamento.

Qualora il Gestore degli Investimenti intenda coprire il rischio di cambio di un’operazione, non si può garantire la completa efficacia di tale copertura.

Rischio associato ai mercati emergenti e ai nuovi mercati di frontiera

Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che le modalità operative e il sistema di vigilanza di taluni mercati di Paesi emergenti e meno evoluti possono discostarsi dagli standard prevalenti sui principali mercati internazionali.

I Comparti che investono in mercati emergenti e nuovi mercati di frontiera possono essere soggetti a una volatilità superiore alla media a causa di un elevato livello di concentrazione, nonché di una maggiore incertezza dovuta alle minori informazioni disponibili, alla scarsa liquidità o a una più alta sensibilità alle variazioni delle condizioni di mercato (sociali, politiche ed economiche). Inoltre, alcuni mercati emergenti offrono minori garanzie rispetto alla maggior parte dei mercati sviluppati internazionali e taluni mercati non sono attualmente considerati mercati regolamentati. Per questo motivo, i servizi relativi alle operazioni in portafoglio, alla liquidazione e alla conservazione degli investimenti per conto di fondi che investono nei mercati emergenti possono essere soggetti a rischi più elevati.

La SICAV e gli investitori accettano questo livello di rischio.

Rischio associato ai derivati

Ai fini di tutelare il proprio portafoglio (strategia d’investimento in derivati a scopo di copertura) e/o di massimizzare il proprio rendimento (strategia d’investimento in derivati a scopo di trading), un Comparto può ricorrere a strumenti derivati e tecniche d’investimento basate sui derivati nel contesto della propria politica d’investimento generale e nelle circostanze illustrate ai precedenti capitoli (in particolare, warrant su titoli, contratti di scambio titoli, tassi, valute, inflazione, volatilità e altri strumenti derivati, contratti per differenza (CFD), credit default swap (CDS), future e opzioni su titoli, tassi o future).

Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che tali strumenti derivati comportano il ricorso alla leva. Per questo motivo, i Comparti che ricorrono ai derivati sono soggetti a una maggiore volatilità.

Rischio connesso a investimenti in altri OICVM e OIC

Tali investimenti espongono i Comparti ai rischi connessi agli strumenti finanziari detenuti da ciascuno di detti OIC/OICVM nei rispettivi portafogli. Alcuni rischi sono tuttavia direttamente connessi al possesso di quote/azioni di OIC/OICVM. Alcuni OIC/OICVM possono utilizzare la leva finanziaria sotto forma di ricorso a strumenti derivati o contraendo prestiti. Il ricorso alla leva aumenta la volatilità del valore di tali OIC/OICVM e, pertanto, anche il rischio di perdita del capitale. Gli investimenti effettuati in quote o azioni di tali OIC/OICVM possono comportare anche un maggior rischio di liquidità rispetto a un investimento diretto in un portafoglio di strumenti finanziari. Al contrario, gli investimenti effettuati in quote o azioni di tali OIC/OICVM danno ai Comparti la possibilità di accedere in modo efficiente e flessibile a vari stili di gestione professionale, consentendo altresì una certa diversificazione degli investimenti.

Un Comparto che investa prevalentemente tramite OIC/OICVM dovrà assicurarsi che il proprio portafoglio di OIC/OICVM abbia un adeguato profilo di liquidità in modo da poter far fronte a eventuali esigenze di liquidità. La modalità di selezione di questi OIC/OICVM target dovrà tenere conto del profilo di liquidità degli stessi OIC/OICVM e un Comparto che investa prevalentemente in OIC/OICVM di tipo aperto dovrà assicurarsi che tali OIC/OICVM target abbiano un profilo di liquidità conforme a quello del Comparto.

Se il Comparto investe in quote di altri OICVM e/o OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia collegata tramite una gestione o un controllo comuni, o ancora tramite una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la società di gestione o detta altra società non potrà addebitare alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso con riguardo all'investimento del Comparto in quote di tale altro OICVM e/o OIC.

Si rammenta che l'investimento in altri OICVM e/o OIC può comportare la duplicazione di determinate commissioni o spese. Le commissioni di gestione (ivi comprese le commissioni per la gestione degli investimenti e le commissioni di performance) addebitate sia al Comparto che ad altri OICVM e/o OIC non possono superare nel complesso il 5%.

Rischio associato a titoli in difficoltà (o in default)

La detenzione di titoli in difficoltà è altamente rischiosa poiché un fallimento potrebbe azzerare il valore dei titoli (nessun recupero). Sebbene potenzialmente remunerative, queste strategie d'investimento richiedono un livello elevato di risorse e di competenze per analizzare ciascuno strumento e valutarne la posizione nella struttura di capitale dell'emittente, oltre a stimare le probabilità di recupero dell'importo investito. I titoli in difficoltà tendono a essere negoziati a prezzi molti inferiori al proprio valore nominale o intrinseco e pertanto sono considerati di qualità inferiore all'investment grade. In alcuni casi un Comparto potrebbe vendere queste posizioni nell'interesse dell'investitore.

Rischio associato al mercato delle commodity

I mercati delle commodity possono essere soggetti a improvvise e sostanziali variazioni di prezzo, con ripercussioni dirette sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in cui potrebbe investire un Comparto e/o sugli indici ai quali un Comparto potrebbe essere esposto.

Inoltre, l'andamento delle attività sottostanti può discostarsi nettamente da quello nei mercati finanziari tradizionali (azionari, obbligazionari etc.)

Rischio connesso all'investimento in obbligazioni convertibili (ivi compresi coco bond)

Nel rispetto delle restrizioni all'investimento previste dal presente Prospetto, un Comparto può investire in titoli contingenti strutturati come coco bond. Un coco bond è un titolo di debito ibrido che può essere convertito in un'azione a un prezzo prefissato e il cui valore può venire svalutato o annullato in base ai termini specifici di quel titolo qualora si verifichi un determinato evento scatenante prestabilito. I coco bond sono soggetti ai rischi associati alle obbligazioni e alle azioni, oltre che ai rischi specifici dei titoli convertibili in generale. I coco bond sono inoltre esposti a ulteriori rischi specifici legati alla loro struttura, fra cui:

Rischio di conversione

In alcuni casi, l'emittente può far sì che un titolo convertibile sia convertito in un'azione ordinaria. In tal caso, il Comparto in questione può detenere l'azione in portafoglio anche se di norma non investe in azioni ordinarie.

Rischio dei livelli di trigger

I livelli di trigger non sono uniformi ed espongono l'investitore al rischio di conversione a seconda del gap fra l'indice di capitale e il livello di trigger. Il Gestore degli Investimenti del Comparto in questione potrebbe incontrare difficoltà nel prevedere gli eventi scatenanti che comportano la conversione del titolo di debito in azione.

Rischio di inversione della struttura di capitale

Di norma, nella struttura del capitale di un emittente, i coco bond sono subordinati alle tradizionali obbligazioni convertibili. In determinati scenari, chi investe in coco bond può subire perdite di capitale prima dei detentori di azioni o quando questi non subiscono alcuna perdita.

Rischio di svalutazione

In alcuni casi, l'emittente può far svalutare un titolo convertibile sulla base dei termini specifici del titolo in questione se si verifica un determinato evento scatenante prestabilito. Non è possibile garantire che il Comparto interessato riceverà il rendimento del capitale dei coco bond.

Rischio di rendimento / valutazione

La valutazione dei coco bond risente di diversi fattori non prevedibili, quali:

- (i) l'affidabilità creditizia dell'emittente e le oscillazioni degli indici di capitale dell'emittente;
- (ii) la dinamica domanda-offerta dei coco bond;
- (iii) le condizioni generali di mercato e la liquidità disponibile; e
- (iv) gli eventi economici, finanziari e politici che interessano l'emittente, il mercato in cui opera o i mercati finanziari in generale.

Rischio di liquidità

I titoli convertibili sono esposti al rischio di liquidità.

Rischio di cancellazione delle cedole

Il pagamento delle cedole dei coco bond è interamente discrezionale e può essere cancellato dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e per qualsiasi lasso di tempo. La cancellazione discrezionale dei pagamenti non rappresenta un evento di default e non è possibile chiedere il ripristino del pagamento delle cedole o il versamento di eventuali mancati pagamenti passati. Il pagamento delle cedole può inoltre essere soggetto all'approvazione del regolatore

dell'emittente ed essere sospeso qualora le riserve distribuibili siano insufficienti. A causa dell'incertezza sul pagamento delle cedole, i coco bond possono risultare volatili e il loro prezzo può scendere rapidamente in caso di sospensione dei pagamenti delle cedole.

Rischio di richiamo posticipato

I coco bond sono esposti al rischio di richiamo posticipato. I coco bond sono obbligazioni perpetue rimborsabili anticipatamente a date predefinite solo previa approvazione dell'autorità regolatrice competente. Non è possibile garantire che il Comparto interessato riceverà il rendimento del capitale dei coco bond.

Rischio dell'ignoto

Poiché i coco bond sono strumenti relativamente nuovi, il loro mercato e il loro quadro normativo sono ancora in divenire. Di conseguenza, non è possibile prevedere come reagirà il mercato complessivo dei coco bond a un evento scatenante o alla sospensione delle cedole relativamente a un emittente.

Rischio di liquidità legato agli investimenti in titoli Micro e Small Cap

Un comparto può investire in titoli Micro e Small Cap. Gli emittenti Micro e Small Cap hanno generalmente un volume di negoziazione giornaliero inferiore rispetto agli emittenti con capitalizzazione più elevata. Questo volume inferiore di negoziazione potrà influire sulla capacità di un comparto di aumentare o ridurre la dimensione di una posizione in un breve periodo di tempo. Inoltre, in alcuni casi potrebbe essere difficile ottenere quotazioni di dimensioni significative per i titoli di tali emittenti Micro e Small Cap. Gli investimenti in emittenti Micro e Small Cap comportano generalmente un livello più elevato di rischio commerciale e finanziario e possono determinare perdite sostanziali dovuto a speciali fattori di rischio. Ad esempio, tali emittenti sono generalmente soggetti a un maggiore grado di variazione degli utili e delle prospettive di affari, rispetto a quelli con capitalizzazioni di mercato più ampie.

Le predette informazioni non sono esaustive e non intendono costituire, né costituiscono, una consulenza legale. In caso di dubbi, si raccomanda ai potenziali investitori di leggere con attenzione il Prospetto e di rivolgersi ai propri consulenti professionali di fiducia in merito alle implicazioni della sottoscrizione o comunque della negoziazione di Azioni.

26 - INFORMATIVA SFDR

Nessun Comparto della SICAV è conforme all'Articolo 8 o all'Articolo 9 del SFDR e gli investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell'UE relativi alle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del SFDR (il "Regolamento sulla tassonomia").

L'informativa SFDR sotto riportata si riferisce a tutti i Comparti della SICAV.

1. Classificazione dei Comparti ai sensi dell'SFDR

I Comparti non sono prodotti finanziari soggetti all'Articolo 8 o all'Articolo 9 dell'SFDR.

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità e delle valutazioni nelle decisioni d'investimento

L'obiettivo e le politiche d'investimento dei Comparti sono contenuti nell'appendice di ciascun Comparto e si precisa che i Comparti non hanno alcun obiettivo o impegno ad investire in società che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che si qualificano come "investimenti sostenibili" ai fini dell'SFDR.

Tuttavia, il Gestore degli investimenti integra i rischi e le opportunità di sostenibilità nei suoi processi di ricerca, analisi e decisione d'investimento, localizzando formalmente e monitorando i fattori di sostenibilità in una serie definita di indicatori, a seconda dei dati attualmente disponibili sul mercato. Per quanto riguarda le partecipazioni dei Comparti, le notizie pertinenti ai criteri ESG sono monitorate attentamente per adottare misure volte a ridurre il rischio o a capitalizzare le possibili opportunità. Il Gestore degli investimenti è fermamente convinto che la considerazione di questi rischi e opportunità possa contribuire a migliorare i rendimenti rettificati per il rischio a lungo termine per gli investitori.

3. Probabile impatto dei rischi di sostenibilità sui rendimenti dei Comparti

È difficile quantificare i probabili impatti dei rischi di sostenibilità. Sebbene le pratiche ambientali, sociali e di governance di una società/un emittente possano influenzare il suo valore a lungo termine, non vi può essere garanzia in merito alla performance dei singoli investimenti, né ai rendimenti del portafoglio del relativo Comparto nel suo complesso, nonostante l'integrazione dei rischi sostenibili.

4. Analisi del principale impatto negativo sui fattori di sostenibilità

Fermo restando quanto precede, il Gestore degli investimenti non considera attualmente per i Comparti gli effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 7.2 dell'SFDR, principalmente perché attualmente mancano i dati per determinare e valutare i principali effetti negativi.

27 - UTILIZZO DI BENCHMARK

Il 1° gennaio 2018 è entrato in pieno vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il "**Regolamento sui Benchmark**"). Il Regolamento sui Benchmark introduce un nuovo requisito per tutti gli amministratori di benchmark che forniscono indici utilizzati o da utilizzarsi quali benchmark nell'Unione Europea, i quali dovranno essere autorizzati dall'autorità competente o registrati presso la stessa. Quanto ai fondi di investimento, il Regolamento sui Benchmark vieta l'uso di benchmark che non provengano da un amministratore dell'UE autorizzato o registrato dall'ESMA o di benchmark esterni all'UE non iscritti nel registro pubblico dell'ESMA ai sensi delle disposizioni del Regolamento sui Benchmark in merito ai paesi terzi.

In base alle disposizioni del Regolamento sui Benchmark, per misurare la performance della SICAV vengono utilizzati i seguenti benchmark:

Comparto/i	Benchmark	Amministratore del Benchmark	Iscritto nel Registro degli Amministratori tenuto dall'ESMA
SUMUS – Strategic Fund	€STR	European Money Markets Institute	Sì

SUMUS – Crossover Bonds Fund	US Generic Government	US Federal Reserve	N/D
Sumus – Hybrid Bonds Fund	€STR	European Money Markets Institute	Sì

Sotto la sua supervisione e la sua approvazione, la Società di Gestione, con l'ausilio del Gestore degli Investimenti, produce e aggiorna documenti scritti indicanti le azioni da intraprendere in caso di significative variazioni o cancellazione dei benchmark; tali documenti sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.

PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE

SUMUS – STRATEGIC FUND	p. 62
SUMUS – CROSSOVER BONDS FUND	p. 72
SUMUS – HYBRID BONDS FUNDS	p. 79

1. Denominazione

Il nome del Comparto è “SUMUS - Strategic Fund” (di seguito il “Comparto”).

2. Politica di investimento e restrizioni all'investimento specifiche del Comparto

Obiettivo di investimento

Il presente Comparto, costituito per una durata indeterminata, si prefigge l'obiettivo di accrescere il proprio Valore Patrimoniale Netto nel medio periodo, nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Ai soli fini di misurazione della performance, l'obiettivo a lungo termine è l'€STR + 250 punti base l'anno. La principale fonte di performance sarà l'asset allocation.

Strategia di investimento

Il Comparto adotta un approccio globale flessibile, che consente al Gestore degli Investimenti di gestire attivamente il Comparto senza alcun riferimento a un indice di riferimento e di investire il patrimonio in modo dinamico, ripartendolo fra varie asset class: azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili (con un massimo del 30% per obbligazioni convertibili e obbligazioni non investment grade), strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi equivalenti.

Nell'ambito del Comparto, rientrano nella definizione di obbligazioni non investment grade i seguenti titoli:

- obbligazioni e strumenti di debito con merito di credito (a livello di emissione o di emittente) inferiore a Baa3/BBB- (rating a lungo termine) assegnato da almeno una delle principali agenzie di rating;
- obbligazioni e strumenti di debito che non hanno alcun merito di credito a livello di emissione e di emittente (“Privi di Rating”) e presentano uno spread rispetto al benchmark sovrano (“G-spread”) superiore a 150 punti base.

L'eventuale investimento in titoli di debito in difficoltà o in default non dovrà superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Alcuni titoli detenuti dal Comparto possono diventare titoli in difficoltà o in default dopo la loro acquisizione. In tal caso, il Gestore degli Investimenti può decidere di vendere il titolo in questione o di mantenerlo nel portafoglio del Comparto. Il Gestore degli Investimenti garantirà che nel complesso la percentuale di titoli in difficoltà o in default detenuti dal Comparto non superi il 10% del patrimonio netto.

Nell'ambito del Comparto, i “titoli in difficoltà o in default” comprendono:

- obbligazioni e strumenti di debito con un merito di credito rigorosamente inferiore a CCC+ e/o a Caa1;
- obbligazioni e strumenti di debito di emittenti con un merito di credito rigorosamente inferiore a CCC+ e/o a Caa1;
- obbligazioni e strumenti di debito che non hanno alcun merito di credito a livello di emissione e di emittente (“Privi di Rating”) e presentano uno spread rispetto al benchmark sovrano (“G-spread”) superiore a 1000 punti base.

Al fine di fugare ogni dubbio, gli strumenti di debito che abbiano ottenuto un solo rating pari ad almeno CCC+/Caa1 (a livello di emissione o di emittente) non saranno inclusi tra i “titoli in difficoltà o in default”, anche nel caso in cui gli altri rating siano inferiori a CCC+/Caa1, ovvero qualora non sia stato attribuito nessun altro rating.

Il Comparto ha facoltà di investire direttamente o tramite OICVM o OIC sino a un massimo del 40% del NAV del Comparto (ivi compresi gli Exchange Traded Fund) ai sensi dell'Articolo 1, comma (2), lettere a) e b) della Direttiva 2009/65/CE, che siano regolamentati, di tipo aperto e diversificati, e abbiano una distribuzione del rischio assimilabile a quella degli OIC lussemburghesi disciplinati dalla Parte I della Legge del 2010.

Il Gestore degli Investimenti opta per un'asset allocation dinamica per apportare in modo rapido modifiche sostanziali alla ripartizione del portafoglio in base alle proprie valutazioni e variare l'esposizione all'interno di ogni asset class (ad esempio passando dal tasso variabile al tasso fisso nel caso delle obbligazioni, o da un settore/Paese a un altro nel caso dei titoli azionari, ecc.).

Si richiama l'attenzione sul fatto che le operazioni di un OIC o di un Comparto che investe in altri OIC possono comportare spese doppie. Oltre ai costi per la gestione quotidiana del proprio patrimonio, il Comparto sosterrà spese amministrative e commissioni di gestione addebitate indirettamente tramite l'OIC detenuto in portafoglio. Le commissioni di gestione complessive non supereranno il 5%. Qualora il Comparto investa in OIC gestiti direttamente o per delega dal Gestore degli Investimenti o da un'altra società affiliata al Gestore degli Investimenti tramite una gestione o un controllo comuni o tramite una partecipazione diretta o indiretta significativa, non potranno essergli addebitate commissioni di ingresso o di uscita relative all'OIC di cui detiene azioni o quote.

Al fine di ridurre i rischi e aumentare i rendimenti, il Comparto può altresì investire in strumenti derivati ammessi, quali, a mero titolo esemplificativo, opzioni, future, contratti a termine e swap.

Il Comparto può inoltre investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in coco bond e/o Prodotti Strutturati.

È consentito l'investimento in Prodotti Strutturati (ad esempio, notes o certificati con protezione del capitale conformi all'Articolo 41(1) della Legge del 2010), purché il profilo di rischio/rendimento possa migliorare l'efficienza del Comparto.

Il Comparto può altresì investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in materie prime tramite ETC (Exchange Traded Commodities), a condizione che questi siano classificabili fra gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 41(1) a)-d) della Legge del 2010, dell'articolo 2 del *Règlement Grand-Ducal* dell'8 febbraio 2008 e del punto 17 della raccomandazione CESR/07-044b; inoltre, tali prodotti non devono comportare la consegna fisica delle commodity sottostanti.

Il Comparto non investirà direttamente nelle A-share cinesi. Può tuttavia esporsi indirettamente a tale mercato tramite OICVM che a loro volta investono direttamente o indirettamente in A-share. Tali investimenti non potranno superare il 20% del patrimonio netto del Comparto.

In alcuni casi il Comparto sarà esposto ad altre valute, con o senza copertura a discrezione del Gestore degli Investimenti. Non vi sono limiti in termini di diversificazione valutaria.

Sebbene la politica del Comparto preveda di mantenere il patrimonio investito al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, è possibile che il Comparto accantoni di volta in volta delle riserve in titoli a breve termine o, nel rispetto delle restrizioni all'investimento sotto indicate, in strumenti del mercato monetario, per poter cogliere eventuali opportunità di investimento nel momento in cui si presentano.

Il Comparto può detenere liquidità o strumenti equivalenti su base accessoria.

Su base accessoria, il Comparto può ricorrere a derivati quotati per fini di investimento.

Esposizione globale

L'esposizione globale del Comparto è misurata tramite il metodo degli impegni.

Profilo di rischio

Di seguito sono indicati i principali rischi di investimento cui è esposto il Comparto **SUMUS - STRATEGIC FUND**:

- rischio di credito
- rischio di tasso d'interesse
- rischio di liquidità
- rischio di inflazione
- rischio di tassazione
- rischio di controparte
- rischio valutario
- rischio associato ai derivati
- rischio connesso all'investimento in obbligazioni convertibili (ivi compresi i coco bond)

Per un'analisi dettagliata dei rischi fare riferimento al capitolo “**Fattori di rischio**” nella Parte A del Prospetto.

Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, né il recupero dell'importo originariamente investito.

Profilo dell'investitore tipo

In base agli obiettivi di investimento sopra specificati, il Comparto è adatto agli investitori che mirano a ottenere un rendimento superiore a quello offerto dagli strumenti del mercato monetario e sono pertanto disposti a sostenere un rischio più elevato.

L'orizzonte d'investimento deve essere di almeno 5 anni.

3. Politica di distribuzione

Poiché il Comparto ha come obiettivo principale la crescita del capitale, non sono previste distribuzioni di dividendi agli Azionisti.

Tuttavia, in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea generale degli Azionisti di effettuare una distribuzione di dividendi.

4. Tipologia e Classi di Azioni

Il Comparto offre dieci (10) Classi di Azioni:

- I. Premium EUR, denominata in EUR, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- II. Premium CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'EUR, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- III. Premium USD-H, denominata in USD, con copertura rispetto all'EUR, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- IV. All EUR, denominata in EUR e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- V. All CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'EUR e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- VI. All USD-H, denominata in USD, con copertura rispetto all'EUR e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- VII. Large EUR, denominata in EUR, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di EUR 100.000 applicabile a ogni prima;
- VIII. Large CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'EUR, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di CHF 100.000 applicabile a ogni prima sottoscrizione;
- IX. Large USD-H, denominata in USD, con copertura rispetto all'EUR, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di USD 100.000 applicabile a ogni prima sottoscrizione;
- X. Q, denominata in EUR, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di 1 azione per investitore; le Azioni di tale Classe saranno quotate e negoziabili su una Borsa Valori europea regolamentata.

La differenza tra queste Classi di Azioni riguarda lo status degli investitori ammessi, il livello delle commissioni, gli investimenti minimi e la valuta di riferimento.

Gli asset delle Classi di Azioni non denominate in EUR saranno investiti congiuntamente in conformità alla politica di investimento del Comparto.

Tutte le Classi di Azioni emetteranno esclusivamente Azioni di Sottoclasse B cap, cioè Azioni che non danno diritto a dividendi.

Le Classi Premium CHF-H, Premium USD-H, All CHF-H, All USD-H, Large CHF-H e Large USD-H saranno gestite in modo tale da coprire il Comparto dal rischio di cambio associato alle divise diverse dall'EUR.

Le Azioni sono emesse solo in forma nominativa. Di norma, la conferma scritta della partecipazione azionaria sarà inviata agli Azionisti entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione considerato.

Alcune Classi di Azioni non possono essere offerte in sottoscrizione in Lussemburgo o in alcuni Paesi in cui la SICAV è registrata ai fini della distribuzione al pubblico. In questi casi, gli investitori ammessi che desiderino sottoscrivere una Classe di Azioni non inclusa tra quelle offerte per la sottoscrizione da parte della SICAV potranno rivolgersi all'Agente per la Custodia dei Registri in Lussemburgo al fine di sottoscrivere la Classe di Azioni desiderata.

5. Codici ISIN

	Classe di Azioni	Codice ISIN
SUMUS – STRATEGIC FUND	Classe Premium EUR	LU1498484440
	Classe Premium CHF-H	LU1498484523
	Classe Premium USD-H	LU1498484796
	Classe All EUR	LU0596930692
	Classe All CHF-H	LU0968973916
	Classe All USD-H	LU1498485090
	Classe Large EUR	LU0596930775
	Classe Large CHF-H	LU0968974054
	Classe Large USD-H	LU1498485413
	Classe Q	LU1176783774

6. Investimento minimo

Il Comparto è soggetto a un investimento minimo iniziale e a una partecipazione minima per investitore, secondo quanto di seguito riportato:

Classe di Azioni	Sottoscrizione iniziale
Classe Premium EUR	1 AZIONE
Classe Premium CHF-H	1 AZIONE
Classe Premium USD-H	1 AZIONE
Classe All EUR	1 AZIONE
Classe All CHF-H	1 AZIONE
Classe All USD-H	1 AZIONE
Classe Large EUR	EUR 100.000
Classe Large CHF-H	CHF 100.000
Classe Large USD-H	USD 100.000
Classe Q	1 AZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Gestore degli Investimenti a non applicare in toto o in parte tali requisiti su base discrezionale.

7. Sottoscrizione iniziale e sottoscrizioni

Le Azioni saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato in un qualsiasi Giorno di Valutazione.

Le domande di sottoscrizione indicanti il numero di azioni o l'importo sottoscritto devono pervenire alla SICAV entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (Giorno di Valutazione). Le richieste pervenute oltre tale termine saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Il prezzo di sottoscrizione di ogni Azione, ad eccezione della Classe Q, è pagabile entro due (2) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile.

Il prezzo di sottoscrizione della Classe Q è pagabile entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile.

Le Azioni corrispondenti saranno emesse solo al ricevimento del pagamento.

8. Rimborsi

Le richieste di rimborso devono pervenire alla SICAV entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (Giorno di Valutazione). Le richieste di rimborso pervenute oltre tale termine saranno rinviate ed evase il Giorno di Valutazione successivo.

Le Azioni rimborsate vengono cancellate.

I proventi del rimborso saranno corrisposti nella valuta di riferimento del Comparto di norma entro due (2) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile mediante bonifico su un conto del beneficiario, ad eccezione per la Classe Q.

I proventi del rimborso della Classe Q saranno corrisposti nella valuta di riferimento del Comparto di norma entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile mediante bonifico su un conto del beneficiario.

Il prezzo di rimborso delle Azioni della SICAV può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione delle stesse a seconda del Valore Patrimoniale Netto per Azione al momento della sottoscrizione e del rimborso.

9. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto della SICAV in base alla procedura descritta nel Prospetto. Non sarà applicata alcuna commissione di conversione.

Le Azioni di Classe Q, essendo quotate, non possono essere convertite.

Le conversioni avverranno in base ai termini e alle condizioni applicabili ai rimborsi delle Azioni del Comparto.

10. Valute di Riferimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione:

- delle Classi Premium EUR; All EUR, Large EUR e Q sarà calcolato in EUR,
- delle Classi Premium CHF-H; All CHF-H e Large CHF-H sarà calcolato in CHF, e
- delle Classi Premium USD-H; All USD-H e Large USD-H sarà calcolato in USD.

Il Comparto è denominato in EUR.

11. Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto e Giorno di Valutazione

Per ciascun **Giorno Lavorativo** (“**Giorno di Valutazione**”) esiste un Valore Patrimoniale Netto con la data di quel Giorno di Valutazione, **calcolato e pubblicato il Giorno Lavorativo successivo** a quel Giorno di Valutazione entro le ore 17.00 (“**Giorno di Calcolo del NAV**”) sulla base dei prezzi di chiusura pubblicati dalla Borsa Valori di riferimento in quel Giorno di Valutazione.

12. Gestore degli Investimenti

SUMUS CAPITAL S.A.

13. Commissioni del Gestore degli Investimenti

In remunerazione dei servizi resi, il Gestore degli Investimenti ha diritto a una commissione di gestione degli investimenti che sarà versata dalla SICAV a valere sul patrimonio del Comparto.

Tale commissione varia da una Classe all'altra, è pagabile trimestralmente in via posticipata e viene calcolata sul patrimonio netto medio di ciascuna Classe di Azioni del Comparto per il trimestre in questione in base alle seguenti percentuali:

	Classe di Azioni	Commissione di gestione degli investimenti massima p.a.*
SUMUS - STRATEGIC FUND	Classe Premium EUR	0,20%
	Classe Premium CHF-H	0,20%
	Classe Premium USD-H	0,20%
	Classe All EUR	1,50%
	Classe All CHF-H	1,50%
	Classe All USD-H	1,50%
	Classe Large EUR	0,85%
	Classe Large CHF-H	0,65%
	Classe Large USD-H	0,85%
	Classe Q	1,05%

Inoltre, il Gestore degli Investimenti ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di performance a carico del Comparto pari al 10% dell'incremento del Valore Patrimoniale Netto (il "NAV") per Azione, una volta dedotte tutte le passività e prima di dedurre qualsiasi commissione di performance, rispetto al NAV per Azione di riferimento. **Salvo quanto altrimenti specificato, l'high-water mark iniziale è il prezzo di lancio di ogni classe di azioni.** Il NAV per Azione di riferimento è il NAV più elevato mai raggiunto in precedenza dal Comparto. Secondo il principio dell'high-water mark, questo NAV di riferimento sarà mantenuto, a seconda dei casi, e nessuna commissione di performance sarà addebitata, fino a quando non si sarà verificata una sovraperformance rispetto a tale NAV di riferimento, durante il periodo di riferimento della performance. Non sarà accantonata nessuna commissione di performance fintanto che il NAV non superi l'ultimo high-water mark.

Il periodo di riferimento della performance è uguale all'intera vita del Comparto e non può essere ricalcolato, poiché in questo modello la commissione di performance non può essere maturata o pagata più di una volta per lo stesso livello di performance per l'intera vita del Comparto, consentendo pertanto al Comparto di derogare al requisito relativo alla frequenza di cristallizzazione di cui al paragrafo 32 degli Orientamenti ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM, ai sensi del paragrafo 33 di tali Orientamenti.

L'importo di ogni (eventuale) commissione di performance sarà cristallizzato (ossia accantonato e pagabile) a ciascun calcolo del NAV, sulla base delle Azioni in circolazione alla data di calcolo. La commissione di performance sarà corrisposta posticipatamente su base trimestrale.

Con questo modello high-water mark, la frequenza giornaliera per la cristallizzazione della (eventuale) commissione di performance e la frequenza trimestrale per il successivo pagamento al Gestore degli Investimenti sono definite in modo da garantire l'allineamento degli interessi tra il Gestore degli Investimenti e gli azionisti del Comparto e un trattamento equo tra gli investitori.

Esempio

Caso 1 - Il Comparto sovraperforma il livello High-Water Mark:

Il Gestore degli Investimenti realizza il 10% di questa sovraperformance.

High-Water Mark = 100

NAV per azione = 102,5

Sovraperformance = $102,5 - 100 = 2,5$

Commissione di performance dovuta = $10\% * 2,5 = 0,25$

Caso 2 - Il Comparto sottoperforma o eguaglia il livello High-Water Mark:

Il Gestore degli Investimenti non realizza alcuna commissione di performance.

* Parte della summenzionata commissione di gestione degli investimenti può essere retrocessa ai Sub-Distributori (compresi, a mero titolo esemplificativo, gli agenti di collocamento) sulla base delle sottoscrizioni nel Comparto effettuate dagli investitori presentati dai singoli Sub-Distributori.

14. Commissione di distribuzione globale

In remunerazione dei servizi resi, il Distributore Globale ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di distribuzione globale a carico del Comparto.

Detta commissione è pagabile trimestralmente in via posticipata e calcolata sul patrimonio netto medio del Comparto come segue:

	Commissione di distribuzione globale massima p.a.
SUMUS – STRATEGIC FUND	0,05%

15. Quotazione in borsa

Le Azioni del Comparto possono essere quotate presso la Borsa Valori del Lussemburgo o di un altro Paese a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni di classe Q sono tuttavia riservate alla quotazione su una Borsa Valori europea regolamentata.

La Borsa Valori in Italia è denominata Borsa Italiana S.p.A. Borsa Italiana S.p.A. fa parte di Euronext Group ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione del mercato azionario italiano.

L'offerta in Italia avverrà tramite negoziazione sul mercato ATFund, un sistema di trading multilaterale gestito da Borsa Italiana S.p.A.

A decorrere dal 27 marzo 2023, l'offerta in Italia avverrà tramite negoziazione sul mercato rade Confirmation System (TCS) di Euronext, un sistema di trading multilaterale gestito da Euronext.

16. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, nonché i prezzi di emissione, rimborso e conversione di ciascuna Classe di Azioni del Comparto saranno disponibili presso la sede legale della SICAV oltre che su Bloomberg, Morningstar Europe o altro sistema, sito web o quotidiano a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto quotato presso Borsa Italiana S.p.A. viene comunicato al mercato azionario italiano entro le ore 17.00 (ora del Lussemburgo) di ciascun Giorno di Calcolo.

17. Tassazione

Il Comparto è soggetto a un'imposta annua dello 0,05% del proprio Valore Patrimoniale Netto (*taxe d'abonnement*), pagabile trimestralmente sulla base del valore complessivo del patrimonio netto del Comparto alla fine del trimestre in questione.

1. Denominazione

Il nome del Comparto è “**SUMUS - Crossover Bonds Fund**” (di seguito il “**Comparto**”).

2. Politica di investimento e restrizioni all'investimento specifiche del Comparto

Obiettivo di investimento

Il Comparto mira a raggiungere, nel lungo periodo ed esclusivamente ai fini di misurazione della performance, un rendimento pari all'US Generic Government a 1 mese + 250 punti base. La principale fonte di rendimento sarà costituita dalla selezione titoli e dalle decisioni di asset allocation nei mercati a reddito fisso in diversi settori e Paesi.

Strategia di investimento

L'approccio globale del Comparto è improntato alla flessibilità e all'indipendenza rispetto a qualsiasi indice di riferimento, vale a dire che il Gestore degli Investimenti gestirà attivamente il Comparto senza alcun riferimento a un indice di riferimento e investirà le attività del portafoglio principalmente in base al profilo di rischio/rendimento di ciascun potenziale investimento e alla correlazione con gli altri investimenti in portafoglio.

Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni che, al momento dell'investimento, hanno un rating (attribuito all'emittente o alla singola emissione) compreso tra BB- e BB+ e/o tra Ba3 e Ba1 delle principali agenzie di rating (di seguito il “segmento BB”). Il Gestore degli Investimenti si concentrerà su due tipologie di obbligazioni, benché tale indicazione non sia vincolante:

- “Rising Star” (astri nascenti): obbligazioni appartenenti al segmento BB che, in base alle attese del Gestore degli Investimenti, hanno un'elevata probabilità di essere promosse e rientrare nella categoria investment grade (che prevede un rating a lungo termine assegnato da una o più delle principali agenzie di rating pari ad almeno Baa3/BBB-). Un'obbligazione promossa a investment grade può attirare un nuovo tipo di investitori a lungo termine e spesso trae vantaggio dall'aumento di rating;
- “Fallen Angel” (angeli caduti): obbligazioni appartenenti al segmento BB recentemente declassate dalla categoria investment grade, che pertanto potrebbero essere state oggetto di vendite forzate. Spesso le obbligazioni di questo tipo offrono uno sconto a breve termine.

La quota residua del patrimonio netto può essere liberamente investita in altri titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario.

Nell'ambito del Comparto, rientrano nella definizione di obbligazioni high yield i seguenti titoli:

- obbligazioni e strumenti di debito con merito di credito (a livello di emissione o di emittente) inferiore a Baa3/BBB- (rating a lungo termine) assegnato da almeno una delle principali agenzie di rating;
- obbligazioni e strumenti di debito che non hanno alcun merito di credito a livello di emissione e di emittente (“Privi di Rating”) e presentano uno spread rispetto al benchmark sovrano (“G-spread”) superiore a 150 punti base.

L'eventuale investimento in titoli di debito in difficoltà o in default non dovrà superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Alcuni titoli detenuti dal Comparto possono diventare titoli in difficoltà o in default dopo la loro acquisizione. In tal caso, il Gestore degli Investimenti può decidere di vendere il titolo in questione o di mantenerlo nel portafoglio del Comparto. Il Gestore

degli Investimenti garantirà che nel complesso la percentuale di titoli in difficoltà o in default detenuti dal Comparto non superi il 10% del patrimonio netto.

Nell'ambito del Comparto, i “titoli in difficoltà o in default” comprendono:

- obbligazioni e strumenti di debito con un merito di credito rigorosamente inferiore a CCC+ e/o a Caa1;
- obbligazioni e strumenti di debito di emittenti con un merito di credito rigorosamente inferiore a CCC+ e/o a Caa1;
- obbligazioni e strumenti di debito che non hanno alcun merito di credito a livello di emissione e di emittente (“Privi di Rating”) e presentano uno spread rispetto al benchmark sovrano (“G-spread”) superiore a 1000 punti base.

Al fine di fugare ogni dubbio, gli strumenti di debito che abbiano ottenuto un solo rating pari ad almeno CCC+/Caa1 (a livello di emissione o di emittente) non saranno inclusi tra i “titoli in difficoltà o in default”, anche nel caso in cui gli altri rating siano inferiori a CCC+/Caa1, ovvero qualora non sia stato attribuito nessun altro rating.

È consentito l'investimento in Prodotti Strutturati (ad esempio, notes o certificati con protezione del capitale conformi all'Articolo 41(1) della Legge del 2010), purché il profilo di rischio/rendimento possa migliorare l'efficienza del Comparto.

Il Comparto potrà investire per un massimo del:

- 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili;
- 10% del proprio patrimonio netto in coco bond e/o Prodotti Strutturati.

Gli investimenti in OICVM e OIC non possono superare il 10% del patrimonio netto.

L'esposizione netta (cioè al netto delle coperture valutarie) a investimenti non denominati in USD non può superare il 30% del patrimonio netto.

Il Comparto non investe in azioni.

Il Comparto può detenere liquidità e mezzi equivalenti su base accessoria.

Il Comparto può ricorrere ai derivati esclusivamente per fini di copertura.

Esposizione globale

L'esposizione globale del Comparto è misurata tramite il metodo degli impegni.

Profilo di rischio

Di seguito sono indicati i principali rischi di investimento cui è esposto il Comparto **SUMUS - Crossover Bonds Fund**:

- rischio di credito
- rischio di tasso d'interesse
- rischio di liquidità
- rischio di inflazione
- rischio di tassazione
- rischio di controparte
- rischio valutario
- rischio associato ai derivati

- rischio connesso all'investimento in obbligazioni convertibili (ivi compresi i coco bond)

Per un'analisi dettagliata dei rischi fare riferimento al capitolo “**Fattori di rischio**” nella Parte A del Prospetto.

Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, né il recupero dell'importo originariamente investito.

Profilo dell'investitore tipo

In base agli obiettivi di investimento sopra specificati, il Comparto può essere di interesse per gli investitori (i) alla ricerca di reddito da interessi e apprezzamento del capitale attraverso un prodotto obbligazionario globale diversificato e (ii) con un orizzonte temporale medio-lungo.

3. Politica di distribuzione

Poiché il Comparto ha come obiettivo principale la crescita del capitale, non sono previste distribuzioni di dividendi agli Azionisti.

Tuttavia, in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea generale degli Azionisti di effettuare una distribuzione di dividendi.

4. Tipologia e Classi di Azioni

Il Comparto offre nove (9) Classi di Azioni:

- I. Premium EUR-H, denominata in EUR, con copertura rispetto all'USD, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- II. Premium CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'USD, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- III. Premium USD, denominata in USD, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- IV. All EUR-H, denominata in EUR, con copertura rispetto all'USD e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- V. All CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'USD e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- VI. All USD, denominata in USD e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- VII. Large EUR-H, denominata in EUR, con copertura rispetto all'USD e adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di EUR 250.000 applicabile a ogni prima sottoscrizione;
- VIII. Large CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'USD, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di CHF 250.000 applicabile a ogni prima sottoscrizione;
- IX. Large USD, denominata in USD, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di USD 250.000 applicabile a ogni prima sottoscrizione;

La differenza tra queste Classi di Azioni riguarda lo status degli investitori ammessi, il livello delle commissioni, gli investimenti minimi e la valuta di riferimento.

Gli asset delle Classi di Azioni non denominate in USD saranno investiti congiuntamente in conformità alla politica di investimento del Comparto.

Tutte le Classi di Azioni emetteranno esclusivamente Azioni di Sottoclasse B cap, cioè Azioni che non danno diritto a dividendi.

Le Classi Premium EUR-H, Premium CHF-H, All EUR-H, All CHF-H, Large EUR-H and Large CHF-H saranno gestite in modo tale da coprire il Comparto dal rischio di cambio associato alle divise diverse dall'USD.

Le Azioni sono emesse solo in forma nominativa. Di norma, la conferma scritta della partecipazione azionaria sarà inviata agli Azionisti entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione considerato.

Alcune Classi di Azioni non possono essere offerte in sottoscrizione in Lussemburgo o in alcuni Paesi in cui la SICAV è registrata ai fini della distribuzione al pubblico. In questi casi, gli investitori ammessi che desiderino sottoscrivere una Classe di Azioni non inclusa tra quelle offerte per la sottoscrizione da parte della SICAV potranno rivolgersi all'Agente per la Custodia dei Registri in Lussemburgo al fine di sottoscrivere la Classe di Azioni desiderata.

5. Codici ISIN

	Classe di Azioni	Codice ISIN
SUMUS – CROSSOVER BONDS FUND	Classe Premium EUR-H	LU1498485504
	Classe Premium CHF-H	LU1498485686
	Classe Premium USD	LU1498485769
	Classe All EUR-H	LU1498485926
	Classe All CHF-H	LU1498486064
	Classe All USD	LU1498486148
	Classe Large EUR-H	LU1498486494
	Classe Large CHF-H	LU1498486577
	Classe Large USD	LU1498486650

6. Investimento minimo

Il Comparto è soggetto a un investimento minimo iniziale e a una partecipazione minima per investitore, secondo quanto di seguito riportato:

Classe di Azioni	Sottoscrizione iniziale
Classe Premium EUR-H	1 AZIONE
Classe Premium CHF-H	1 AZIONE
Classe Premium USD	1 AZIONE
Classe All EUR-H	1 AZIONE
Classe All CHF-H	1 AZIONE
Classe All USD	1 AZIONE
Classe Large EUR-H	EUR 250.000
Classe Large CHF-H	CHF 250.000
Classe Large USD	USD 250.000

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Gestore degli Investimenti a non applicare in toto o in parte tali requisiti su base discrezionale.

7. Sottoscrizione iniziale e sottoscrizioni

Le Azioni saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato in un qualsiasi Giorno di Valutazione.

Le domande di sottoscrizione indicanti il numero di azioni o l'importo sottoscritto devono pervenire alla SICAV entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in

Lussemburgo (Giorno di Valutazione). Le richieste pervenute oltre tale termine saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Il prezzo di sottoscrizione di ogni Azione è pagabile entro due (2) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile.

Le Azioni corrispondenti saranno emesse solo al ricevimento del pagamento.

8. Rimborsi

Le richieste di rimborso devono pervenire alla SICAV entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (Giorno di Valutazione). Le richieste di rimborso pervenute oltre tale termine saranno rinviate ed evase il Giorno di Valutazione successivo.

Le Azioni rimborsate vengono cancellate.

I proventi del rimborso saranno corrisposti nella valuta di riferimento del Comparto di norma entro due (2) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile, mediante bonifico su un conto del beneficiario.

Il prezzo di rimborso delle Azioni della SICAV può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione delle stesse a seconda del Valore Patrimoniale Netto per Azione al momento della sottoscrizione e del rimborso.

9. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto della SICAV in base alla procedura descritta nel Prospetto. Non sarà applicata alcuna commissione di conversione.

Le conversioni avverranno in base ai termini e alle condizioni applicabili ai rimborsi delle Azioni del Comparto.

10. Valute di Riferimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione:

- delle Classi Premium EUR-H; All EUR-H e Large EUR-H sarà calcolato in EUR,
- delle Classi Premium CHF-H; All CHF-H e Large CHF-H sarà calcolato in CHF, e
- delle Classi Premium USD; All USD e Large USD sarà calcolato in USD.

Il Comparto è denominato in USD.

11. Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto e Giorno di Valutazione

Per ciascun **Giorno Lavorativo** (“**Giorno di Valutazione**”) esiste un Valore Patrimoniale Netto con la data di quel Giorno di Valutazione, **calcolato e pubblicato il Giorno Lavorativo successivo** a quel Giorno di Valutazione entro le ore 17.00 (“**Giorno di Calcolo del NAV**”) sulla base dei prezzi di chiusura pubblicati dalla Borsa Valori di riferimento in quel Giorno di Valutazione.

12. Gestore degli Investimenti

SUMUS CAPITAL S.A.

13. Commissioni del Gestore degli Investimenti

In remunerazione dei servizi resi, il Gestore degli Investimenti ha diritto a una commissione di gestione degli investimenti che sarà versata dalla SICAV a valere sul patrimonio del Comparto.

Tale commissione varia da una Classe all'altra, è pagabile trimestralmente in via posticipata e viene calcolata sul patrimonio netto medio di ciascuna Classe di Azioni del Comparto per il trimestre in questione in base alle seguenti percentuali:

	Classe di Azioni	Commissione di gestione degli investimenti massima p.a.*
SUMUS – CROSSOVER BONDS FUND	Classe Premium EUR-H	0,20%
	Classe Premium CHF-H	0,20%
	Classe Premium USD	0,20%
	Classe All EUR-H	1,00%
	Classe All CHF-H	1,00%
	Classe All USD	1,00%
	Classe Large EUR-H	0,40%
	Classe Large CHF-H	0,40%
	Classe Large USD	0,40%

Inoltre, il Gestore degli Investimenti ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di performance a carico del Comparto pari al 10% dell'incremento del Valore Patrimoniale Netto (il "NAV") per Azione, una volta dedotte tutte le passività e prima di dedurre qualsiasi commissione di performance, rispetto al NAV per Azione di riferimento.

Salvo quanto altrimenti specificato, l'high-water mark iniziale è il prezzo di lancio di ogni classe di azioni. Il NAV per Azione di riferimento è il NAV più elevato mai raggiunto in precedenza dal Comparto. Secondo il principio dell'high-water mark, questo NAV di riferimento sarà mantenuto, a seconda dei casi, e nessuna commissione di performance sarà addebitata, fino a quando non si sarà verificata una sovraperformance rispetto a tale NAV di riferimento, durante il periodo di riferimento della performance. Non sarà accantonata nessuna commissione di performance fintanto che il NAV non superi l'ultimo high-water mark.

Il periodo di riferimento della performance è uguale all'intera vita del Comparto e non può essere ricalcolato, poiché in questo modello la commissione di performance non può essere maturata o pagata più di una volta per lo stesso livello di performance per l'intera vita del Comparto, consentendo pertanto al Comparto di derogare al requisito relativo alla frequenza di cristallizzazione di cui al paragrafo 32 degli Orientamenti ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM, ai sensi del paragrafo 33 di tali Orientamenti.

L'importo di ogni (eventuale) commissione di performance sarà cristallizzato (ossia accantonato e pagabile) a ciascun calcolo del NAV, sulla base delle Azioni in circolazione alla data di calcolo. La commissione di performance sarà corrisposta posticipatamente su base trimestrale.

Con questo modello high-water mark, la frequenza giornaliera per la cristallizzazione della (eventuale) commissione di performance e la frequenza trimestrale per il successivo pagamento al Gestore degli Investimenti sono definite in modo da garantire l'allineamento degli interessi tra il Gestore degli Investimenti e gli azionisti del Comparto e un trattamento equo tra gli investitori.

Esempio

Caso 1 - Il Comparto sovraperforma il livello High-Water Mark:

Il Gestore degli Investimenti realizza il 10% di questa sovraperformance.

High-Water Mark = 100

NAV per azione = 102,5

Sovraperformance = $102,5 - 100 = 2,5$

Commissione di performance dovuta = $10\% \times 2,5 = 0,25$

Caso 2 - Il Comparto sottoperforma o eguaglia il livello High-Water Mark:

Il Gestore degli Investimenti non realizza alcuna commissione di performance.

* Parte della summenzionata commissione di gestione degli investimenti può essere retrocessa ai Sub-Distributori (compresi, a mero titolo esemplificativo, gli agenti di collocamento) sulla base delle sottoscrizioni nel Comparto effettuate dagli investitori presentati dai singoli Sub-Distributori.

14. Commissione di distribuzione globale

In remunerazione dei servizi resi, il Distributore Globale ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di distribuzione globale a carico del Comparto.

Detta commissione è pagabile trimestralmente in via posticipata e calcolata sul patrimonio netto medio del Comparto come segue:

	Commissione di distribuzione globale massima p.a.
SUMUS – CROSSOVER BONDS FUND	0,05%

15. Quotazione in borsa

Le Azioni del Comparto possono essere quotate presso la Borsa Valori del Lussemburgo o di un altro Paese a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

16. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, nonché i prezzi di emissione, rimborso e conversione di ciascuna Classe di Azioni del Comparto saranno disponibili presso la sede legale della SICAV oltre che su Bloomberg, Morningstar Europe o altro sistema, sito web o quotidiano a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

17. Tassazione

Il Comparto è soggetto a un'imposta annua dello 0,05% del proprio Valore Patrimoniale Netto (*taxe d'abonnement*), pagabile trimestralmente sulla base del valore complessivo del patrimonio netto del Comparto alla fine del trimestre in questione.

1. Denominazione

Il nome del Comparto è “**SUMUS - Hybrid Bonds Fund**” (di seguito il “**Comparto**”).

2. Politica di investimento e restrizioni all'investimento specifiche del Comparto

Obiettivo di investimento

Il Comparto mira a conseguire nel lungo periodo, esclusivamente ai fini di misurazione della performance, un rendimento pari all'€STR + 250 pb. L'approccio di investimento sarà essenzialmente di tipo bottom-up (performance legata soprattutto alla selezione titoli) con controllo top-down (attento monitoraggio dell'allocazione settoriale e geografica). Il Comparto investirà principalmente in Titoli Ibridi.

Strategia di investimento

L'approccio globale del Comparto è improntato alla flessibilità e all'indipendenza rispetto a qualsiasi indice di riferimento, vale a dire che il Gestore degli Investimenti gestirà attivamente il Comparto senza alcun riferimento a un indice di riferimento e investirà le attività del portafoglio principalmente in base al profilo di rischio/rendimento di ciascun potenziale investimento e alla sua correlazione con gli altri investimenti del portafoglio.

L'asset allocation e l'esposizione a una specifica asset class saranno gestite in modo dinamico e potranno quindi subire modifiche in tempi rapidi e di entità rilevante in base alle previsioni del Gestore degli Investimenti. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio patrimonio netto in obbligazioni high yield. Nell'ambito del Comparto, rientrano nella definizione di obbligazioni high yield i seguenti titoli:

- obbligazioni e strumenti di debito con merito di credito (a livello di emissione o di emittente) inferiore a Baa3/BBB- (rating a lungo termine) assegnato da almeno una delle principali agenzie di rating;
- obbligazioni e strumenti di debito che non hanno alcun merito di credito a livello di emissione e di emittente (“Privi di Rating”) e presentano uno spread rispetto al benchmark sovrano (“G-spread”) superiore a 150 punti base.

Il Comparto può investire sino al 10% in obbligazioni high yield senza merito di credito.

L'eventuale investimento in titoli di debito in difficoltà o in default non dovrà superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Alcuni titoli detenuti dal Comparto possono diventare titoli in difficoltà o in default dopo la loro acquisizione. In tal caso, il Gestore degli Investimenti può decidere di vendere il titolo in questione o di mantenerlo nel portafoglio del Comparto. Il Gestore degli Investimenti garantirà che nel complesso la percentuale di titoli in difficoltà o in default detenuti dal Comparto non superi il 10% del patrimonio netto.

Nell'ambito del Comparto, i “titoli in difficoltà o in default” comprendono:

- obbligazioni e strumenti di debito con un merito di credito rigorosamente inferiore a CCC+ e/o a Caa1;
- obbligazioni e strumenti di debito di emittenti con un merito di credito rigorosamente inferiore a CCC+ e/o a Caa1;

- obbligazioni e strumenti di debito che non hanno alcun merito di credito a livello di emissione e di emittente (“Privi di Rating”) e presentano uno spread rispetto al benchmark sovrano (“G-spread”) superiore a 1000 punti base.

Al fine di fugare ogni dubbio, gli strumenti di debito che abbiano ottenuto un solo rating pari ad almeno CCC+/Caa1 (a livello di emissione o di emittente) non saranno inclusi tra i “titoli in difficoltà o in default”, anche nel caso in cui gli altri rating siano inferiori a CCC+/Caa1, ovvero qualora non sia stato attribuito nessun altro rating.

Il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in Titoli Ibridi.

I Titoli Ibridi sono obbligazioni subordinate emesse da società non finanziarie (come controllante ultima dell'emittente).

Il Comparto può investire in coco bond sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto.

Il rating medio del portafoglio del Comparto è BB- o equivalente assegnato dalle principali agenzie di rating.

È consentito l'investimento in prodotti strutturati (ad esempio, notes o certificati con protezione del capitale conformi all'Articolo 41(1) della Legge del 2010), purché il profilo di rischio/rendimento possa migliorare l'efficienza del Comparto; tuttavia tali investimenti, ove effettuati, saranno limitati al 10% del patrimonio netto del Comparto.

L'importo complessivo investito in coco bond e prodotti strutturati è limitato al 10% del patrimonio netto del Comparto.

Gli investimenti in OICVM e OIC non possono superare il 10% del patrimonio netto.

Gli investimenti saranno denominati in EUR, ma sono consentiti investimenti anche in altre valute. L'esposizione netta (cioè al netto delle coperture valutarie) a investimenti non denominati in EUR non può superare il 20% del patrimonio netto.

Per un massimo del 25% del proprio patrimonio netto, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili.

Il Comparto non investe in azioni.

Esposizione globale

L'esposizione globale del Comparto è misurata tramite il metodo degli impegni.

Profilo di rischio

Di seguito sono indicati i principali rischi di investimento cui è esposto il Comparto **SUMUS - Hybrid Bonds Fund**:

- rischio di credito
- rischio di tasso d'interesse
- rischio di liquidità
- rischio di inflazione
- rischio di tassazione
- rischio di controparte

- rischio valutario
- rischio associato ai derivati
- rischio connesso all'investimento in obbligazioni convertibili (ivi compresi i coco bond)

Per un'analisi dettagliata dei rischi fare riferimento al capitolo “**Fattori di rischio**” nella Parte A del Prospetto.

Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, né il recupero dell'importo originariamente investito.

Profilo dell'investitore tipo

In base agli obiettivi di investimento sopra specificati, il Comparto può essere di interesse per gli investitori (i) alla ricerca di reddito da interessi e apprezzamento del capitale attraverso un prodotto obbligazionario globale diversificato e (ii) con un orizzonte temporale medio-lungo.

3. Politica di distribuzione

Poiché il Comparto ha come obiettivo principale la crescita del capitale, non sono previste distribuzioni di dividendi agli Azionisti.

Tuttavia, in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea generale degli Azionisti di effettuare una distribuzione di dividendi.

4. Tipologia e Classi di Azioni

Il Comparto offre sette (7) Classi di Azioni:

- I. Premium EUR, denominata in EUR, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- II. Premium CHF-H, denominata in CHF, con copertura rispetto all'EUR, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- III. Premium USD-H, denominata in USD, con copertura rispetto all'EUR, riservata ad Azionisti approvati dal Gestore degli Investimenti,
- IV. All EUR, denominata in EUR e adatta a qualsiasi tipo di investitore;
- V. Large EUR, denominata in EUR, adatta a qualsiasi tipo di investitore e soggetta a un investimento minimo di EUR 250.000 applicabile a ogni prima sottoscrizione;
- VI. I EUR, denominata in EUR, adatta agli investitori istituzionali e
- VII. I USD-H, denominata in USD, con copertura rispetto all'EUR e adatta agli investitori istituzionali.

La differenza tra queste Classi di Azioni riguarda lo status degli investitori ammessi, il livello delle commissioni, gli investimenti minimi e la valuta di riferimento.

Gli asset delle Classi di Azioni non denominate in EUR saranno investiti congiuntamente in conformità alla politica di investimento del Comparto.

Tutte le Classi di Azioni emetteranno esclusivamente Azioni di Sottoclasse B cap, cioè Azioni che non danno diritto a dividendi.

Le Classi Premium CHF-H,, Premium USD-H e I USD-H saranno gestite in modo tale da coprire il Comparto dal rischio di cambio associato alle divise diverse dall'EUR.

Le Azioni sono emesse solo in forma nominativa. Di norma, la conferma scritta della partecipazione azionaria sarà inviata agli Azionisti entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione considerato.

Alcune Classi di Azioni non possono essere offerte in sottoscrizione in Lussemburgo o in alcuni Paesi in cui la SICAV è registrata ai fini della distribuzione al pubblico. In questi casi, gli investitori ammessi che desiderino sottoscrivere una Classe di Azioni non inclusa tra quelle offerte per la sottoscrizione da parte della SICAV potranno rivolgersi all'Agente per la Custodia dei Registri in Lussemburgo al fine di sottoscrivere la Classe di Azioni desiderata.

5. Codici ISIN

	Classe di Azioni	Codice ISIN
SUMUS - HYBRID BONDS FUND	Classe Premium EUR	LU2040067501
	Classe Premium CHF-H	LU2040067766
	Classe Premium USD-H	LU2040068145
	Classe All EUR	LU2040068905
	Classe Large EUR	LU2040069549
	Classe I EUR	LU2453488194
	Classe I USD-H	LU2453488277

6. Investimento minimo

Il Comparto è soggetto a un investimento minimo iniziale e a una partecipazione minima per investitore, secondo quanto di seguito riportato:

Classe di Azioni	Sottoscrizione iniziale
Classe Premium EUR	1 AZIONE
Classe Premium CHF-H	1 AZIONE
Classe Premium USD-H	1 AZIONE
Classe All EUR	1 AZIONE
Classe Large EUR	EUR 250.000
Classe I EUR	1 AZIONE
Classe I USD-H	1 AZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Gestore degli Investimenti a non applicare in toto o in parte tali requisiti su base discrezionale.

7. Sottoscrizione iniziale e sottoscrizioni

Le Azioni saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato in un qualsiasi Giorno di Valutazione.

Le domande di sottoscrizione indicanti il numero di azioni o l'importo sottoscritto devono pervenire alla SICAV entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (Giorno di Valutazione). Le richieste pervenute oltre tale termine saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Il prezzo di sottoscrizione di ogni Azione è pagabile entro due (2) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile.

Le Azioni corrispondenti saranno emesse solo al ricevimento del pagamento.

8. Rimborsi

Le richieste di rimborso devono pervenire alla SICAV entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (Giorno di Valutazione). Le richieste di rimborso pervenute oltre tale termine saranno rinviate ed evase il Giorno di Valutazione successivo.

Le Azioni rimborsate vengono cancellate.

I proventi del rimborso saranno corrisposti nella valuta di riferimento del Comparto di norma entro due (2) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile, mediante bonifico su un conto del beneficiario.

Il prezzo di rimborso delle Azioni della SICAV può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione delle stesse a seconda del Valore Patrimoniale Netto per Azione al momento della sottoscrizione e del rimborso.

9. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto della SICAV in base alla procedura descritta nel Prospetto. Non sarà applicata alcuna commissione di conversione.

Le conversioni avverranno in base ai termini e alle condizioni applicabili ai rimborsi delle Azioni del Comparto.

10. Valute di Riferimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione:

- delle Classi Premium EUR; All EUR, Large EUR e I EUR sarà calcolato in EUR,
- della Classe Premium CHF-H sarà calcolato in CHF, e
- delle Classi Premium USD-H e I USD-H sarà calcolato in USD.

Il Comparto è denominato in EUR.

11. Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto e Giorno di Valutazione

Per ciascun **Giorno Lavorativo** (“**Giorno di Valutazione**”) esiste un Valore Patrimoniale Netto con la data di quel Giorno di Valutazione, **calcolato e pubblicato il Giorno Lavorativo successivo** a quel Giorno di Valutazione entro le ore 17.00 (“**Giorno di Calcolo del NAV**”) sulla base dei prezzi di chiusura pubblicati dalla Borsa Valori di riferimento in quel Giorno di Valutazione.

12. Gestore degli Investimenti

SUMUS CAPITAL S.A.

13. Commissioni del Gestore degli Investimenti

In remunerazione dei servizi resi, il Gestore degli Investimenti ha diritto a una commissione di gestione degli investimenti che sarà versata dalla SICAV a valere sul patrimonio del Comparto.

Tale commissione varia da una Classe all'altra, è pagabile trimestralmente in via posticipata e viene calcolata sul patrimonio netto medio di ciascuna Classe di Azioni del Comparto per il trimestre in questione in base alle seguenti percentuali:

	Classe di Azioni	Commissione di gestione degli investimenti massima p.a.*
SUMUS - HYBRID BONDS FUND	Classe Premium EUR	0,20%
	Classe Premium CHF-H	0,20%
	Classe Premium USD-H	0,20%
	Classe All EUR	1,00%
	Classe Large EUR	0,40%
	Classe I EUR	0,80%
	Classe I USD-H	0,80%

Inoltre, il Gestore degli Investimenti ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di performance a carico del Comparto pari al 10% dell'incremento del Valore Patrimoniale Netto (il "NAV") per Azione, una volta dedotte tutte le passività e prima di dedurre qualsiasi commissione di performance. **Salvo quanto altrimenti specificato, l'high-water mark iniziale è il prezzo di lancio di ogni classe di azioni.** Il NAV per Azione di riferimento è il NAV più elevato mai raggiunto in precedenza dal Comparto. Secondo il principio dell'high-water mark, questo NAV di riferimento sarà mantenuto, a seconda dei casi, e nessuna commissione di performance sarà addebitata, fino a quando non si sarà verificata una sovraperformance rispetto a tale NAV di riferimento, durante il periodo di riferimento della performance. Non sarà accantonata nessuna commissione di performance fintanto che il NAV non superi l'ultimo high-water mark.

Il periodo di riferimento della performance è uguale all'intera vita del Comparto e non può essere ricalcolato, poiché in questo modello la commissione di performance non può essere maturata o pagata più di una volta per lo stesso livello di performance per l'intera vita del Comparto, consentendo pertanto al Comparto di derogare al requisito relativo alla frequenza di cristallizzazione di cui al paragrafo 32 degli Orientamenti ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM, ai sensi del paragrafo 33 di tali Orientamenti.

L'importo di ogni (eventuale) commissione di performance sarà cristallizzato (ossia accantonato e pagabile) a ciascun calcolo del NAV, sulla base delle Azioni in circolazione alla data di calcolo. La commissione di performance sarà corrisposta posticipatamente su base trimestrale.

Con questo modello high-water mark, la frequenza giornaliera per la cristallizzazione della (eventuale) commissione di performance e la frequenza trimestrale per il successivo pagamento al Gestore degli Investimenti sono definite in modo da garantire l'allineamento degli interessi tra il Gestore degli Investimenti e gli azionisti del Comparto e un trattamento equo tra gli investitori.

Esempio

Caso 1 - Il Comparto sovraperforma il livello High-Water Mark:

Il Gestore degli Investimenti realizza il 10% di questa sovraperformance.

High-Water Mark = 100

NAV per azione = 102,5

Sovraperformance = $102,5 - 100 = 2,5$

Commissione di performance dovuta nel trimestre in questione = $10\% * 2,5 = 0,25$

Caso 2 - Il Comparto sottoperforma o eguaglia il livello High-Water Mark:

Il Gestore degli Investimenti non realizza alcuna commissione di performance.

* Parte della summenzionata commissione di gestione degli investimenti può essere retrocessa ai Sub-Distributori (compresi, a mero titolo esemplificativo, gli agenti di collocamento) sulla base delle sottoscrizioni nel Comparto effettuate dagli investitori presentati dai singoli Sub-Distributori.

14. Commissione di distribuzione globale

In remunerazione dei servizi resi, il Distributore Globale ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di distribuzione globale a carico del Comparto.

Detta commissione è pagabile trimestralmente in via posticipata e calcolata sul patrimonio netto medio del Comparto come segue:

	Commissione di distribuzione globale massima p.a.
SUMUS - HYBRID BONDS FUND	0,05%

15. Quotazione in borsa

Le Azioni del Comparto possono essere quotate presso la Borsa Valori del Lussemburgo o di un altro Paese a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

16. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, nonché i prezzi di emissione, rimborso e conversione di ciascuna Classe di Azioni del Comparto saranno disponibili presso la sede legale della SICAV oltre che su Bloomberg, Morningstar Europe o altro sistema, sito web o quotidiano a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto sarà arrotondato per eccesso o per difetto al millesimo più prossimo.

17. Tassazione

Il Comparto è soggetto a un'imposta annua dello 0,05% del proprio Valore Patrimoniale Netto (*taxe d'abonnement*), pagabile trimestralmente sulla base del valore complessivo del patrimonio netto del Comparto alla fine del trimestre in questione. Quest'aliquota è ridotta allo 0,01% per le classi di azioni riservate agli investitori istituzionali (classi I EUR e I USD-H).